

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e III)	»	12
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	13
GIUSTIZIA (II)	»	33
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	34
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	42
FINANZE (VI)	»	63
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	68
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	76
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	91
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	105
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	115
AFFARI SOCIALI (XII)	»	125
AGRICOLTURA (XIII)	»	129
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	131

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.

PAGINA BIANCA

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	3
--	---

GIUNTA PLENARIA

Giovedì 3 giugno 2010. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 15.35.

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Comunica che in data odierna gli è pervenuta la seguente lettera dell'onorevole Roberto Cota:

« Ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento della Giunta per le elezioni, ad integrazione e parziale rettifica della mia dichiarazione resa in data 10 maggio 2010, produco i ricorsi presentati e notificati successivamente davanti al TAR Piemonte che non rendono giuridicamente definitiva la mia elezione a presidente della regione Piemonte.

Con osservanza.

Firmato: on. Roberto Cota ».

Avverte che alla nota del presidente Cota sono allegati, in copia, la memoria di costituzione dallo stesso presentata davanti al TAR Piemonte, che include copia dei ricorsi medesimi, nonché copia di una lettera con la quale, in data 23 aprile 2010, l'onorevole Cota ha chiesto al direttore dell'amministrazione e del personale del Consiglio regionale del Piemonte di sospendere il pagamento dell'indennità che gli compete come presidente della Giunta regionale, in attesa che si concluda il suo mandato parlamentare.

Avverte, poi, che con nota pervenuta in data odierna, di tenore letterale analogo a quella dell'onorevole Cota, anche l'onorevole Roberto Rosso ha sottolineato che la sua carica di vicepresidente della Giunta regionale del Piemonte « è soggetta all'esito dei ricorsi – depositati presso questa Giunta dal presidente Cota – pendenti presso il TAR Piemonte e notificati successivamente alla sua dichiarazione della carica », aggiungendo che « tali ricorsi non rendono giuridicamente definitiva » la sua nomina a vicepresidente della Giunta regionale.

Con note pervenute in data odierna anche l'onorevole Gianluca Buonanno, che ricopre la carica di consigliere regionale del Piemonte, ha comunicato, ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento della Giunta delle elezioni e ad integrazione e parziale rettifica della sua precedente di-

chiarazione, che sono stati presentati e notificati successivamente ricorsi al TAR Piemonte « che non rendono giuridicamente definitiva » la sua elezione a consigliere regionale. Il deputato Buonanno ha inoltre trasmesso copia di una sua lettera del 18 maggio 2010 alla direzione amministrazione e personale del consiglio regionale del Piemonte, recante il protocollo in arrivo, con la quale, in attesa di rimuovere la sua situazione di incompatibilità, chiede di sospendere il pagamento dell'indennità che gli compete come consigliere regionale, anche qualora la stessa fosse maggiore rispetto a quella parlamentare.

Sempre in data odierna, è pervenuta una nota del deputato Edoardo Rixi, di contenuto letterale analogo a quello delle note sopra menzionate, con la quale lo stesso produce copia del ricorso presentato e notificato successivamente davanti al TAR Liguria, che a sua avviso non renderebbe « giuridicamente definitiva » la sua elezione a consigliere regionale della Liguria.

Infine, sempre in data odierna, è pervenuta una nota del deputato Sandro Biasotti, eletto consigliere regionale della Liguria, con la quale lo stesso, ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento della Giunta e ad integrazione e parziale rettifica della sua precedente dichiarazione, segnala che è stato presentato e notificato successivamente un ricorso dinanzi al TAR Liguria che non renderebbe, a suo avviso, giuridicamente definitiva la sua elezione a consigliere regionale della Liguria.

Comunica, altresì, che in data 31 maggio 2010 gli è pervenuta la seguente lettera dell'onorevole Alessandra Mussolini:

« Gentile Presidente,

Le comunico che mi riservo di optare nei termini previsti dal regolamento della Giunta delle elezioni.

Nel frattempo, Le comunico altresì di aver devoluto interamente l'indennità percepita come consigliere regionale della Campania tramite un bonifico bancario intestato alle tre seguenti "case famiglia":

Opera Don Guanella;

Scuola Materna "Cardinale Ursi" di Napoli;

Associazione Nea Make per "Comunità piccoli suoni".

Distinti saluti.

Firmato: on. Alessandra Mussolini ».

Dà, quindi, la parola all'onorevole Stracquadanio che ha chiesto di parlare.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PDL), preso atto delle comunicazioni dei deputati eletti nelle regioni Piemonte e Liguria di cui il Presidente Migliavacca ha testé dato lettura, chiede, anche a nome della deputata Pastore, un rinvio degli atti al Comitato per le incompatibilità al fine di svolgere un approfondimento istruttorio in merito alle questioni oggetto delle predette comunicazioni. Propone, al riguardo, che nella seduta odierna la Giunta proceda ad una trattazione distinta delle posizioni dei deputati Cota, Rosso, Buonanno, Biasotti e Rixi rispetto alle posizioni delle deputate Carfagna e Mussolini, per le quali invece, non avendo le stesse segnalato la presenza di contenziosi elettorali in regione Campania, la Giunta può procedere oggi stesso alla deliberazione della incompatibilità. Sottolinea, inoltre, come siano già stabiliti dinanzi ai TAR del Piemonte e della Liguria le udienze di merito, sicché il Comitato potrà effettuare una valutazione che, partendo dai casi concreti, si estenda a profili di ordine generale. A tale ultimo riguardo ritiene che il nuovo titolo V della Costituzione e la conseguente sostanziale parificazione alla assemblee parlamentari del rango delle assemblee legislative regionali siano contraddetti dal fatto che queste ultime non si sono ancora dotate di una piena autodichia in materia di verifica dei titoli di ammissione dei propri componenti, con la conseguenza che i giudici amministrativi continuano tuttora ad avere la legittimazione ad intervenire nel dirimere le relative controversie. Considera, pertanto, in prospettiva necessario – e di ciò la sua parte politica si farà parte attiva – pro-

muovere una iniziativa di revisione costituzionale che provveda alla integrazione dell'ordinamento regionale nel senso suddetto, al fine di evitare, come le odierne vicende dimostrano, il persistere di incertezze del diritto elettorale a livello regionale.

Donata LENZI (PD) sottolinea come la materia delle indennità non sia di specifica competenza della Giunta delle elezioni. Nel compiacersi, in ogni caso, per il comportamento di coloro che hanno ritenuto di dover prestare correttamente osservanza al divieto di cumulo sancito dalla legge n. 1261 del 1965, esprime per altri versi perplessità per la scelta di chi decide di devolvere in beneficenza somme di indennità che non dovrebbe affatto ricevere. Quanto all'aspetto propriamente oggetto delle deliberazioni che la Giunta è chiamata ad assumere, osserva come l'articolo 122 della Costituzione stabilisca una incompatibilità acclarata, che anzi, in una prospettiva di modifica regolamentare, dovrebbe forse costituire oggetto di un mero accertamento automatico esclusivamente da parte dell'Assemblea. Esprime, in conclusione, a nome del suo gruppo, contrarietà alla proposta di rinvio degli atti al Comitato avanzata dal deputato Stracquadanio.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, nel constatare come la Giunta concordi sulla opportunità di procedere dapprima all'esame delle cariche regionali ricoperte dalle deputate Carfagna e Mussolini nonché alla presa d'atto delle cariche cessate e, successivamente, all'esame delle restanti cariche regionali per le quali è stato richiesto il rinvio al Comitato per un supplemento istruttorio, invita il vicepresidente Pisicchio a riferire sull'istruttoria svolta dal Comitato.

Pino PISICCHIO (Misto-API), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, ricorda che il Comitato permanente per le incompatibilità, le inleggibilità e le decadenze ha svolto, nelle riunioni del 13 e del 19 maggio 2010,

l'istruttoria sulle cariche regionali incompatibili con il mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, assunte da deputati in esito alle elezioni regionali del 28-29 marzo scorsi.

Nelle medesime riunioni il Comitato ha, inoltre, proseguito l'istruttoria sulle cariche di amministratore delegato della società di gestione dell'aeroporto di Palermo (GESAP) s.p.a., ricoperta dal deputato Giacomo Terranova, e di consigliere di amministrazione di Aeroporto di Salerno s.p.a., ricoperta dal deputato Fulvio Bonavitacola, ed ha, infine, proceduto all'istruttoria sulle cariche di presidente della provincia di Caserta, ricoperta dal deputato Domenico Zinzi, e di sindaco del comune di Castelfranco Veneto (comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti), ricoperta dal deputato Luciano Dussin.

In esito all'istruttoria finora svolta dal Comitato propone, a nome del Comitato medesimo, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), del regolamento della Giunta, che la Giunta prenda atto, per i seguenti deputati, dell'avvenuta cessazione dalle cariche di seguito riportate:

on. Gian Carlo ABELLI, cessato dalla carica di consigliere regionale della Lombardia in data 25 maggio 2010;

on. Anna Maria BERNINI BOVICELLI, cessata dalla carica di consigliere di regionale dell'Emilia-Romagna in data 10 maggio 2010;

on. Paola BINETTI, cessata dalla carica di consigliere regionale dell'Umbria in data 18 maggio 2010;

on. Francesco BOSI, cessato dalla carica di consigliere regionale della Toscana in data 23 aprile 2010;

on. Fabio EVANGELISTI, cessato dalla carica di consigliere regionale della Toscana in data 23 aprile 2010;

on. Monica FAENZI, cessata dalla carica di consigliere regionale della Toscana in data 7 maggio 2010;

on. Nedo Lorenzo POLI, cessato dalla carica di consigliere regionale della Toscana in data 23 aprile 2010;

on. Roberto ROSSO, cessato dalla carica di consigliere regionale del Piemonte in data 3 maggio 2010;

on. Fulvio BONAVITACOLA, cessato dalla carica di consigliere di amministrazione della società Aeroporto di Salerno s.p.a. in data 30 aprile 2010.

La Giunta prende atto.

Pino PISICCHIO (Misto-API), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, sempre in esito all'istruttoria svolta dal Comitato, ed accantonando per il momento le cariche regionali ricoperte dai deputati che hanno trasmesso in data odierna proprie note al presidente della Giunta chiedendo un rinvio sul quale esprime la sua totale contrarietà, propone, a nome del Comitato, che la Giunta dichiari l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, delle cariche di consigliere regionale della Campania, ricoperte dalle deputate Maria Rosaria Carfagna e Alessandra Mussolini.

Sempre con riferimento alle cariche regionali, ricorda poi che avevano costituito oggetto dell'istruttoria condotta dal Comitato anche le cariche ricoperte dai deputati Elena Maccanti, consigliere regionale e assessore regionale del Piemonte, Andrea Gibelli, consigliere regionale e vicepresidente della Giunta regionale della Lombardia, Stefano Caldoro, presidente della Giunta regionale della Campania, e Marino Zorzato, consigliere regionale e vicepresidente della Giunta regionale del Veneto. I predetti deputati hanno tuttavia già rimosso spontaneamente la situazione di incompatibilità in cui versavano, rassegnando le proprie dimissioni dal mandato parlamentare delle quali la Camera ha già preso atto nelle sedute dell'11, 18 e 27 maggio e del 1° giugno 2010.

Avverte, inoltre, che il deputato Marcello Tagliatela, nominato assessore regionale della Campania in data 15 maggio

2010, non ha ancora provveduto alla dichiarazione della carica secondo quanto prescritto dall'articolo 15 del regolamento della Giunta. In ogni caso, una volta scaduto il termine per la dichiarazione della carica, la Giunta potrà procedere all'accertamento della incompatibilità.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che la proposta di dichiarazione dell'incompatibilità delle cariche regionali ricoperte e dichiarate dalle onorevoli Carfagna e Mussolini fa seguito ad un accertamento istruttorio del Comitato in esito al quale è stata verificata la perdurante titolarità da parte delle predette deputate di cariche regionali incompatibili con il mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione.

Conformemente alla prassi consolidata fin dalla XV legislatura, ritiene che non debba procedersi a votazioni sulla proposta del Comitato, trattandosi di accertare una incompatibilità direttamente prevista da una norma costituzionale, la cui verifica si limita pertanto ad un accertamento di mero fatto che non comporta la possibilità di valutazione di merito.

Andrea ORSINI (PdL) giudica frettoloso, in questa fase, assumere come prevalente la prassi secondo cui non si procede a votazione sulle incompatibilità direttamente previste in Costituzione rispetto alla procedura dettata dal regolamento della Giunta. Reputa ultronea la conclusione secondo cui l'incompatibilità delle cariche in esame non debba essere soggetta a votazione da parte della Giunta. Ritiene pertanto che la proposta del Comitato di dichiarare l'incompatibilità delle cariche regionali ricoperte dalle onorevoli Carfagna e Mussolini debba essere votata, preannunciando fin d'ora il voto favorevole del suo gruppo.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), nell'associarsi al vicepresidente Orsini, reputa necessario che la Giunta, con una deliberazione, faccia proprie le conclusioni cui è pervenuto il Comitato.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, ribadisce che la prassi applicativa seguita in Giunta fin dalla XV legislatura, secondo cui non si procede a votazione per l'accertamento delle incompatibilità delle cariche regionali di cui all'articolo 122, secondo comma, della Costituzione si poggia sulla motivazione di evitare che l'organo parlamentare si pronunci con una votazione ordinaria su una incompatibilità direttamente prevista in Costituzione. Riterrebbe, pertanto, significativo e non condivisibile discostarsi da una prassi della quale forniscono testimonianza ormai diversi precedenti, tra cui cita quelli delle sedute della Giunta del 27 luglio, 2 agosto, 13 settembre e 9 novembre 2006, per la XV legislatura, e del 9 e 22 luglio 2008, 8 aprile e 24 settembre 2009 per la XVI legislatura.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl) insiste nella richiesta che la Giunta proceda a votazione sulla proposta di accertamento della incompatibilità delle cariche di consigliere regionale della Campania ricoperte dal ministro Carfagna e dalla deputata Mussolini. Non ignora al riguardo che vi sia una aporia costituzionale ma ritiene che non debba essere la Giunta delle elezioni a correggere tale aporia attraverso prassi applicative.

Pino PISICCHIO (Misto-API), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, gli pare che i deputati Orsini e Stracquadanio assegnino un valore performativo alle deliberazioni della Giunta, mentre a queste andrebbe riconosciuta la semplice natura di mera presa d'atto di incompatibilità inequivocabilmente stabilite da una norma costituzionale e come tali non disponibili.

Donata LENZI (PD) ritiene che l'incompatibilità delle cariche regionali, in quanto direttamente stabilita dalla Costituzione, non dovrebbe neppure essere oggetto di una valutazione da parte della Giunta ma andrebbe automaticamente dichiarata in Assemblea, sul modello di quanto avviene

per le incompatibilità contestate ai membri del Parlamento europeo. Tuttavia, poiché in base al regolamento vigente anche la valutazione di dette incompatibilità spetta alla Giunta delle elezioni, comprende la posizione di coloro i quali ritengono che la Giunta debba pronunciarsi in merito. Non potendosi però deliberare a suo giudizio su incompatibilità che la Costituzione fissa senza alcun margine di dubbio, suggerisce che oggetto di una votazione possano essere le conclusioni cui è pervenuto il presidente della Giunta nelle sue odierne comunicazioni iniziali.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, rispondendo alla deputata Lenzi, precisa che non possono essere sottoposte a votazioni mere considerazioni e che l'unico oggetto sottoponibile al voto della Giunta è la proposta di accertamento della incompatibilità.

Andrea ORSINI (Pdl) ribadisce il suo convincimento che la proposta di accertamento dell'incompatibilità delle cariche ricoperte dalle onorevoli Carfagna e Mussolini debba essere oggetto di votazione, osservando come nessuna norma costituzionale sia autoapplicativa.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, fa notare che l'articolo 122, secondo comma, della Costituzione prevede testualmente che nessuno può appartenere contemporaneamente ad una Camera e ad un consiglio o giunta regionale, stabilendo dunque non già, a ben vedere, una semplice incompatibilità bensì un radicale ed immediato divieto di contemporanea appartenenza che connota la norma costituzionale di sicura autoapplicatività. In ogni caso, nel prendere atto che il gruppo del Popolo della Libertà insiste nella richiesta di votazione, pone in votazione la proposta del Comitato di accertare l'incompatibilità con il mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione delle cariche di consigliere regionale della Campania ricoperte dalle

deputate Maria Rosaria Carfagna e Alessandra Mussolini.

La Giunta approva all'unanimità.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che dell'accertamento della incompatibilità delle cariche di consigliere regionale della Campagna ricoperte dalle deputate Carfagna e Mussolini darà immediatamente comunicazione al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento della Giunta, ai fini dei conseguenti inviti ad optare.

Passa quindi alla discussione sulla proposta, formulata ad inizio seduta dal deputato Stracquadanio, di rinviare in Comitato, per un approfondimento istruttorio, gli atti relativi alle cariche regionali ricoperte dai deputati Roberto Cota, Sandro Biasotti, Gianluca Buonanno, Edoardo Rixi e Roberto Rosso. Avverte che la proposta di rinvio al Comitato, ove approvata, condurrebbe allo svolgimento di un supplemento istruttorio, da effettuarsi entro un termine che ritiene possa essere fissato per venerdì 18 giugno 2010, nell'ambito del quale il Comitato, eventualmente anche attraverso le audizioni dei singoli interessati, dovrebbe valutare l'effettiva idoneità del contenzioso elettorale in atto presso i TAR Piemonte e Liguria a revocare in dubbio la validità dell'elezione alle predette cariche regionali dei deputati Cota, Biasotti, Buonanno e Rixi e della nomina a vicepresidente della Giunta regionale del Piemonte del deputato Rosso.

Chiede se vi siano colleghi che intendano intervenire.

Rolando NANNICINI (PD) ricorda che nella XV legislatura la Camera non convalidò l'elezione di quasi nessuno dei deputati in carica, il che non impedì di considerare gli stessi validamente proclamati a tutti gli effetti, non differentemente dunque dagli odierni proclamati nelle varie regioni. Osserva che l'articolo 122 della Costituzione fa divieto di contemporanea appartenenza al Parlamento e ad un consiglio o ad una giunta regionale in qua-

lunque istante. Poiché qualunque soggetto può mettere in discussione la validità degli atti amministrativi e degli stessi atti legislativi delle regioni nelle quali sia in corso un contenzioso elettorale, reputa grave che le regioni Piemonte e Liguria siano sottoposte a tensioni ed incertezze in proposito e, considerata la gravità di tale evenienza, sente di dover formulare l'invito ad un più compiuto approfondimento della richiesta di rinvio al Comitato sotto il profilo squisitamente giuridico, dal momento che, allo stato, la Giunta non dispone di alcun elemento per ritenere che la carica di presidente della regione ricoperta dal deputato Cota sia effettivamente a rischio. Al di là del divieto stabilito dalla legge n. 1261 del 1965, osserva poi che anche il decreto-legge recante la manovra finanziaria recentemente adottato dal Governo ribadisce il divieto di cumulo tra indennità parlamentare e gettoni, indennità o emolumenti pubblici di altra natura. Nel considerare, inoltre, altrettanto stravagante che si devolvano denari pubblici ad associazioni di volontariato, quasi che si trattasse di una sorta di cinque per mille da parte di un parlamentare, manifesta a nome del suo gruppo la contrarietà all'abbandono della prassi fin qui seguita e allo slittamento della dichiarazione di incompatibilità.

Pino PISICCHIO (Misto-API), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, sottolinea che l'odierno dibattito lo convince circa la necessità di abbandonare l'autodichia in materia di verifica dei poteri poiché la Giunta delle elezioni è organo politico e non giudiziario. Nel merito, la richiesta di rinvio al Comitato non è banale nelle sue motivazioni. Si chiede ciò nondimeno cosa accadrebbe se il giudizio dinanzi agli organi della giustizia amministrativa dovesse essere espresso in un tempo non determinato e quale potrebbe essere in tale evenienza la risposta della Giunta delle elezioni. Rispetto ad una incompatibilità così acclarata non dovrebbero, in realtà, esservi tentennamenti e occorrerebbe semplicemente che la Giunta prendesse atto

che, in base al disposto dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, un deputato non può proseguire a mantenere cariche tra loro incompatibili.

Maurizio BIANCONI (Pdl) ritiene che nel momento in cui si decide di mettere in discussione l'autodichia si finisce per mettere in discussione l'autonomia stessa del Parlamento. Considera, inoltre, strano che non vi sia una connessione tra i lavori della Giunta delle elezioni e i paralleli accertamenti che sono svolti dalle omologhe giunte delle elezioni dei vari consigli regionali, a fini di una omogeneizzazione delle procedure e per un proficuo scambio di informazioni.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, rispondendo al deputato Bianconi, fa presente che i contatti con i consigli regionali sono in questa fase pressoché quotidiani, mentre le procedure seguite alla Camera e dai consigli regionali non possono che essere diverse per evidenti ragioni di natura costituzionale.

Maria Piera PASTORE (LNP) sottolinea che la sua parte politica ha ben chiaro cosa stabilisca l'articolo 122 della Costituzione e non ignora che tale disposizione prevede il divieto di contemporanea appartenenza ad una Camera e ad un consiglio o giunta regionale. Fa presente che l'esistenza di eventuale contenzioso in sede locale sarebbe stata dalla sua parte politica ritenuta rilevante anche ove avesse riguardato altri parlamentari, poiché non vi è ancora certezza dell'elezione alla carica regionale nel caso di un ricorso al TAR. Nell'associarsi alla richiesta di rinvio degli atti in Comitato formulata dal deputato Stracquadano, tiene a precisare che dell'avvenuta presentazione di ricorsi ai TAR del Piemonte e della Liguria si è avuta conoscenza solo negli ultimi giorni. La richiesta di rinvio degli atti in Comitato avanzata dalla sua parte politica è finalizzata a consentire un approfondimento istruttorio delle questioni emerse, non già a meri scopi dilatori. Del resto, i deputati eletti in Piemonte e Liguria hanno dimo-

strato pieno rispetto del valore del denaro pubblico rinunciando al percepimento delle indennità regionali.

Angelo CERA (UdC) ricorda che quando nella scorsa legislatura ricopriva la carica di consigliere regionale la prima cosa che fece fu rinunciare alla relativa indennità. Riferendosi, poi, alla lettera dell'onorevole Mussolini di cui il presidente Migliavacca ha dato lettura, ritiene evidente che la stessa abbia scelto di restare consigliere regionale nel momento in cui decide di devolvere la sua indennità a talune associazioni.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, fa notare al deputato Cera che la carica ricoperta dalla deputata Mussolini è stata testè dichiarata incompatibile dalla Giunta.

Angelo CERA (UdC) considera conclusivamente chiarissima la previsione di incompatibilità prevista dall'articolo 122 della Costituzione.

Andrea ORSINI (Pdl) richiama il procedimento in corso presso il Comitato per le ineleggibilità in merito alla posizione dell'onorevole Giuseppe Drago, colpito dalla misura della interdizione temporanea dai pubblici uffici, sottolineando in proposito che il punto all'attenzione del Comitato è esattamente quello relativo all'eventualità che l'onorevole Drago, ove dichiarato decaduto per una incapacità elettorale temporalmente delimitata, una volta ritornato pienamente eleggibile non sarebbe comunque reintegrabile come deputato. Allo stesso modo, non sarebbe possibile in alcun modo reintegrare come deputati colleghi che fossero dichiarati incompatibili e dunque costretti alle dimissioni dalla Camera qualora in seguito gli organi di giustizia amministrativa dovessero sancire l'invalidità delle operazioni elettorali regionali e la conseguente invalidazione della carica regionale da essi assunta. Reputa che oggetto della odierna deliberazione da parte della Giunta delle elezioni debba essere la valutazione se le

questioni poste dai deputati Cota, Rosso, Buonanno, Biasotti e Rixi siano meritevoli di approfondimento in sede di Comitato, ossia nella sede propria ove si potrà discutere del merito delle questioni medesime. A titolo personale, conviene peraltro che gli argomenti utilizzati dall'onorevole Nannicini utilizzati nel suo intervento sollevino la giusta preoccupazione di riflettere meglio sulla opportunità di un rinvio in Comitato, la cui votazione potrebbe essere pertanto rinviata ad altra seduta.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) osserva che l'articolo 122 della Costituzione ripete quasi testualmente la formula lessicale rinvenibile nell'articolo 65 della Costituzione, il quale prevede che nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere. Peraltro, l'articolo 65 si affianca agli articoli 66, 67, 68 e 69 della Costituzione i quali tutti concorrono alla definizione dello *status* del parlamentare. In particolare, l'articolo 66 della Costituzione pone un argine invalicabile a qualunque potere dello Stato che volesse interferire con le Camere nella verifica dei titoli di ammissione dei propri componenti. Poiché per le regioni è assente una norma analoga all'articolo 66 della Costituzione, ritiene che oggi la Giunta debba applicare la procedura innovativa consistente nel rinvio degli atti al Comitato. Qualora ciò non avvenisse e il Comitato non fosse messo in condizione di approfondire le questioni sollevate dai colleghi parlamentari, si darebbe luogo ad una violazione dell'autonomia del Parlamento e alla rinuncia da parte di quest'ultimo al proprio compito di vigilare sull'ordine costituzionale delle competenze, ivi incluse quelle disciplinate dal nuovo titolo V della Costituzione. Ribadisce, infine, che il suo gruppo si farà promotore di una proposta di legge costituzionale finalizzata ad escludere la giurisdizione del giudice amministrativo sulle operazioni elettorali delle elezioni regionali.

Gaetano PECORELLA (PdL), dubita fortemente che la Giunta disponga oggi di tutti gli elementi necessari per una com-

piuta decisione sulle cariche in esame. Non può certamente negarsi che vi sia conflitto tra il mandato parlamentare ed una carica regionale. Poiché, però, lo *status* di parlamentare è sottoposto a determinate verifiche e poiché è stato segnalato alla Giunta che sono in corso giudizi presso i TAR, non vi è oggi certezza alcuna in ordine ad una delle due posizioni che costituiscono oggetto del raffronto in termini di incompatibilità. Nel chiedersi, inoltre, quale sarebbero le conseguenze sul mandato parlamentare in caso di esito negativo dei ricorsi ai TAR, preannuncia conclusivamente il suo voto favorevole alla proposta di rinvio degli atti in Comitato ai fini di un rapido accertamento istruttorio.

Mario CAVALLARO (PD), nel ritenere fondate le obiezioni formulate dal vicepresidente Pisicchio, sottolinea come nella vicenda in esame non sia certamente in dubbio il mandato parlamentare dei deputati in questione bensì semmai le loro cariche regionali. In ogni caso, l'esecutività degli atti e dei provvedimenti regionali non è messa in dubbio dalla presentazione di ricorsi agli organi di giustizia amministrativa, la quale potrebbe essere fatta anzi persino a fini strumentali.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, riassumendo i termini del dibattito, ritiene ammissibile la proposta di rinvio degli atti in Comitato relativamente alle cariche regionali ricoperte dai deputati Cota, Rosso, Buonanno, Biasotti e Rixi, e ciò anche sulla base di un precedente registrato nella seduta della Giunta del 14 settembre 2005 allorquando la Giunta deliberò un rinvio in merito ad una carica regionale allora ricoperta dal deputato Bocchino al solo fine di verificare se i ricorsi allora presentati mettessero in dubbio il mantenimento dello *status* di consigliere regionale ricoperto da quel deputato. Ritiene pertanto che la Giunta possa deliberare sulla proposta di rinvio al Comitato, la quale, ove approvata, condurrebbe allo svolgimento di un supplemento istruttorio nell'ambito del quale il Comitato dovrebbe valutare l'effettiva idoneità del contenzioso

elettorale in atto presso i TAR del Piemonte e della Liguria a revocare in dubbio la validità delle cariche regionali ricoperte dai deputati Cota, Rosso, Buonanno, Biasotti e Rixi.

Pone, quindi, in votazione la proposta di rinviare al Comitato per le incompatibilità gli atti relativi alle posizioni dei deputati Roberto Cota, Sandro Biasotti, Gianluca Buonanno, Edoardo Rixi e Roberto Rosso, al fine di procedere ad un supplemento di istruttoria entro il termine di venerdì 18 giugno.

La Giunta approva.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, inviata il vicepresidente Pisicchio a riferire alla Giunta sulle ulteriori questioni che hanno costituito oggetto di istruttoria da parte del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze.

Pino PISICCHIO (Misto-API), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, avverte che nella riunione del 13 maggio 2010 il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze ha concluso l'istruttoria sulle cariche di presidente della provincia di Caserta, ricoperta dal deputato Domenico Zinzi, e di sindaco del comune di Castelfranco Veneto, ricoperta dal deputato Luciano Dussin, convenendo, in conformità all'indirizzo confermato dalla Giunta nella seduta del 27 gennaio 2010 ma con il suo personale orientamento contrario, di proporre alla Giunta l'accertamento della compatibilità delle suddette cariche.

Segnala, infine, che, successivamente all'ultima riunione del Comitato, con lettera pervenuta in data 19 maggio 2010 il deputato Giacomo Terranova, che ricopre la carica di amministratore delegato della società di gestione dell'Aeroporto di Palermo (GESAP) s.p.a., ha comunicato che il 3 giugno 2010 verrà approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2009 della predetta società ed entro il 30 giugno 2010

lo stesso bilancio «verrà portato in approvazione da parte dell'assemblea dei soci di GESAP» con conseguente definitiva conclusione del suo mandato di amministratore delegato. Sulla base di intese intercorse tra i gruppi ritiene che possa pertanto essere differita ad altra seduta la votazione della proposta di accertamento della incompatibilità della carica ricoperta dal deputato Terranova.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) informa la Giunta che nella giornata di domani le dimissioni dell'onorevole Terranova dalla carica di amministratore delegato di GESAP s.p.a. saranno perfezionate.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, passa alla votazione della proposta del Comitato di accertamento della compatibilità delle cariche di presidente della provincia di Caserta, ricoperta dal deputato Domenico Zinzi, e di sindaco del comune di Castelfranco Veneto, ricoperta dal deputato Luciano Dussin.

Avverte che, a fini di economia procedurale, in applicazione dell'articolo 85, comma 8, ultimo periodo, del Regolamento della Camera, si procederà ad un'unica votazione riassuntiva sulla proposta di accertamento della compatibilità per entrambe le cariche in oggetto.

Trattandosi di una proposta di accertamento della compatibilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del regolamento della Giunta qualora essa fosse respinta si intenderà che la Giunta abbia deliberato nel senso della incompatibilità.

Pone in votazione la proposta del Comitato di accertare la compatibilità con il mandato parlamentare delle seguenti cariche:

presidente della provincia di Caserta, ricoperta dal deputato Domenico ZINZI;

sindaco di Castelfranco Veneto, ricoperta dal deputato Luciano DUSSIN.

La Giunta approva.

La seduta termina alle 17.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Emendamenti C. 3402 Governo, approvato dal Senato, e C. 1917 Maran

12

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 3 giugno 2010.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Emendamenti C. 3402 Governo, approvato dal Senato, e C. 1917 Maran.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.05 alle 9.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Emendamenti testo unificato C. 3007-A Bergamini ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	14
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Emendamenti C. 3402 Governo ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	14

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	14
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	23
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo. Testo base C. 3400 Pianetta e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	25

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
---	----

SEDE REFERENTE:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati)</i>	26
<i>ALLEGATO 4 (Nuovo emendamento del relatore)</i>	32

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
--	----

AVVERTENZA	22
------------------	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 3 giugno 2010. — Presidenza del vicepresidente Oriano GIOVANELLI.

La seduta comincia alle 9.50.

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio.

Emendamenti testo unificato C. 3007-A Bergamini ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Oriano GIOVANELLI (PD), *presidente*, sostituendo la relatrice, impossibilitata ad essere presente alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Emendamenti C. 3402 Governo ed abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Oriano GIOVANELLI (PD), *presidente*, sostituendo la relatrice, impossibilitata ad essere presente alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di compe-

tenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.55.**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

Giovedì 3 giugno 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.

Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, ed abb.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, ricorda che il 25 novembre il comitato ha approvato un articolato parere sul testo unificato delle proposte di legge C. 799 Angela Napoli e abbinate, recante « Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale », come elaborato, in una prima fase, dalla XII Commissione affari sociali.

Ricorda che il testo interviene, in particolare, sulle previsioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante « Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 », come modificato dal decreto legislativo n. 229 del 1999, con norme riconducibili, in gran parte, alla materia « tutela della salute », di competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117

della Costituzione. Va tenuto conto della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia, la quale evidenzia come il nuovo quadro di riferimento sia « caratterizzato dall'inserimento nell'ambito della legislazione concorrente (...) anzitutto della materia della tutela della salute, assai più ampia rispetto alla precedente materia assistenza sanitaria ospedaliera » (sentenze n. 270 del 2005 e n. 181 del 2006) e che con la riforma del Titolo V della Costituzione il quadro delle competenze è stato profondamente rinnovato e in tale quadro le regioni possono esercitare le attribuzioni, di cui ritengono di essere titolate, approvando una propria disciplina legislativa anche sostitutiva a quella statale. Al tempo stesso, vanno considerate le sentenze n. 50/2005, n. 336/2005 e n. 237/2009, in cui la Corte Costituzionale ha rilevato che « la nozione di « principio fondamentale », che costituisce il discrimine nelle materie di competenza legislativa concorrente tra attribuzioni statali e attribuzioni regionali, non ha e non può avere caratteri di rigidità e di universalità, perché le « materie » hanno diversi livelli di definizione che possono mutare nel tempo ed è il legislatore che opera le scelte che ritiene opportune, regolando ciascuna materia sulla base di criteri normativi essenziali che l'interprete deve valutare nella loro obiettività ». In particolare, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenze e della Corte Costituzionale n. 422/2006, n. 371/2008 e n. 50/2007), è ascrivibile alla materia « tutela della salute » la disciplina della nomina degli organi apicali di enti operanti in campo sanitario e quella dell'attività libero-professionale intramuraria del personale sanitario.

Ricorda che nel parere approvato dal Comitato il 25 novembre scorso si evidenziava come talune delle disposizioni recate dal testo – pur autoqualificandosi come « principi fondamentali » – intervenissero su una disciplina rientrante nell'ambito della competenza concorrente tra lo Stato e le regioni con norme che specifiche e di dettaglio. Nel parere si segnalava, pertanto, alla Commissione di merito, con

una specifica condizione, la necessità di rivedere – limitando l'intervento legislativo alla sola determinazione dei principi fondamentali – le seguenti previsioni: l'articolo 2, commi da 1 a 3, che recava la disciplina per la composizione e le competenze del collegio di direzione; l'articolo 3, comma 1, lettera *b*), nella parte in cui interveniva sui requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale e sulle modalità di valutazione di tali requisiti; l'articolo 4, che introduceva una nuova disciplina per l'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa; l'articolo 6, che interveniva sull'organizzazione dipartimentale, e l'articolo 9, che recava disposizioni per la libera professione intramuraria degli operatori sanitaria non medici. Nel parere venivano inoltre formulate alcune osservazioni, in gran parte superate dal testo successivamente trasmesso.

Per quanto riguarda la condizione espressa, rileva come la nuova versione del testo, adottato dalla XII Commissione il 25 febbraio 2010 per tener conto dei rilievi critici espressi da alcune Commissioni competenti in sede consultiva, specie in relazione alla ripartizione della competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni, e che è stato poi modificato a seguito degli emendamenti ad esso approvati, interviene sulle disposizioni richiamate nel parere del Comitato adeguandole in parte a quanto evidenziato in tale parere. Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), riguardante il collegio di direzione; all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), che detta norme sui requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale e le modalità di valutazione di tali requisiti; all'articolo 4, relativo all'attribuzione di incarichi di studio, di struttura semplice e complessa ai dirigenti medici; all'articolo 6, comma 1, capoverso articolo 17-*bis*, comma 2, che interviene sull'organizzazione dipartimentale, materia che attiene alle competenze regionali. Peraltro, pur configurandosi adesso come « principi fondamentali » e nonostante la titolarità degli interventi sia ora posta in capo alle re-

gioni, le disposizioni in questione intervengono su materie rientranti nell'ambito della competenza concorrente tra lo Stato e le regioni con una disciplina che appare ancora, in una certa misura, specifica e di dettaglio.

Alla luce di tali considerazioni, propone al Comitato (*vedi allegato 1*) l'espressione di un parere favorevole nel quale, dopo aver richiamato nuovamente la giurisprudenza costituzionale in materia, si ponga alla Commissione di merito la condizione di riformulare quali principi generali le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), all'articolo 2-bis, all'articolo 3, comma 1, lettera b), all'articolo 5, all'articolo 7, comma 1, capoverso articolo 17-bis, comma 2, trattandosi di disposizioni che – come detto – pongono in capo alle regioni la titolarità dell'intervento ma dettano poi norme di dettaglio. La proposta di parere contiene inoltre un'osservazione relativamente all'articolo 14, che dispone l'abrogazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992, relative al rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari mentre l'articolo 9, a sua volta, rimette alle regioni la disciplina dell'attività libero professionale dei dirigenti. Va rilevato, quindi, che l'abrogazione della disciplina vigente disposta dall'articolo 14 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge, mentre la nuova disciplina entrerà in vigore solo con l'approvazione delle leggi regionali previste dall'articolo 9 e che appare, dunque, opportuno un coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei

fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo.

Testo base C. 3400 Pianetta e abb.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento

Beatrice LORENZIN (PdL) *relatore*, ricorda che la *ratio* dei due progetti di legge C. 3400 e C. 3448 è quella di consentire all'Amministrazione degli Affari esteri una gestione più efficace dei fondi finalizzati ad attività di cooperazione allo sviluppo accreditati alle rappresentanze diplomatiche. Ricorda inoltre che il 12 maggio scorso la Commissione Affari esteri ha deliberato l'adozione della proposta di legge C. 3400 come testo base per il seguito dell'esame in sede referente. Dopo aver quindi brevemente illustrato il contenuto del testo base, propone di esprimere su di esso un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 3 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 giugno 2010. – Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 14.50.

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.

Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 maggio 2010.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta erano stati accantonati gli emendamenti all'articolo 14 in attesa di verificare, dopo l'emanazione del decreto-legge recante la manovra finanziaria, se la materia della razionalizzazione delle province fosse oggetto di quest'ultimo provvedimento. La verifica ha dato esito negativo, per cui la Commissione può riprendere l'esame dell'articolo 14. Con riferimento a tale articolo avverte di aver predisposto, in qualità di relatore, un emendamento (*vedi allegato 4*) sostitutivo del comma 2, che tiene conto di alcuni emendamenti presentati dai deputati al medesimo articolo. Considerata tuttavia la delicatezza della materia, ritiene che la cosa migliore sia rinviare l'esame dell'articolo e dei relativi emendamenti, compreso quello del relatore, alla riunione del comitato dei nove che sarà convocata per la discussione del provvedimento in Assemblea, in modo da poter disporre di più tempo per le necessarie valutazioni: per tale ragione, allo stato, il parere del relatore sugli emendamenti all'articolo 14 non può che essere contrario.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), osserva che l'articolo 14 è un punto qualificante del provvedimento, ritiene indispensabile che la volontà della Commissione sulla materia sia definita chiaramente prima del voto sul conferimento del mandato al relatore, così da permettere ai gruppi di valutare il testo nella sua interezza ai fini del voto stesso.

Gianclaudio BRESSA (PD) rileva che, in ogni caso, un intervento sulle province volto a diminuirne il numero non può che porsi in contrasto con l'articolo 133 della Costituzione, che al primo comma riserva l'iniziativa del mutamento delle circoscrizioni provinciali ai comuni interessati.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) concorda che sarebbe preferibile che la Commissione discutesse del riordino delle province prima del conferimento del mandato al relatore. Chiede pertanto al presidente se non si possa valutare la possibilità di proseguire e concludere l'esame degli emendamenti nella giornata di martedì prossimo.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, verificato che la proposta del deputato Calderisi trova d'accordo tutti i rappresentanti dei gruppi, avverte che gli emendamenti all'articolo 14 sono accantonati per essere esaminati martedì 8 giugno e che, nella stessa giornata, il testo risultante dall'esame degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Ricorda quindi che, come convenuto nelle precedenti sedute, i lavori odierni saranno organizzati nel senso di considerare respinti, ai fini della ripresentazione in Assemblea, tutti gli emendamenti o articoli aggiuntivi sui quali non vi sia un parere favorevole da parte del relatore e del Governo. Ricorda che, con riferimento all'articolo 15, il parere del relatore e del Governo è favorevole sull'emendamento Tassone 15.1, soppressivo dell'intero articolo.

Oriano GIOVANELLI (PD) chiede al rappresentante del Governo le ragioni del parere favorevole sull'emendamento Tassone 15.1, che elimina dal testo l'importante delega al Governo per la razionalizzazione delle prefetture-uffici territoriali del Governo. Ricorda che, in generale, gli uffici periferici dei ministeri sono non soltanto un anacronismo, nel momento in cui il Paese evolve verso un assetto federale, ma anche una fonte di spese molto ingente, considerato l'elevato numero di dipendenti e di dirigenti che occupano. Ritiene demagogico intervenire sugli or-

gani politici e sulle province senza mettere poi mano al riordino di questa parte dell'amministrazione statale, che consentirebbe effettivi e consistenti risparmi per le finanze pubbliche.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) si dichiara pienamente d'accordo con il deputato Giovanelli. Ritiene infatti che il ridimensionamento degli uffici territoriali del Governo e degli uffici periferici dello Stato in generale sia l'unico intervento coerente con il titolo V della Costituzione, in quanto è l'unico intervento che effettivamente alleggerisce la pubblica amministrazione statale e ne riduce i costi: si tratta infatti di costi enormi che si possono ridurre solo agendo con la leva della riorganizzazione. Invita pertanto il relatore e il Governo a prendere in considerazione l'emendamento Dal Lago 15.2, che detta una disciplina incisiva per la razionalizzazione, la riduzione e la regionalizzazione degli uffici territoriali del Governo.

Il ministro Roberto CALDEROLI chiarisce che l'orientamento contrario del Governo rispetto alla delega legislativa per il riordino degli uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 15 nasce dalla constatazione che lo strumento della delega legislativa non è adatto a questo scopo: ricorda infatti che la delega approvata a larga maggioranza dal Parlamento per il medesimo obiettivo nella XIII legislatura, nell'ambito delle riforme Bassanini, non ha sortito alcun successo ed ha anzi portato ad un aumento del personale e degli uffici di livello dirigenziale. Fa presente, inoltre, che l'articolo 1, comma 425, della legge finanziaria per il 2007 prevede che, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, su proposta del ministro dell'interno, sono individuati gli ambiti territoriali determinati per l'esercizio delle funzioni di competenza degli uffici periferici dell'amministrazione dell'interno: il Governo intende pertanto avvalersi di questo potere regolamentare per procedere al riordino dell'amministrazione periferica del ministero dell'interno.

Mario TASSONE (UdC), intervenendo sul suo emendamento 15.1, sottolinea la delicatezza della materia trattata dall'articolo 15 e chiarisce che la proposta di soppressione dell'articolo 15, da parte del suo gruppo, non nasce da una contrarietà pregiudiziale al riordino dell'amministrazione periferica dello Stato, ma dalla convinzione che prima di procedere a questo passo sia necessario aver definito chiaramente il nuovo quadro ordinamentale: occorre chiarire, cioè, quale livello di governo svolge le funzioni attualmente svolte dall'amministrazione periferica dello Stato.

Gianclaudio BRESSA (PD) osserva che la delega di cui all'articolo 15 è funzionale al riordino degli uffici e non delle funzioni e ricorda inoltre la disposizione di salvaguardia introdotta nell'articolo 7 con l'approvazione dell'emendamento 7.10 del relatore, che ha ripreso la proposta contenuta nell'emendamento Giovanelli 7.1.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, conferma il parere favorevole sull'emendamento Tassone 15.1, riservandosi eventualmente un'ulteriore riflessione in vista dell'esame in Assemblea.

Il ministro Roberto CALDEROLI conferma a sua volta il conforme parere del Governo.

La Commissione approva l'emendamento Tassone 15.1.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), preso atto che la soppressione dell'articolo 16 è motivata dal fatto che la soppressione dei difensori civici comunali è già contenuta nel pacchetto di misure in materia di enti locali previste dal decreto-legge n. 2 del 2010 e dalla legge finanziaria 2010, chiede se su questa materia non intervenga poi nuovamente anche il decreto-legge recante la manovra finanziaria attualmente all'esame del Senato.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, risponde che il decreto-legge all'esame del

Senato non tratta la materia dei difensori civici comunali.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 16.10 e 17.20 del relatore.

Gianclaudio BRESSA (PD), intervenendo sull'emendamento 17.21, del relatore chiede se con esso le comunità isolate o di arcipelago restino in vita o siano soppresse.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, chiarisce che l'emendamento estende alle comunità isolate o di arcipelago le disposizioni vigenti per le comunità montane e quindi sostanzialmente le soppri-me.

Oriano GIOVANELLI (PD) si chiede in che modo la maggioranza, che ha soppres-sato le comunità montane, intenda assicurare il rispetto dell'articolo 44 della Costituzione, che tutela le zone montane.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 17.21 e 18.10 del relatore.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che sull'emendamento Giovanelli 18.8 il parere è favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato nei termini di cui all'allegato (*vedi allegato 3*).

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), intervenendo sull'emendamento Giovanelli 18.8, osserva che il problema posto dalle circoscrizioni di decentramento comunale non è il costo dei consiglieri, ma la mancata attribuzione alle stesse di funzioni chiaramente definite. Le circoscrizioni di decentramento possono continuare ad esistere con consiglieri retribuiti, ma dovrebbero svolgere funzioni utili e non tali da generare un appesantimento procedurale che si trasforma in costi per la collettività come spesso avviene.

Raffaele VOLPI (LNP) esprime una valutazione favorevole sulla proposta di riformulazione dell'emendamento Giovanelli

18.8, ritenendo che si dovrebbe consentire ai comuni, nella loro autonomia organizzativa, di istituire circoscrizioni di decentramento, purché il loro onere non gravi in misura aggiuntiva sulle finanze pubbliche.

Oriano GIOVANELLI (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 18.8.

La Commissione approva l'emendamento Giovanelli 18.8 (*nuova formulazione*).

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) preannuncia la propria astensione dalla votazione dell'emendamento 19.10 del relatore, motivandola con la contrarietà al comma 4, che, senza sufficienti ragioni, fa salvi dalla soppressione i bacini imbriferi montanti, che evidentemente godono di speciale protezione a livello politico.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara a sua volta l'astensione del suo gruppo dalla votazione dell'emendamento.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 19.10, 20.10, 21.10, 22.10 e 23.10 del relatore.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo del Governo 23.01, osserva che la disposizione da esso proposta si pone in contrasto con gli obiettivi di massima funzionalità dell'amministrazione giudiziaria, contenimento dei costi e autonomia della sfera politica dalla magistratura. Per queste ragioni, il suo voto sarà contrario.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 23.01 del Governo.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che sull'emendamento Giovanelli 24.3 il parere è favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato nei termini di cui all'allegato (*vedi allegato 3*).

Oriano GIOVANELLI (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 24.3.

La Commissione approva l'emendamento Giovanelli 24.3 (*nuova formulazione*).

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che sull'emendamento Giovanelli 24.1 il parere è favorevole limitatamente alla lettera *b*) del comma 1 e al comma 1-bis del capoverso « articolo 24 ». Avverte quindi che l'emendamento sarà posto in votazione per parti separate: prima saranno votate la lettera *b*) del comma 1 e il comma 1-bis del capoverso « articolo 24 »; ove questa parte sia approvata, la restante parte dell'emendamento si intenderà respinta per l'Assemblea.

La Commissione approva la lettera *b*) del comma 1 e il comma 1-bis del capoverso « articolo 24 » dell'emendamento Giovanelli 24.1.

Mario TASSONE (UdC), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 24.04, auspica una ulteriore riflessione da parte del relatore, ricordando come la maggioranza, in occasione della discussione in Assemblea del provvedimento in materia di soppressione delle province, si fosse impegnata a discutere della proposta del suo gruppo in materia di province nell'ambito dell'esame del disegno di legge in titolo, allora non ancora presentato al Parlamento.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), con riferimento all'articolo 26, chiede al relatore e al rappresentante del Governo cosa intendano fare in materia di gestione associata delle funzioni da parte dei piccoli comuni. A suo avviso occorre legare strettamente i finanziamenti alla gestione associata delle funzioni, nel senso che nessun finanziamento deve essere concesso ai piccoli comuni che non si associano per la gestione delle funzioni.

Pierluigi MANTINI (UdC) ritiene che la questione posta dalla deputata Lanzillotta

sia seria. Rileva inoltre una contraddizione con la soppressione dei consorzi di funzione disposta con l'emendamento 19.10 del relatore approvato poco fa.

Il ministro Roberto CALDEROLI chiarisce che l'esercizio associato di funzioni da parte dei piccoli comuni sarà obbligatorio. Ricorda che all'articolo 8 del testo in esame è già stato approvato un emendamento che prevede che determinate funzioni fondamentali siano obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ad eccezione dei Comuni il cui territorio non è limitrofo a quello di altri Comuni. Aggiunge che il decreto-legge contenente la manovra finanziaria prevede, in modo del tutto coerente, che i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti esercitino le funzioni obbligatoriamente in modo associato e che la soglia scenda a 3.000 abitanti per i comuni facenti parte di comunità montane.

Fa inoltre presente che il Governo è disponibile a rivedere per l'Aula il parere sull'emendamento Zeller 26.3, compatibilmente con una verifica di carattere tecnico-finanziario.

La Commissione approva l'emendamento 28.10 del relatore.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che sull'emendamento Giovanelli 29.1 il parere è favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato nei termini di cui all'allegato (*vedi allegato 3*).

Oriano GIOVANELLI (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 29.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Giovanelli 29.1 (*nuova formulazione*), Lanzillotta 29.5 e Stasi 29.12.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che sull'emendamento Vanalli 29.15 il parere è favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato nei termini di cui all'allegato (*vedi allegato 3*).

Pierguido VANALLI (LNP) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 29.15.

La Commissione con distinte votazioni, approva gli emendamenti Vanalli 29.15 (*nuova formulazione*), Favia 30.13, Contento 31.2, nonché gli emendamenti 31.11 e 31.10 del relatore.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che sull'emendamento Bressa 32.1 il parere è favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato nei termini di cui all'allegato (*vedi allegato 3*).

Gianclaudio BRESSA (PD) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 32.1.

La Commissione approva l'emendamento Bressa 32.1 (*nuova formulazione*).

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, ricorda che è stato accantonato l'articolo 14. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 giugno 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo.

Atto n. 212.

(Rilievi alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 maggio 2010.

Gianclaudio BRESSA (PD) dichiara che il suo gruppo condivide la maggior parte dei rilievi preannunciati dalla relatrice nella relazione introduttiva. Ritiene però necessario che il Governo chiarisca le ragioni del mancato esercizio della delega per quanto attiene al controllo sulle elezioni politiche.

Roberto ZACCARIA (PD), riservandosi di intervenire nuovamente alla luce di quanto emergerà dalle audizioni che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di svolgere, osserva fin d'ora che lo schema in esame non corrisponde all'esigenza della ragionevole durata del processo amministrativo. Fa presente che la delega prevedeva principi e criteri direttivi anche in questo senso e che c'è un pesantissimo arretrato degli uffici giudiziari.

Pierluigi MANTINI (UdC) sottolinea che lo schema in esame presenta numerosissimi scostamenti rispetto alla delega ed ha inoltre provocato la delusione degli operatori del settore per molte ragioni, tra cui la permanenza di una molteplicità di riti speciali, compreso quello sugli appalti, la scomparsa delle azioni di accertamento, e così via. Affinché questa non si trasformi in un'occasione perduta, occorre che il Parlamento esprima un parere efficace e incisivo che segnali tutti i problemi rimasti aperti. Preannuncia che, nel caso in cui non si raggiunga una piena convergenza di orientamenti con la relatrice, il suo gruppo presenterà una proposta di rilievi alternativa.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, esprime l'auspicio che non si arrivi alla presentazione di proposte di rilievi alternative e assicura la sua piena disponibilità ad un lavoro condiviso in vista del miglioramento del testo. I rilievi che ha preannunciato nella sua relazione introduttiva attengono in modo specifico ai profili di competenza della Commissione, ma si potrà valutare insieme se far riferimento anche ad altri profili. Per quanto riguarda la delusione degli operatori del settore, rileva che alcuni ne hanno

espressa ed altri no: ad esempio, i magistrati del Consiglio di Stato, ascoltati in audizione dalla Commissione di merito, non hanno espresso forti riserve sul testo.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed

il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002, e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007.

Esame emendamenti C. 3447 Governo, approvato dal Senato.

ATTI COMUNITARI

Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). (COM (2010)61 def.).

ALLEGATO 1

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche
(nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, ed abb.)****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 799 Angela Napoli ed abb., recante « Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale »;

richiamato il proprio parere del 25 novembre 2009, sul precedente testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito;

richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale in cui si evidenzia come il nuovo quadro di riferimento sia « caratterizzato dall'inserimento nell'ambito della legislazione concorrente (...) anzitutto della materia della tutela della salute, assai più ampia rispetto alla precedente materia assistenza sanitaria ospedaliera » (sentenze n. 270 del 2005 e n. 181 del 2006) e che con la riforma del Titolo V della Costituzione il quadro delle competenze è stato profondamente rinnovato e in tale quadro le regioni possono esercitare le attribuzioni, di cui ritengano di essere titolate, approvando una propria disciplina legislativa anche sostitutiva a quella statale;

tenuto altresì conto delle sentenze n. 50/2005, n. 336/2005 e n. 237/2009, in cui la Corte costituzionale ha rilevato che « la nozione di « principio fondamentale », che costituisce il discrimine nelle materie di competenza legislativa concorrente tra attribuzioni statali e attribuzioni regionali, non ha e non può avere caratteri di rigidità e di universalità, perché le « ma-

terie » hanno diversi livelli di definizione che possono mutare nel tempo ed è il legislatore che opera le scelte che ritiene opportune, regolando ciascuna materia sulla base di criteri normativi essenziali che l'interprete deve valutare nella loro obiettività »;

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenze e della Corte Costituzionale n. 422/2006, n. 371/2008 e n. 50/2007), è in particolare ascrivibile alla materia « tutela della salute » la disciplina della nomina degli organi apicali di enti operanti in campo sanitario e quella dell'attività libero-professionale intramuraria del personale sanitario;

evidenziato che talune delle disposizioni recate dal testo – pur configurandosi come « principi fondamentali » e nonostante la titolarità degli interventi siano posti in capo alle regioni – intervengono su una materia rientrante nell'ambito della competenza concorrente tra lo Stato e le regioni con norme che appaiono, in parte, specifiche e di dettaglio;

richiamate, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), riguardante il collegio di direzione; all'articolo 3, comma 1, lettera b), che detta norme sui requisiti per l'accesso all'incarico di direttore generale e le modalità di valutazione di tali requisiti; all'articolo 4, relativo all'attribuzione di incarichi di studio, di struttura semplice e complessa ai dirigenti medici; all'articolo 6, comma 1, capoverso articolo 17-bis, comma 2, che interviene sull'organizzazione dipartimentale, materia che attiene alle competenze regionali;

considerato che l'articolo 13 dispone l'abrogazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992 relative al rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari; l'articolo 9, a sua volta, rimette alle regioni la disciplina dell'attività libero professionale dei dirigenti;

rilevato, quindi, che l'abrogazione della disciplina vigente disposta dall'articolo 13 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge, mentre la nuova disciplina entrerà in vigore solo con l'approvazione delle leggi regionali previste dall'articolo 9 e che appare, dunque, opportuno un coordinamento tra le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 13,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

appare necessario riformulare quali principi generali nell'ambito dei quali si

potrà esercitare la potestà legislativa concorrente delle regioni le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), all'articolo 3, comma 1, lettera b), all'articolo 4, all'articolo 6, comma 1, capoverso articolo 17-bis, comma 2, che pongono in capo alle regioni la titolarità dell'intervento, ma dettano poi disposizioni che appaiono, in una certa misura, di dettaglio;

e con la seguente osservazione:

appare opportuno prevedere un coordinamento tra l'articolo 13 – che dispone l'abrogazione a far data dall'entrata in vigore della legge della disciplina vigente in materia di rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari – e l'articolo 9 che stabilisce che la nuova disciplina in materia di attività libero professionale dei dirigenti entrerà in vigore solo con l'approvazione delle leggi regionali ivi previste.

ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo (Testo base C. 3400 Pianetta e abb.)

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 3400 Pianetta ed abb., recante « Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia

« politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali (testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 15.

Sopprimerlo.

15. 1. Tassone, Mantini, Mannino, Ciccanti, Bosi, Ria.

ART 16.

Sopprimerlo.

16. 10. Il Relatore.

ART 17.

Al comma 1, sostituire le parole: dall'anno 2010 con le seguenti: dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17. 20. Il Relatore.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, alle comunità isolate o di arcipelago di cui all'articolo 29 del Testo unico si estendono le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.

17. 21. Il Relatore.

ART 18.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: (Circoscrizioni di decentramento comunale);

b) sopprimere il comma 1;

c) al comma 2, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: delle circoscrizioni, effettuate in attuazione dell'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni,;

d) sopprimere il comma 3;

e) al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

1) sopprimere il primo periodo;

2) al secondo periodo, sopprimere le parole: di cui al primo periodo;

3) al terzo periodo, sostituire le parole: di cui al secondo periodo con le seguenti: delle circoscrizioni di decentramento; con le seguenti: è abrogato il comma 3.

18. 10. Il Relatore.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I comuni con più di 100.000 e meno di 250.000 abitanti ed i comuni capoluogo di provincia possono prevedere forme di consultazione e di partecipazione senza spese o oneri aggiuntivi.

18. 8. (nuova formulazione) Giovanelli, Bressa, Amici, Fontanelli, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

ART 19.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19.

(Soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali).

1. A decorrere dal 2011 e per tutti gli anni a seguire, nei singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, sono soppressi, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo, tutti i consorzi tra gli enti locali per l'esercizio di funzioni.

2. A decorrere dalla data di soppressione di ciascun consorzio cessano conseguentemente dalle proprie funzioni i relativi organi.

3. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di soppressione di ciascun consorzio, con assunzione da parte degli enti locali delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione degli enti locali ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale; in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

4. Sono esclusi dalla soppressione di cui al comma 1 i consorzi che al 1° gennaio 2010 gestivano uno o più servizi ai sensi dell'articolo 31 del testo unico e successive modificazioni. Sono altresì esclusi dalla soppressione i bacini imbrikeri montani.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 3, per i consorzi che non sono costituiti esclusivamente da enti locali, le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, possono conferire con propria legge le funzioni già spettanti ai consorzi soppressi, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le regioni disciplinano gli effetti conseguenti alla soppressione dei consorzi con riguardo al trasferimento e alla ripartizione dei beni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di soppressione di ciascun consorzio. In base a quanto disposto dalla legge regionale ai sensi del presente comma, i Comuni, le Province o le Regioni succedono ai consorzi soppressi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, e in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

6. Le riduzioni di spesa conseguenti all'attuazione del presente articolo confluiscono nel fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, come integrato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168.

Conseguentemente, all'articolo 31, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. È abrogato l'articolo 2, comma 186, lettera e), secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dal decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, come convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2010, modificato dalla legge di conversione n. 42 del 2010, le parole: « b), c) ed e) » sono sostituite dalle seguenti: « b) e c) ».

19. 10. Il relatore.

ART. 20.

Sopprimerlo.

20. 10. Il Relatore.

ART. 21.

Sopprimerlo.

21. 10. Il Relatore.

ART. 22.

Sopprimerlo.

22. 10. Il Relatore.

ART. 23.

Sopprimerlo.

23. 10. Il Relatore.

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

ART. 23-bis.

*(Uffici di diretta collaborazione
in ambito regionale).*

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali i Presidenti delle Regioni possono avvalersi della diretta collaborazione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, collocati, previo loro consenso, obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti. Il collocamento fuori ruolo di cui al primo periodo determina l'indisponibilità del relativo posto nell'ambito delle dotazioni organiche delle ammini-

strazioni di provenienza fino al termine del rispettivo incarico. In ogni regione i detti incarichi di collaborazione possono essere conferiti entro il limite massimo di un'unità per ciascuna categoria di personale. Il servizio svolto nell'espletamento dell'incarico è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

23. 01. Il Governo.

ART. 24.

Al comma 1, lettera b), capoverso a-bis), premettere le seguenti parole: controllo sulle.

24. 3. *(nuova formulazione)* Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso b-bis) con il seguente:

b-bis) nomina degli organismi indipendenti di valutazione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il comma 3 dell'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente: « 3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica e conclusiva dell'attuazione delle linee programmatiche di cui all'articolo 46, comma 3. »

24. 1. *(parte approvata)* Giovanelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

ART. 28.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sostituire le parole: 65.000 abitanti con le seguenti: 100.000 abitanti;

alla lettera b), sostituire le parole: 65.000 abitanti, ovunque ricorrano, con le seguenti: 100.000 abitanti.

28. 10. Il relatore.

ART. 29.

Al comma 1, capoverso «ART. 147», sostituire la lettera b) con la seguente:

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi, azioni realizzate, risorse impiegate, costi e risultati;

Conseguentemente,

al medesimo capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili dei servizi, le unità di controllo, laddove istituite;

al medesimo capoverso, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

5. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell'esercizio del controllo

collaborativo sulla gestione degli enti locali verificano il funzionamento dei controlli interni ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131. A tal fine il sindaco o il presidente della provincia, con il supporto del direttore generale, quando presente, o il segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sull'efficacia e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, seguendo gli indirizzi emanati in merito dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti. Il referto è altresì inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale;

al capoverso articolo 147-bis sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili di settore, ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione;

sostituire i capoversi articolo 147-quinquies e articolo 147-sexies con i seguenti:

ART. 147-quinquies.

(Controllo degli equilibri finanziari).

1. Il controllo degli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo degli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente, ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle norme

che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

3. il controllo degli equilibri finanziari valuta anche l'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni negli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente.

ART. 147-*sexies*.

(Controlli sugli organismi gestionali).

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sugli organismi gestionali partecipati dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, i cui dirigenti ne assumono la responsabilità,

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere, l'organismo partecipato secondo standard qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e l'organismo partecipato, la situazione organizzativa, gestionale e contabile delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Gli atti istitutivi delle Società partecipate prevedono obbligatoriamente modalità per l'efficace e tempestivo accesso alle informazioni di cui al primo capoverso da parte degli enti titolari di quote minoritarie al fine di consentire un'adeguata e tempestiva informazione ai cittadini sull'organizzazione e sulla qualità dei servizi.

3. Il sistema dei controlli di cui al comma 1 dovrà prevedere il monitoraggio periodico sull'andamento degli organismi gestionali, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate

sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica.

29. 1. *(nuova formulazione)* Causi, Giovannelli, Bressa, Amici, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Fontanelli, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

Al comma 1, capoverso ART. 49, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ove la Giunta o il consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui ai precedenti commi devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

29. 5. Lanzillotta.

Al comma 2, capoverso ART. 147-bis, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al consiglio comunale.

29. 12. Stasi.

Al comma 2, capoverso ART. 147-ter, sostituire le parole: l'ente locale con le seguenti: l'ente locale con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ente locale con popolazione superiore a 5.000 abitanti può esercitare in forma associata la funzione di controllo strategico.

29. 15. *(nuova formulazione)* Vanalli.

ART. 30.

Al comma 3, lettera a), numero 5), aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto della disciplina statale vigente in materia.

30. 13. Favia, Donadi, Borghesi.

ART. 31.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) all'articolo 70, comma 1, del testo unico, le parole: « consigliere comunale » sono sostituite dalle seguenti: « assessore o consigliere comunale ».

31. 2. Contento.

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

n-bis) all'articolo 108, il comma 4 è abrogato;.

31. 11. Il relatore.

n-bis) all'articolo 127, comma 2, le parole: « comunale o » sono soppresse;

31. 10. Il relatore.

ART. 32.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di garantire ai comuni e alle province ricomprese in ciascuna regione a statuto speciale il riconoscimento delle funzioni fondamentali di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adeguarsi a quanto stabilito dalla presente legge in armonia con i rispettivi statuti, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

32. 1. *(nuova formulazione)* Bressa, Giovanelli, Amici, Fontanelli, Lo Moro, Zaccaria, Bordo, D'Antona, Ferrari, Giachetti, Minniti, Naccarato, Pollastrini, Vassallo, Graziano.

ALLEGATO 4

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali (testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani).

NUOVO EMENDAMENTO DEL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione della soppressione di province in base all'entità della popolazione di riferimento, all'estensione del territorio di ciascuna provincia e al rapporto tra la popolazione e l'estensione del territorio e tenendo conto della peculiarità dei territori montani, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione; previsione che il territorio di ciascuna provincia abbia un'estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta e tale da realizzare le maggiori economie di scala;

b) previsione che l'entità della popolazione di riferimento di cui alla lettera *a)* non possa in ogni caso essere inferiore ai

200.000 abitanti, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica relativi all'anno 2009;

c) conseguente revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato;

d) previsione che la razionalizzazione di cui al presente articolo avvenga nel rispetto dell'articolo 133 della Costituzione;

e) attribuzione a una o più province contigue nell'ambito della stessa regione delle funzioni e delle corrispondenti risorse umane e strumentali della provincia da sopprimere;

f) individuazione di una disciplina transitoria che assicuri la continuità dell'azione amministrativa e dei servizi ai cittadini ».

14. 50. Il relatore.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professore Paolo Salvatore, Presidente del Consiglio di Stato, del professore Pasquale de Lise, Presidente aggiunto del Consiglio di Stato e coordinatore della Commissione speciale presso il Consiglio di Stato per la redazione del « Codice del processo amministrativo » e del professore Giorgio Costantino, ordinario di diritto processuale civile presso l'Università degli studi « Roma tre », nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo (Atto n. 212)	33
Audizione di rappresentanti del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, dell'avvocato Gianluigi Pellegrino, componente della Commissione speciale presso il Consiglio di Stato per la redazione del « Codice del processo amministrativo », e del professore Aldo Travi, ordinario di diritto amministrativo presso l'Università Cattolica di Milano, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo (Atto n. 212)	33

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 3 giugno 2010.

Audizione del professore Paolo Salvatore, Presidente del Consiglio di Stato, del professore Pasquale de Lise, Presidente aggiunto del Consiglio di Stato e coordinatore della Commissione speciale presso il Consiglio di Stato per la redazione del « Codice del processo amministrativo » e del professore Giorgio Costantino, ordinario di diritto processuale civile presso l'Università degli studi « Roma tre », nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo (Atto n. 212).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.15 alle 10.40.

Audizione di rappresentanti del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, dell'avvocato Gianluigi Pellegrino, componente della Commissione speciale presso il Consiglio di Stato per la redazione del « Codice del processo amministrativo », e del professore Aldo Travi, ordinario di diritto amministrativo presso l'Università Cattolica di Milano, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo (Atto n. 212).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.10.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Un piano d'azione in dodici punti a sostegno degli obiettivi di sviluppo del millennio (COM(2010)159 def.) (*Esame istruttorio e rinvio*) 34

SEDE CONSULTIVA:

DL. 67/2010: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. C. 3505 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) . 39

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) 40

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 41

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 40

COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO

Giovedì 3 giugno 2010. — Presidenza del presidente Enrico PIANETTA.

La seduta comincia alle 9.15.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Un piano d'azione in dodici punti a sostegno degli obiettivi di sviluppo del millennio. (COM(2010)159 def.)

(Esame istruttorio e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame istruttorio del provvedimento.

Mario BARBI (PD), *relatore*, illustra la Comunicazione in titolo, di cui sottolinea

la rilevanza anche per i quesiti che essa pone. Sottolinea che con essa la Commissione traccia infatti un bilancio della situazione a circa dieci anni dalla fissazione degli Obiettivi del Millennio e a cinque anni dalla scadenza del 2015. Il documento si caratterizza, sul piano politico, innanzitutto in quanto conferma e rafforza l'impegno dell'Unione europea per il raggiungimento degli Obiettivi del Millennio e per l'approccio concreto, finalizzato ad un'azione incisiva dell'Europa, all'appuntamento della Riunione ad alto livello sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, che si terrà dal 20 al 22 settembre 2010 a New York, a margine della settimana inaugurale dei lavori dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ritiene centrale per l'impianto della Comunicazione il quadro fattuale di base, relativo al miliardo e quattrocento milioni di persone che ancora vivono in condizioni di estrema po-

vertà, il 51 per cento delle quali nell'Africa subsahariana, e al sesto della popolazione mondiale che vive in condizioni di malnutrizione. Il documento segnala, inoltre, che nell'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale, il 2010, sono stati mancati gli obiettivi intermedi nella lotta contro la povertà estrema e la fame, nonché per la riduzione della mortalità materna e infantile e le prospettive di accesso alle strutture igienico-sanitarie. Si tratta di tematiche che il Comitato non ha ancora adeguatamente approfondito e su cui sarebbe opportuno provvedere entro la conclusione dell'indagine conoscitiva con un'integrazione di attività istruttoria.

Fa presente che l'esame istruttorio della Comunicazione si svolge a pochi giorni di distanza dalla prossima riunione del Consiglio europeo, prevista per il prossimo 16 giugno a Bruxelles, nella cui agenda figura la definizione della posizione dell'Unione europea alla citata Riunione ad alto livello e che la Commissione Sviluppo del Parlamento europeo ha elaborato una proposta di risoluzione da sottoporre al *plenum* su «I progressi nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio: bilancio intermedio in vista della riunione di alto livello delle Nazioni Unite di settembre 2010». Tutto questo serve a testimoniare l'importanza di un approccio coerente tra i diversi livelli, nazionale e comunitario, come la stessa Comunicazione promuove con determinazione. Procedo nella direzione di una cooperazione internazionale rafforzata l'impegno dell'Unione europea a svolgere un ruolo di sensibilizzazione e di promozione del dialogo, prima e dopo la riunione plenaria ad alto livello dell'ONU, con i partner chiave e strategici in sede di G8/G20 o in consessi quali la Conferenza sullo sviluppo nell'ambito del vertice Asia-Europa, già svolta a fine maggio 2010, o e il terzo vertice Africa-UE che si terrà in novembre.

Anche alla luce delle novità introdotte con la Strategia 2020 e con il Trattato di Lisbona e la conseguente inaugurazione di una nuova fase nelle politiche di sviluppo dell'Unione europea, la Commissione ha

dunque sviluppato nel documento in esame una proposta operativa, articolata in dodici punti, per rispondere all'appello lanciato dagli organizzatori del Summit di New York ai fini della predisposizione di proposte concrete, volte ad accelerare la realizzazione degli Otto Obiettivi del Millennio entro il 2015.

Sottolinea che sul piano politico la Comunicazione si caratterizza per la definizione di un impegno rafforzato da parte dell'Unione europea e assistito da un percorso credibile, fatto di misure finanziarie che pur risentendo della difficile fase congiunturale non smentiscono l'impegno dell'Europa a destinare lo 0,7 per cento del reddito nazionale lordo agli aiuti pubblici allo sviluppo entro il 2015. Nel confermare l'obbligazione assunta nei confronti della comunità internazionale, la Commissione fissa parametri quantitativi che assolvono ad una conseguente funzione di orientamento e persuasione nei confronti degli Stati membri.

Quanto alle dodici proposte operative, osserva che esse possono essere suddivise in due gruppi, essendo, a suo avviso, le prime quattro relative alla fissazione dei compiti che incombono sull'Unione europea in tema di aiuti pubblici allo sviluppo e alla necessità di un coordinamento interno, mentre le ulteriori proposte sembrerebbero riguardare aspetti di contesto più generale. È importante sottolineare che le iniziative europee convergono nel confermare quanto dichiara la parte in premessa della Comunicazione, relativamente ad un approccio allo sviluppo basato sui diritti umani, quale cifra del contributo europeo nel quadro della comunità internazionale.

Passando alle dodici proposte della Commissione, rileva che la prima riguarda le questioni annesse all'Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) con la fissazione di proposte per l'equa ripartizione degli oneri tra i donatori internazionali – compresi quelli emergenti – al fine di portare il «livello di ambizione» al livello europeo; nonché la definizione di piani d'azione annuali, realistici e verificabili, da pubblicare prima di settembre 2010, con l'indi-

cazione della spesa prevista per gli APS per l'esercizio finanziario successivo nonché le stime per gli anni restanti fino al 2015. Su tale punto non è chiaro se tali piani d'azione riguardino i soli Paesi membri dell'Unione e non anche i Paesi riceventi. Un'ulteriore proposta attiene al rafforzamento del meccanismo di responsabilità dell'Ue con una « revisione tra pari degli APS » a livello di UE e un ruolo di controllo dei risultati da parte del Consiglio europeo; infine, interventi nelle legislazioni nazionali per la fissazione di obiettivi in materia di APS, sulla base dell'esperienza del Belgio o del Regno Unito.

La seconda questione riguarda l'efficacia degli aiuti. Le proposte per incrementare l'efficacia degli aiuti, da cui potrebbero derivare incrementi di efficienza dell'ordine di 3 e 6 miliardi di euro l'anno, concernono il coordinamento della programmazione nazionale ed europea al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni; l'elaborazione di documenti strategici nazionali e programmi pluriennali a livello europeo, analogamente a quanto fatto dall'UE per Haiti; operare un'efficiente divisione dei compiti tra i Paesi, donatori e riceventi; incoraggiare altri donatori – compresi quelli emergenti – ad attuare l'agenda sull'efficacia degli aiuti.

Il terzo punto del Piano riguarda gli Stati « fragili » e i Paesi più in ritardo nella realizzazione degli Obiettivi. L'Unione europea deve essere attiva in tutti i PVS, ma deve intervenire in via prioritaria nei paesi in cui occorre compiere i progressi maggiori e nei Paesi « orfani degli aiuti ». Rispetto a questo segmento di Paesi le proposte europee riguarderanno meccanismi di coordinamento sul modello Haiti; una revisione intermedia dei programmi ACP del 2010 e l'aumento delle assegnazioni nazionali per il periodo 2011-2013 in Afghanistan e in Pakistan.

Il quarto punto concerne il miglioramento dell'impatto delle politiche nei settori chiave. La Comunicazione individua azioni concrete relativamente ai settori chiave dell'istruzione e della salute, prevedendo la compilazione per settembre di

una lista di Paesi prioritari. Per la salute, si indica una maggiore partecipazione politica e finanziaria dell'UE al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria e all'Alleanza globale per i vaccini e l'immunizzazione. Sulla sicurezza alimentare, l'Unione persegue politiche nazionali e regionali sostenibili (anche attraverso un aumento del contributo finanziario a favore del programma globale di sviluppo agricolo dell'Africa e un'applicazione accelerata degli orientamenti di politica fondiaria in Africa) e promuovendo una migliore integrazione della nutrizione nelle politiche di sviluppo, in particolare nell'Asia meridionale.

Il quinto punto è relativo al rafforzamento della titolarità. Il documento sottolinea che, come principio generale, l'UE e gli Stati membri devono sempre utilizzare come prima opzione le strategie e i sistemi dei paesi *partner* al fine di rafforzare la titolarità nazionale, ricorrendo al sostegno al bilancio e a programmi del tipo contratto. In tema di *governance* l'Unione si impegna per promuovere la titolarità degli OSM nei paesi *partner*, soprattutto in Africa, e il riconoscimento della dimensione culturale del processo di sviluppo. Tale titolarità è supportata mediante la produzione di dati statistici di qualità per controllare i progressi compiuti a livello nazionale e anche per stimolare la responsabilità pubblica, fornire la base per politiche e processi decisionali razionali, nonché per la gestione macroeconomica e la distribuzione efficace delle risorse.

Il sesto punto promuove la coerenza delle politiche per lo sviluppo. L'UE sostiene la realizzazione degli OSM anche prevedendo un maggiore sostegno a favore degli obiettivi di sviluppo nelle politiche in settori diversi da quello degli aiuti. Il programma di lavoro sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo definisce obiettivi e indicatori di progresso concreti per l'attuazione degli impegni UE sulla CPS trasversalmente a un'intera serie di politiche che hanno un'incidenza sulle cinque sfide

globali seguenti: commercio e finanza, cambiamento climatico, sicurezza alimentare, migrazione e sicurezza.

Il settimo punto individua lo strumento chiave dell'imposizione fiscale a fini di sviluppo. Al fine di incrementare considerevolmente il rapporto tra pressione fiscale e PIL dei paesi in via di sviluppo, l'UE deve rafforzare il sostegno alla creazione di sistemi fiscali e doganali sostenibili in questi Stati attraverso un approccio globale all'amministrazione e alle riforme fiscali e doganali. I paesi in via di sviluppo devono essere messi in grado di partecipare più efficacemente alla cooperazione internazionale in materia fiscale e doganale. Il miglioramento del gettito fiscale interno dovrebbe contribuire a colmare le lacune di finanziamento per gli OSM. Su questo terreno l'Unione propone di aumentare le capacità di mobilitazione del reddito interno dei paesi in via di sviluppo mediante le riforme e l'amministrazione in campo tributario migliorando la capacità delle amministrazioni doganali, sostenendo iniziative quali il piano d'azione per l'applicazione delle normative, la *governance* e il commercio nel settore forestale e l'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive. Inoltre, l'UE promuove la lotta all'evasione fiscale attraverso l'applicazione di norme internazionali, favorendo la conclusione e l'attuazione di accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale e, ove opportuno, delle convenzioni sulla doppia imposizione, l'adozione e l'attuazione degli orientamenti dell'OCSE in materia di prezzi di trasferimento nei paesi in via di sviluppo e le ricerche in corso sulla norma di rendicontazione (*reporting standard*) « paese per paese » per le multinazionali.

L'ottavo punto del Piano incoraggia l'integrazione regionale e gli scambi. L'UE sostiene politicamente e finanziariamente l'integrazione regionale nell'ambito delle sue relazioni esterne e la partecipazione agli scambi internazionali. L'UE continua pertanto a perseguire un'elaborazione delle regole del commercio internazionale compatibile con lo sviluppo e a sostenere la capacità dei paesi partner di parteci-

pare agli scambi globali e regionali, anche mediante la promozione degli accordi di partenariato economico. L'UE si impegna a offrire speciali preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo, tra cui l'accesso completamente libero al mercato dell'UE per tutti i prodotti provenienti dai paesi meno sviluppati, fuorché le armi, e garantendo comunque l'accesso ai medicinali per i paesi in via di sviluppo. Il documento ricorda che l'Unione ha rispettato l'impegno collettivo di destinare 2 miliardi di euro l'anno all'assistenza in materia commerciale ben prima della data prevista del 2010, avendo destinato nel solo 2008 oltre 10 miliardi di euro per aiuti al commercio, con un incremento molto significativo rispetto al 2007.

Su questo versante la proposta europea concerne l'aumento del sostegno allo sviluppo del settore privato, in particolare attraverso meccanismi quali lo strumento per gli investimenti ACP e il fondo fiduciario UE-Africa per le infrastrutture. Inoltre, nella revisione del mandato esterno della Banca europea per gli investimenti (BEI), si segnala il rafforzamento della capacità della BEI di sostenere gli obiettivi di sviluppo dell'UE e promuovere un'efficace combinazione di sovvenzioni e prestiti nei paesi terzi. Infine si fa riferimento alla conclusione del ciclo di Doha e al compimento di ulteriori progressi nell'erogazione degli aiuti al commercio, raggiungendo un accordo sui pacchetti regionali di aiuti al commercio per gli ACP entro la fine del 2010.

Il nono punto propone l'individuazione di meccanismi di finanziamento innovativi. Per erogare finanziamenti aggiuntivi in maniera prevedibile e stabile, la Commissione suggerisce di sfruttare appieno il potenziale offerto da meccanismi di finanziamento innovativi, basati su partenariati e mercati pubblico-privati, che nella proposta europea potrebbero essere meglio precisati.

Il decimo punto individua la leva della lotta al cambiamento climatico. L'UE si impegna a sostenere i paesi in via di sviluppo nell'adozione e attuazione di strategie di adattamento e/o mitigazione ade-

guate, agevolando l'accesso dei PVS a tecnologie a basse emissioni di carbonio e resilienti al clima rispettose dei diritti di proprietà intellettuale nonché rafforzando la loro base di conoscenza del cambiamento climatico e potenziando il proprio sostegno alle attività di ricerca correlate nei e coi paesi in via di sviluppo. L'Unione intende tenere fede all'impegno assunto dall'UE di versare annualmente 2,4 miliardi di euro per il periodo 2010-2012 a titolo di finanziamento rapido a favore dei paesi in via di sviluppo e garantire che tali fondi vengano programmati ed erogati conformemente all'agenda sull'efficacia degli aiuti.

L'undicesimo punto si concentra sul tema della fragilità e sicurezza quali presupposti per lo sviluppo a lungo termine. L'Unione europea propone un piano d'azione per le situazioni di fragilità e conflitto anche per integrare in modo più efficace gli obiettivi di sviluppo nella programmazione e attuazione delle operazioni di pace e stabilità.

Il dodicesimo punto riguarda l'architettura della *governance* globale. L'UE intende imprimere nuovo slancio alle attività svolte nell'ambito di vari forum internazionali, tra cui il G20, al fine di riformare la *governance* globale. Su questo tema le proposte della Commissione riguardano essenzialmente il rilancio del processo di riforma dell'ONU, nell'intento di razionalizzare progressivamente il funzionamento delle agenzie e di ridurre il numero; inoltre, la garanzia di un'applicazione rapida e adeguata dell'incremento della percentuale di azioni con diritto di voto dei paesi in via di sviluppo e dei paesi in transizione all'interno della Banca mondiale e dell'FMI.

Alla luce di quanto esposto, formula tre proposte di lavoro per il prosieguo dell'attività del Comitato. La prima riguarda la individuazione dei soggetti competenti a dare attuazione, ai diversi livelli, alle proposte della Commissione, la quale non ha provveduto a fare chiarezza anche alla luce delle novità introdotte dal Trattato di Lisbona. Una seconda proposta riguarda la verifica e il rafforzamento della volontà

dell'Italia a tenere fede agli impegni finanziari assunti nelle sedi internazionali. In ultima analisi, il Comitato potrebbe procedere ad approfondimenti circa gli strumenti finanziari innovativi, cui rinvia la Comunicazione, tenendo conto dei prossimi appuntamenti del G20 e delle nuove proposte in tema di tassazione delle transazioni finanziarie internazionali.

Enrico PIANETTA, *presidente*, ricorda che a conclusione dell'esame del documento in titolo, il Comitato potrà sottoporre alla Commissione l'eventualità di adottare un documento finale, a norma del comma 2 dell'articolo 127 del Regolamento. Nel ritenere che le questioni sollevate dal relatore meritino una riflessione più ampia, eventualmente con il coinvolgimento dell'intera Commissione, osserva che il tema della quantità degli aiuti e della loro efficacia rappresenti l'aspetto cruciale della discussione sul futuro delle politiche europee e nazionali per lo sviluppo, anche in vista del Forum mondiale sull'efficacia degli aiuti, che avrà luogo a Seul nel 2011.

Francesco TEMPESTINI (PD) si associa alle valutazioni del relatore e ritiene opportuno, in linea con quanto prospettato dal presidente Pianetta, che i temi affrontati possano essere trattati nella sede della Commissione plenaria, data la loro particolare rilevanza.

Enrico PIANETTA, *presidente*, alla luce del dibattito odierno, propone che il Comitato proceda alla definizione di un documento da sottoporre alla valutazione della Commissione, anche in previsione della conclusione dei lavori dell'indagine conoscitiva sugli Obiettivi del Millennio, il cui termine di scadenza è fissato al 31 ottobre prossimo ma che potrà concludersi anche prima della Riunione ad alto livello, prevista alla fine del prossimo mese di settembre a New York. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame istruttorio ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 giugno 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.

DL. 67/2010: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro.

C. 3505 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, illustra il provvedimento in titolo, osservando che esso disciplina la partecipazione dell'Italia al programma triennale di sostegno finanziario alla Grecia deciso in sede europea al fine di salvaguardare la stabilità finanziaria dell'euro. Segnala che l'articolo 1 indica il massimale di 14 miliardi e 800 milioni di euro per la quota a carico dell'Italia sul totale del prestito di 80 miliardi. Si prevede l'emissione di titoli di Stato a medio-lungo termine, naturalmente andando oltre i limiti stabiliti nella manovra finanziaria dello scorso anno. Il preambolo del decreto-legge individua la base giuridica dell'intervento nel principio generale dell'Unione europea sulla coesione economica, sociale e territoriale, nonché sulla solidarietà tra gli Stati membri. Fa quindi diretto riferimento alla Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo, formulata a Bruxelles il 25 marzo 2010 ed alle decisioni dell'Eurogruppo dell'11 aprile e del 2 maggio scorsi.

Essendo stato adottato dal Consiglio dei ministri il 7 maggio, pur recando la data del 10 maggio, sottolinea che il decreto-legge non menziona gli accordi intervenuti a Bruxelles l'8 maggio, vale a dire l'*Inter-creditor Agreement* ed il *Loan Facility Agreement*. Per questa ragione, nel corso

dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, nell'imminenza del voto finale, si è inteso colmare tale lacuna inserendo nell'articolo unico del disegno di legge di conversione l'ordine di esecuzione dei due predetti accordi, che peraltro fanno espressamente riferimento al completamento delle procedure autorizzative nazionali come requisito per l'assunzione formale dell'impegno finanziario. Tale inserimento, che ha comportato l'assegnazione in sede consultiva a questa Commissione nella modalità del cosiddetto parere « rinforzato », solleva una serie di questioni giuridiche che, pur nella piena condivisione del merito, debbono essere attentamente esaminate in questa sede. In primo luogo, il disegno di legge di conversione non dovrebbe contenere altra clausola che appunto quella di conversione. L'ordine di esecuzione in via legislativa dovrebbe essere preceduto o tutt'al più seguito, in via di sanatoria, dall'autorizzazione alla ratifica, sempre in forma legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione. Gli accordi in questione, pur trattati allo stesso modo nel testo trasmesso dal Senato, hanno natura diversa essendo solo il primo firmato dai rappresentanti dei Governi dell'Eurogruppo, mentre il secondo ne costituisce un'attuazione ed è sottoscritto in loro nome dalla Commissione europea. La natura giuridica dei predetti accordi non appare equiparabile agli accordi internazionali puri e semplici, dal momento che essi si situano nell'ambito dell'Unione economica e monetaria. Altri grandi paesi, come la Francia e la Germania, hanno incorporato in atti legislativi gli impegni assunti, ma non hanno sottoposto né a ratifica né a ordine di esecuzione gli accordi dell'8 maggio. Infine, in prima approssimazione, è da ritenere impropria la formula adottata dell'ordine di esecuzione che andrebbe intesa in senso « atecnico » e preferibilmente corretta.

Alla luce di tali considerazioni, rileva che occorre pervenire ad una soluzione che contempererà la celerità dell'*iter* del provvedimento e la coerenza dell'ordinamento giuridico che in questa materia

investe aspetti di rilievo costituzionale. Sarà quindi utile un confronto anche con gli orientamenti che emergeranno in seno al Comitato per la legislazione ed alla Commissione Affari costituzionali.

Confida che utili indicazioni potranno venire dagli interventi dei gruppi e dai chiarimenti del Governo, da cui sarebbe utile avere elementi comparativi sulla ricezione da parte degli altri Paesi dell'Eurogruppo.

Chiede altresì al Governo informazioni anche sui mezzi di copertura degli ulteriori impegni assunti a tutela dell'euro che, non riguardando esclusivamente la Grecia, non sono menzionati nel presente provvedimento. Si riferisce al maxi-piano di 750 miliardi di euro (di cui 440 a carico degli Stati membri) a fronte del quale, ad esempio, risulta che la Francia abbia già disposto in via legislativa un'autorizzazione ad impegnare sino a 111 miliardi. Ritiene che su quest'ultima questione sarebbe dirimente un chiarimento da parte di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI condivide l'opportunità che la modifica apportata al Senato e relativa alla previsione di un ordine di esecuzione costituisca oggetto di approfondimento da parte della Commissione e del Comitato per la legislazione. Fa presente infatti che sul piano tecnico gli accordi raggiunti tra i partner europei rappresentano, in alternativa, accordi internazionali e dunque, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, devono essere sottoposti a ratifica, oppure costituiscono atti comunitari *sui generis* non sottoposti ad uno specifico iter di approvazione. Nel segnalare che i maggiori Paesi europei hanno optato per la seconda ipotesi, provvedendo ad approvare norme ordinarie senza fare ricorso allo strumento della ratifica di accordi internazionali, auspica la presentazione presso questo ramo del Parlamento di un atto di indirizzo avente carattere interpretativo e utile a fornire un orientamento anche in futuro. Quanto agli aspetti di carattere finanziario, condivide l'opportunità che

essi siano affrontati presso la Commissione di merito e in stretta collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Francesco TEMPESTINI (PD), alla luce delle articolate considerazioni del relatore e del rappresentante del Governo, ritiene opportuno che la Commissione disponga di adeguati tempi per svolgere i doverosi approfondimenti tecnici e di merito.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento.

C. 2350, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 maggio scorso.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, illustra la proposta di parere con una condizione (*vedi allegato*).

Francesco TEMPESTINI (PD) e Margherita BONIVER (PdL) preannunciano il proprio voto di astensione sulla proposta di parere, illustrata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato
e di dichiarazioni anticipate di trattamento.
(C. 2350, approvato dal Senato, e abb.).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (affari esteri e comunitari),

esaminato, limitatamente alle parti di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2350, recante Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento, come risultante dall'esame degli emendamenti approvati presso la Commissione di merito;

valutato il dettato della norma di cui al comma 5 dell'articolo 3, con particolare riferimento all'opportunità della menzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con

Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge n. 18 del 3 marzo 2009;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) con riferimento all'articolo 3, comma 5, sopprimere le parole: « Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « <i>Intercreditor Agreement</i> » e dell'accordo denominato « <i>Loan Facility Agreement</i> » stipulati in data 8 maggio 2010. C. 3505 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	43
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. C. 3007 e abb-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione – Parere su emendamenti</i>)	46
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3402-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione – Parere su emendamenti</i>) ...	49

SEDE REFERENTE:

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « <i>Intercreditor Agreement</i> » e dell'accordo denominato « <i>Loan Facility Agreement</i> » stipulati in data 8 maggio 2010. C. 3505 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	51
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di organizzazione del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 799 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	51
Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta. C. 3333 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	57

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	58
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive. Atto n. 207 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-i, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	59
Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali. Atto n. 213 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	60

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde Spa e Tangenziale esterna di Milano Spa. Atto n. 206 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 10.10.

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato «*Intercreditor Agreement*» e dell'accordo denominato «*Loan Facility Agreement*» stipulati in data 8 maggio 2010. C. 3505 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, approvato dal Senato della Repubblica, che intende disciplinare le procedure attraverso le quali l'Italia provvede alla erogazione dei prestiti da accordare alla Grecia a fronte dell'aggravarsi della crisi finanziaria in quel Paese e del rischio di ripercussioni sull'intera area euro.

Per quanto attiene, più specificamente, al contenuto del decreto-legge, ricorda che l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento in esame, specificando che le disposizioni da esso recate si applicano ai prestiti bilaterali alla Grecia che verranno posti in essere nell'ambito del programma triennale di sostegno finanziario, definito ai sensi della Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'Unione europea, facenti parte dell'area euro, assunta a Bruxelles il 25 marzo 2010 e delle conse-

guenti decisioni dell'Eurogruppo adottate l'11 aprile e il 2 maggio 2010. Fa presente, inoltre, che l'articolo 2 disciplina la procedura di concessione dei prestiti in favore della Grecia. Mentre l'articolo 3 individua i capitoli del bilancio dello Stato cui sono destinati rispettivamente i pagamenti in conto capitale e quelli in conto interessi da parte della Grecia a fronte dei prestiti considerati dal provvedimento in esame. In particolare, osserva che l'articolo prevede che i rimborsi del capitale derivanti dalle operazioni di prestito siano versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Fa presente, infine, che l'articolo 4 stabilisce che i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che dispongono l'erogazione dei prestiti in favore della Grecia sono comunicati al Parlamento e alla Corte dei conti entro 15 giorni dall'adozione, disponendo che il Ministro dell'economia e delle finanze debba riferire al Parlamento in seguito all'erogazione di ciascun prestito alla Grecia.

Nel rinviare integralmente alla documentazione predisposta dagli uffici per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, ritiene utile svolgere alcune considerazioni di carattere generale sulla situazione economica e finanziaria che il provvedimento intende fronteggiare. Al riguardo, osserva come i dati disponibili dimostrino come non sia stata la speculazione a determinare la crisi della Grecia, ma come quel Paese abbia fatto una sorta di speculazione negativa su se stesso. Ritiene, infatti, che, al di là delle responsabilità degli Esecutivi che si sono succeduti nell'ultimo decennio, la situazione della Grecia si sia determinata anche in ragione della scarsa efficienza dei sistemi di controllo sulla finanza pubblica, nonché della scarsa trasparenza

e credibilità delle istituzioni finanziarie. In proposito, ricorda come il ministro Tremonti nell'informativa alla Camera dei deputati del 6 maggio scorso sulla situazione della Grecia abbia giustamente evidenziato che « non è questa una seconda crisi che è arrivata. È solo la stessa crisi che è continuata e si è trasformata, passando dai debiti privati ai debiti pubblici, e così, scalandosi su scala globale ». Richiamando la storia recente della finanza pubblica greca, ricorda che dal 2004 quel Paese è sottoposto alle procedure di *deficit* eccessivo previste dal Patto di stabilità e crescita e che già nel 2005 Eurostat ha denunciato che i dati della Grecia non erano attendibili. Ricorda, poi, che la crisi è continuata nel 2008 ed è sfociata nel 2009 in una rideterminazione del *deficit*, che portato il rapporto tra deficit e prodotto interno lordo dal 3 al 13 per cento. Osserva, poi, come sull'asse del tempo, la crisi greca si sia accelerata dopo le elezioni politiche del 4 ottobre 2009: il 19 ottobre il Ministro del tesoro informa che il debito salirà al 120 per cento del prodotto interno lordo; il 5 novembre il Primo ministro geoco annuncia un bilancio di austerità volto a salvare il Paese dal fallimento e il 10 dicembre il caso Grecia arriva al Consiglio europeo. All'inizio del 2010 i mercati hanno reagito producendo instabilità e volatilità. In questo scenario, è cresciuta la consapevolezza della necessità di un intervento dell'Europa e il 25 marzo scorso Capi di Stato e di Governo dell'area euro hanno concordato in ordine alla necessità di salvaguardia della stabilità sistemica dell'area euro.

Nel sottolineare come la Grecia abbia elaborato dati di finanza pubblica non veritieri, rileva che anche molti Stati europei, e non solo loro, hanno fatto uso dei servizi delle grandi banche internazionali per confezionare dei prodotti derivati *ad hoc* al fine di coprire i buchi di bilancio e di creare prodotto interno lordo virtuale aggiuntivo per aggiustare i propri libri contabili. Ad esempio, segnala che nel 2001 *Goldman Sachs* ha acquistato il debito sanitario greco, men-

tre lo Stato greco, in cambio, ha acquistato uno strumento finanziario confezionato non come credito, ma come operazione monetaria. Nel sottolineare come tale prodotto derivato sia stato anche posto fuori bilancio, fa presente che, per pagare, la Grecia, ha concesso diritti di riscossione delle tasse aeroportuali o incassi delle lotterie per molti anni a venire, collocando sul mercato obbligazioni per 300 miliardi di dollari, 235 dei quali sono ora dovuti a istituzioni finanziarie europee. In questo contesto, nel 2005 la rivista *Euromoney* ha evocato il rischio delle « enronizzazione » dei conti pubblici europei, richiamando il famoso *crack* della principale azienda energetico-finanziaria americana, Enron.

Si tratta, a suo avviso, di un profilo meritevole di approfondimento, anche a livello interno, in quanto i derivati degli enti locali e regionali italiani, secondo una recentissima stima della Corte dei conti, ammontano a 35 miliardi di euro. Osserva, poi, che il debito pubblico della Grecia, al netto delle revisioni delle stime che si renderanno necessarie, è pari al 115,1 per cento del prodotto interno lordo di quel Paese, rilevando tuttavia che anche molti altri Paesi sono fortemente indebitati, in quanto il rapporto tra debito e PIL è pari in Italia al 115,8 per cento, in Belgio al 96,7 per cento, in Francia al 77,6 per cento e Germania al 73,2 per cento. Osserva, poi, che il prodotto interno della Grecia è inferiore al 30 per cento della media europea e il differenziale è dovuto prevalentemente alla scarsa produttività del lavoro, rilevando altresì come la quota parte degli occupati nel settore pubblico, che oscilla tra il 20 e il 25 per cento del totale, sia molto simile a quella italiana. Ritiene, poi, che sia ancor più allarmante il dato della quota delle retribuzioni dei lavoratori del settore pubblico sul totale del PIL, che è pari al 30-35 per cento.

Pur rilevando che il sistema bancario italiano è in possesso di titoli della Grecia in quantità decisamente minore di altri Paesi europei, come la Germania, osserva come da più parti si è evidenziato un rischio di tenuta per Portogallo, Irlanda,

Italia e Spagna, che, assieme alla Grecia, rappresenterebbero i cosiddetti PIIGS. In proposito, ritiene che se questi quattro Paesi non riuscissero a tamponare la crescita del debito ed onorare i titoli di debito pubblico, nell'arco di tre anni potrebbero essere costretti a chiedere l'intervento comunitario al pari della Grecia, con un costo che sarebbe, tuttavia, assai più elevato, pari a circa 1.300 miliardi di euro, dei quali circa 700 da destinare all'Italia sotto forma di prestito.

Con riferimento alle misure adottate, osserva che l'emissione di titoli del debito pubblico è resa appetibile dal tasso di interesse e che occorre considerare che gli Stati Uniti stanno inondando il mondo dei titoli del loro debito. In questo contesto, anche la sola emissione di titoli di vari Paesi europei rischia di creare tensioni nei mercati, in quanto la misura tendenzialmente produce l'innalzamento dei tassi di interesse da pagare sui titoli e di conseguenza aumenta il costo del debito. Per fermare questa spirale, al fine di evitare che diversi Paesi corrano un « rischio Grecia », si è reso necessario intervenire con due decreti-legge, uno, quello in esame, relativo all'adesione italiana all'accordo per il salvataggio della Grecia e l'altro, recentemente adottato dal Governo, contenente una manovra economica correttiva di almeno 27 miliardi di euro.

Con il decreto-legge in esame, l'Italia ha ratificato i due accordi raggiunti dai Governi dell'Unione europea l'11 aprile e il 2 maggio 2010, integrati il successivo 8 maggio da ulteriori decisioni, su parere concorde della Commissione europea e della Banca centrale europea. Nella riunione dell'11 aprile sono state definite le condizioni economiche dell'erogazione, sulla base delle quali, con la decisione del 2 maggio, il cosiddetto Eurogruppo ha concordato all'unanimità di attivare un programma triennale di prestiti bilaterali alla Grecia. In questo contesto, il decreto-legge in esame prevede concessione dei prestiti con atti del Ministro dell'economia e delle finanze per un importo massimo potenziale di 14,8 miliardi di euro nei tre anni, con una prima *tranche* di 5,5 miliardi. Il

pacchetto di finanziamenti europeo è accompagnato da significative correzioni di rotta nella gestione della finanza pubblica ellenica, che prevedono sia tagli di spesa, tra i quali segnala il contenimento degli stipendi dei dipendenti pubblici e l'innalzamento dell'età pensionabile, sia incrementi delle entrate, tra quali assumono particolare rilievo l'aumento dell'IVA e delle accise. Il percorso di rientro del *deficit* è ambizioso: solo per quest'anno la correzione del rapporto tra *deficit* e prodotto interno lordo in Grecia dovrebbe essere di circa 5 punti e tale rapporto attualmente pari al 14 per cento dovrebbe scendere sotto il 3 per cento nel 2014.

Quanto alle risorse da destinare ai prestiti bilaterali, sottolinea come esse siano reperite mediante le emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, non computati nel livello massimo di ricorso al mercato finanziario. L'ammontare del contributo di ciascun Paese è determinato sulla base della quota di partecipazione al capitale della Banca centrale europea, per l'Italia pari al 18,42 per cento. Nel suo complesso, il prestito concesso dall'Unione europea alla Grecia è di 80 miliardi di euro, ai quali si aggiungono i 30 miliardi del Fondo monetario internazionale. In casi di urgenza il Ministro dell'economia e delle finanze potrà far ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da coprire successivamente con emissione di titoli. Il tasso di interesse su tali prestiti, dedotta una commissione dello 0,5 per cento, è pari al 4,5 per cento per i primi tre anni e al 5,15 per cento negli anni successivi ed è un tasso sensibilmente più elevato rispetto a quello pagato per i titoli del debito pubblico emessi dal Tesoro e, pertanto, è istituito un capitolo in entrata nel quale riversare le maggiori entrate.

Antonio BORGHESI (IdV), pur rilevando che la Camera esamina il provvedimento in seconda lettura, ritiene necessario che, nel quadro dell'istruttoria legislativa, la Commissione effettuino opportuni approfondimenti di carattere tecnico sullo scenario complessivo che ha determinato l'adozione del decreto-legge,

provvedendo in particolare all'audizione di rappresentanti della Banca d'Italia. In proposito, ritiene, infatti, che sarebbe utile acquisire precise indicazioni in ordine al collocamento dei titoli del debito pubblico greco nel sistema bancario europeo, in quanto si apprende che gli istituti bancari di molti Paesi europei, e in particolare di Francia e Germania, detengono un ammontare significativo di tali titoli. In ogni caso, vista la portata dei provvedimenti, spesso molto incisivi, adottati nei diversi Paesi europei a seguito della crisi greca, sarebbe, a suo avviso, particolarmente utile valutare quali sarebbero state le conseguenze di un eventuale *default* dello Stato greco.

Pier Paolo BARETTA (PD), riservandosi di intervenire sul merito dei contenuti del decreto-legge nel prosieguo dell'esame preliminare del provvedimento, rileva come giustamente il relatore abbia sottolineato lo stretto collegamento esistente tra il decreto-legge in esame e la manovra correttiva recentemente adottata dall'Esecutivo, in quanto si pone l'esigenza di un esame del quadro della finanza pubblica nel suo complesso. In proposito, evidenzia, tuttavia, come l'esame di provvedimenti di urgenza di particolare rilievo economico e finanziario stia avvenendo al di fuori delle regole poste dalla legge n. 196 del 2009, come peraltro segnalato dal gruppo del Partito democratico ai presidenti di Camera e Senato, con lettere nelle quali si sottolinea l'esigenza di acquisire rapidamente la Nota di aggiornamento di cui all'articolo 9, comma 3, della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, in quanto il decreto-legge n. 78 del 2010 interviene in presenza di uno scostamento degli andamenti di finanza pubblica rispetto agli obiettivi fissati in sede programmatica. Ritiene, infatti, che, al di là di ogni considerazione, che attiene all'ambito delle valutazioni politiche, in ordine all'opportunità di non procedere in questa fase all'adozione di una manovra finanziaria e di rispettare il ciclo della programmazione delineato dalla nuova legge

di contabilità e finanza pubblica, la mancata presentazione di una Nota di aggiornamento non rappresenti una questione meramente formale, ma rivesta una grande importanza dal punto di vista sistematico, anche al fine di tutelare le prerogative parlamentari.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osservando come appaia opportuno approfondire i temi attinenti all'esigenza di acquisire la Nota di aggiornamento prevista dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica, fa presente che le decisioni in ordine allo svolgimento di eventuali audizioni potranno essere assunte dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato nel pomeriggio di oggi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 10.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 10.30.

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio.

C. 3007 e abb-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative in oggetto,

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, fa presente che il provvedimento, recante disposizioni in favore delle famiglie delle

vittime del disastro ferroviario di Viareggio, è stato esaminato, da ultimo, dalla Commissione bilancio nella seduta del 25 maggio 2010, ricordando come in quella occasione la Commissione ha espresso parere favorevole sul provvedimento, formulando alcune condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione ed una osservazione, che invitava la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere che, a seguito delle elargizioni previste dal provvedimento, lo Stato subentrasse, nei limiti dell'ammontare delle elargizioni stesse, nei diritti dei beneficiari sulle somme eventualmente ad essi corrisposte a titolo di risarcimento dei danni subiti. In proposito, rileva che la Commissione di merito ha modificato il testo recependo tutte le condizioni formulate dalla Commissione bilancio, ma non l'osservazione e che, pertanto, il testo all'esame dell'Assemblea non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, salva la opportunità di ribadire l'osservazione a suo tempo formulata.

Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, rileva che l'emendamento Velo 1.10 autorizza la spesa di 7,4 milioni di euro per l'anno 2011 per il completamento degli interventi di ricostruzione e per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione dopo il disastro, disponendo che al relativo onere si provveda mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 225 del 1992 in materia di investimenti della protezione civile, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2010. A tale proposito, ricorda che una copertura analoga era già prevista, per l'anno 2010, dal testo del provvedimento già esaminato dalla Commissione bilancio e che in quella occasione il Governo ha chiarito come le risorse delle quali è previsto l'utilizzo siano già preordinate, sulla base della legislazione vigente, al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti nei precedenti esercizi finanziari.

Osserva, poi, che l'emendamento Monai 1.11 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2011 per il completamento degli interventi di ricostruzione e per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione dopo il disastro, disponendo che al relativo onere si provveda mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'addizione sull'aliquota dell'imposta sul reddito delle società del settore energetico di cui all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008. Fa presente, anche, che l'emendamento Monai 1.12 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2011 per il completamento degli interventi di ricostruzione e per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione dopo il disastro, disponendo che al relativo onere si provveda mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla modifica della disciplina delle deduzioni per le svalutazione dei crediti di cui all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008. Evidenzia, inoltre, che l'emendamento Poli 1.13 autorizza la spesa di 6,8 milioni di euro per l'anno 2010 per il completamento degli interventi di ricostruzione e per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione dopo il disastro, prevedendo che al relativo onere si provveda mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente. Con riferimento a tali proposte emendative, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità delle coperture finanziarie previste.

Per quanto attiene all'articolo aggiuntivo Zeller 1.010, fa presente che la proposta emendativa assegna la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2010 per speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario della Val Venosta, stabilendo che al relativo onere si provveda mediante riduzione dell'autorizzazione di cui all'arti-

colo 39-ter, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007 relativo al Fondo efficienza energetica. Al riguardo, rileva che il fondo sembra presentare le necessarie disponibilità. Sul punto, ritiene, comunque, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con le osservazioni del relatore in ordine ai profili finanziari del testo all'esame dell'Assemblea, rilevando, inoltre, che gli emendamenti Velo 1.10, Monai 1.11 e 1.12, Poli 1.13 e l'articolo aggiuntivo Zeller 1.010 non assicurano una idonea copertura finanziaria degli oneri da essi derivanti.

Antonio BORGHESI (IdV), richiamando le considerazioni recentemente svolte in occasione dell'esame da parte della Commissione bilancio di altri provvedimenti, sottolinea come la Commissione non possa limitarsi a recepire nel proprio parere la contrarietà espressa dal rappresentante del Governo, in quanto il giudizio dell'Esecutivo non appare tecnicamente motivato. Osserva, infatti, che gli emendamenti Monai 1.11 e 1.12, Poli 1.13 e l'articolo aggiuntivo Zeller 1.010 sono corredati da una idonea clausola di copertura finanziaria, ritenendo, pertanto, che la contrarietà del Governo sia motivata da ragioni di carattere politico e non dalla finalità di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), nell'illustrare il contenuto dell'articolo aggiuntivo 1.010 da lui presentato, rileva come sia assolutamente anomalo prevedere una elargizione straordinaria per le vittime del disastro ferroviario di Viareggio, senza disporre un'analogia provvidenza in favore del successivo disastro della Val Venosta. Nel rilevare come, al fine di superare le criticità evidenziate dal rappresentante del Governo in ordine alla copertura finanziaria prevista dall'articolo aggiuntivo 1.010, sarebbe possibile ipotizzare anche una riduzione dello stanziamento

destinato alle elargizioni in favore delle vittime dell'incidente ferroviario della Val Venosta, ritiene che non possa in alcun modo accettarsi la logica secondo la quale, in presenza di analoghi disastri, esistono vittime di serie A e vittime di serie B. Evidenzia, in proposito, che, anche in considerazione del minor numero delle vittime, le somme necessarie ad assicurare un opportuno ristoro ai familiari dei defunti e ai feriti gravi e gravissimi sarebbero estremamente modeste, ritenendo, pertanto, necessario che il Governo si impegni a provvedere celermente, eventualmente, anche nell'ambito di un diverso provvedimento normativo.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3007 e abb. – A, recante disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di prevedere che, a seguito della corresponsione delle elargizioni di cui al comma 1, lo Stato subentri, nei limiti dell'ammontare delle stesse elargizioni, nei diritti dei beneficiari sulle somme eventualmente ad essi corrisposte a titolo di risarcimento dei danni subiti;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13 e sull'articolo aggiuntivo 1.010 in quanto

suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Antonio BORGHESI (IdV), nell'annunciare il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, sottolinea come rappresenti un grave precedente la circostanza che la Commissione bilancio si appresti ad approvare un parere contrario su proposte emendative senza che sia stato dimostrato che da esse derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di adeguata copertura finanziaria.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 3402-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 27 maggio 2010. Ricorda che, in quella occasione, la Commissione, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, ha espresso un parere favorevole formulando una osservazione con la quale si invita-

vano le Commissioni di merito a valutare se le disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della Convenzione, concernenti l'introduzione nel diritto interno di ciascun stato aderente alla Convenzione stessa di un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni per chiarire se la persona interessata sia una vittima, ricalcassero quanto già previsto a legislazione vigente, con ciò escludendo che dalla stessa potessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Osserva, tuttavia, che le Commissioni riunite II e III, nella seduta del 27 maggio 2010, hanno concluso l'esame del provvedimento, senza apportare ulteriori modifiche al testo esaminato dalla Commissione bilancio. Ritiene, pertanto, opportuno che il Governo chiarisca se sussistano ulteriori elementi di valutazione che consentano di verificare se le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, della Convenzione prevedano fattispecie di assistenza ulteriori rispetto a quelle già previste a legislazione vigente. Osserva, poi, che l'Assemblea ha trasmesso l'articolo aggiuntivo Bernardini 3.010, il quale prevede, in particolare, l'istituzione di uno speciale programma di sostegno per le vittime dei reati di riduzione e mantenimento in schiavitù o in servitù, nonché di tratta di persone, e dispone, inoltre, che nei confronti dello straniero cui si applica il programma stesso non può essere emesso alcun ordine d'espulsione. Nel segnalare che al relativo onere, determinato nella misura massima di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, fa presente che tale accantonamento non reca le necessarie risorse con riferimento agli anni 2010 e 2011.

Il sottosegretario Luigi CASERO, nel confermare che l'articolo aggiuntivo Bernardini 3.010 determina oneri privi di adeguata copertura finanziaria, fa presente di non disporre di ulteriori elementi

utili a valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'applicazione nel nostro ordinamento delle disposizioni dell'articolo 13 paragrafo 1, della Convenzione del Consiglio d'Europa della quale si prevede la ratifica.

Gioacchino ALFANO (Pdl) osserva come il quesito posto dal relatore con riferimento alle implicazioni finanziarie dell'articolo 13, paragrafo 1 della Convenzione, che ha dato luogo all'inserimento di una osservazione nel parere reso lo scorso 27 maggio, sia rilevante ai fini dell'espressione del parere all'Assemblea, in quanto la previsione di un periodo di recupero e di riflessione di almeno 30 giorni al fine di verificare se esistano ragionevoli motivi per verificare se la persona interessata sia una vittima della tratta potrebbe determinare oneri maggiori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel concordare sulla rilevanza della questione posta dal relatore, osserva come il Governo abbia manifestato la propria attenzione per le problematiche segnalate, rilevando, tuttavia, che i margini per un intervento correttivo da parte della Commissione bilancio sono estremamente ristretti, in quanto si tratta di un provvedimento che autorizza la ratifica di un accordo internazionale.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, nel richiamare il contenuto dell'osservazione contenuta nel parere approvato lo scorso 27 maggio, osserva come allo stato la Commissione non sia in grado di valutare le implicazioni finanziarie delle previsioni dell'articolo 13 della Convenzione, che dispongono una estensione delle misure di assistenza di cui all'articolo 12 anche a soggetti che per motivi ragionevoli possono essere ritenuti vittime di reati concernenti la tratta di persone. In questo contesto, dal momento che le Commissioni di merito non hanno provveduto a chiarire se le disposizioni dell'articolo 13 effettivamente ricalchino quanto già previsto a legislazione vigente, ritiene che sia doveroso

rafforzare il parere prevedendo una condizione, volta ad inserire una clausola di neutralità finanziaria. Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3402, di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno e la proposta emendativa ad esso riferita contenuta nel fascicolo n. 1;

ritenuto che le disposizioni recate dalla Convenzione e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, debbano trovare attuazione nel quadro della vigente disciplina in materia di immigrazione e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 3.010, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura ».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.55.

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « *Intercreditor Agreement* » e dell'accordo denominato « *Loan Facility Agreement* » stipulati in data 8 maggio 2010. C. 3505 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas e il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di organizzazione del Servizio sanitario nazionale.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 799 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, rileva che il testo unificato reca norme in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale e che una precedente versione del testo è già stata sottoposta all'esame della Commissione bilancio nella seduta del 6 maggio 2010. Nel ricordare come la Ragioneria generale dello Stato avesse trasmesso una nota tecnica in cui evidenziava i punti problematici del provvedimento, fa presente come la Commissione bilancio non avesse espresso in tale fase il parere richiesto e, quindi, il presidente della Commissione, in una lettera indirizzata al presidente della Commissione di merito, ha indicato i punti problematici del testo. La Commissione di merito, quindi, ritenendo di potere dare seguito alle indicazioni emerse nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio, ha approvato, in data 26 maggio 2010, alcune modifiche al testo. Con riferimento al testo trasmesso, osserva che la Ragioneria generale dello Stato aveva espresso un parere contrario sulla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3, in quanto le disposizioni, dirette a stabilire che la valutazione dei *curricula* e dei requisiti degli aspiranti alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie venga effettuata da una commissione nominata da ogni singola regione, determinerebbero nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati e non coperti. Con riferimento all'articolo 4, rileva che le modifiche introdotte dalla Commissione di

merito nella seduta del 26 maggio 2010 sembrerebbero idonee a superare i rilievi sollevati dalla Ragioneria generale dello Stato. Sul punto ritiene, comunque, necessaria una conferma del Governo. Per quanto attiene all'articolo 8, segnala, come rilevato in relazione al precedente testo, che le relazioni tecniche riferite a disposizioni che, analogamente a quella in esame, hanno previsto l'aumento dell'età pensionabile, hanno evidenziato gli effetti positivi di risparmio, anche al netto degli effetti di segno opposto derivanti da una maggiore spesa per stipendi. Osserva, d'altra parte, che con riferimento alla disposizione in esame, la Ragioneria generale dello Stato, nella nota trasmessa il 6 maggio 2010, ha ribadito la posizione che il Governo ha da ultimo assunto su una disposizione di contenuto analogo, con particolare riguardo agli effetti negativi recati dall'aumento dell'età pensionabile dei dirigenti medici. Per quanto riguarda l'articolo 9, segnala che le modifiche introdotte dalla XII Commissione nella seduta del 26 maggio 2010 sembrerebbero idonee a superare i rilievi sollevati nella nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato, mentre, con riferimento all'articolo 10, ricorda che sulla precedente versione della norma erano stati richiesti chiarimenti sulla effettiva possibilità di attuazione delle disposizioni senza recare maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, ritiene che le modifiche introdotte dalla XII Commissione nella seduta del 26 maggio 2010 non sembrerebbero superare del tutto i rilievi già espressi nella nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato. Ritiene, comunque, di essere nelle condizioni di poter formulare una proposta di parere, che superi le criticità segnalate, anche alla luce degli ulteriori chiarimenti che il Governo potrà fornire al riguardo, sulla base delle indicazioni acquisite attraverso gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, delle quali, peraltro, ha potuto prendere visione prima dell'inizio della seduta

Il viceministro Giuseppe VEGAS, illustrando i contenuti di una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, fa preliminarmente presente che il provvedimento non è corredato da una specifica relazione tecnica, più volte richiesta dalla stessa Ragioneria generale, che risulta comunque necessaria ai fini della valutazione dell'impatto, anche economico-finanziario, della proposta di legge sul Servizio sanitario nazionale.

Nel merito delle singole disposizioni, ribadisce una valutazione contraria sull'articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso 3-ter, in quanto le disposizioni ivi contenute, dirette a stabilire che la valutazione dei *curricula* e dei requisiti degli aspiranti alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie venga effettuata da una commissione nominata da ogni singola regione, determinano l'insorgere di maggiori oneri a carico della finanza pubblica non quantificati, né coperti.

Con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera a), nel prendere atto delle modifiche apportate al primo periodo, che consentono di superare le osservazioni espresse sulla precedente versione del testo, evidenzia la necessità che, al terzo periodo le parole «secondo modalità definite nella contrattazione collettiva nazionale» vengano soppresse, al fine di evitare dubbi interpretativi, in quanto tale previsione è già contemplata nel primo periodo del medesimo comma ed è riferita a tutte le tipologie di incarichi previsti dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, ivi compresi gli incarichi di struttura semplice.

Per quanto attiene all'articolo 8, con riferimento al comma 1, ribadisce la valutazione contraria precedentemente espressa, facendo presente che la norma, disponendo per una particolare categoria di dipendenti pubblici, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, una deroga alla norma generale che stabilisce i limiti di età per il collocamento a riposo a sessantacinque anni, presenta un contenuto asistemico in quanto settoriale, con possibili conseguenti effetti

emulativi da parte di altro personale. Segnala, inoltre, che dal punto di vista finanziario la disposizione determina effetti negativi per il Servizio sanitario nazionale non quantificati, né coperti, in relazione ad eventuali politiche limitative del *turn-over* adottate in ambito regionale, nonché alla circostanza che, in caso viceversa di sostituzione del personale cessato dal servizio, il trattamento del personale di nuova assunzione risulta inferiore al trattamento di cui invece godrebbe il soggetto più anziano se non fosse collocato in quiescenza. Osserva, in proposito, che tali considerazioni valgono, in primo luogo, con riguardo alle regioni sottoposte ai piani di rientro dai *deficit* sanitari, nell'ambito dei quali sono attualmente previste significative misure di limitazione del *turn-over* allo scopo di ridurre il personale in servizio e, in via generale, con riguardo a tutte le regioni, in quanto la disposizione introduce un elemento di rigidità in contrasto con i processi di riorganizzazione della rete ospedaliera previsti dal Patto per la salute 2010-2012. Peraltro, fa presente che una disposizione avente analoga finalità è contenuta nell'articolo 22 del disegno di legge Atto Senato 1167-B-*bis*. Ribadisce, altresì, il parere contrario sul comma 2 dell'articolo 8, in quanto la norma è volta a consentire ad una particolare categoria di professori universitari – ossia quelli impegnati in progetti di ricerca clinica – di continuare a svolgere l'attività di ricerca, pur cessando dalle attività assistenziali con il collocamento a riposo. In proposito, rileva che la disposizione rischia di creare discriminazioni all'interno della categoria dei professori medesimi e può originare spinte emulative. Parimenti, ribadisce la valutazione contraria in ordine alle previsioni di cui al comma 3, dirette ad estendere la disciplina derogatoria prevista, in favore dei dirigenti di struttura complessa, dall'articolo 72, comma 11, ultimo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 anche alla restante dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale. Ritiene, in-

fatti, che le previsioni in esame risultano asistematiche e potrebbero dare luogo ad ulteriori spinte emulative da parte delle restanti categorie di personale del Servizio sanitario nazionale.

Con riferimento all'articolo 9, pur prendendo atto delle modifiche apportate alle disposizioni concernenti l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, già contenute nell'articolo 10 del precedente testo, rileva l'esigenza di chiarire i contenuti del rapporto esclusivo e non esclusivo. Osserva, infatti, che con la prevista abrogazione dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, verrebbe meno anche la previsione secondo cui «il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari comporta la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite dall'azienda, nell'ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta e della disciplina di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito». Rileva, altresì, che la norma proposta non appare coordinata con l'articolo 15-*sexies* del medesimo decreto legislativo, non espressamente abrogato, recante la disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari che svolgono attività libero-professionale extramuraria. Rappresenta, inoltre, che dalla formulazione della norma non si evince chiaramente se la disciplina dell'attività libero-professionale di cui al comma 2 sia da intendere riferita tanto alla *extra moenia* quanto all'*intra moenia*.

Con riferimento all'articolo 10, fa presente che le modifiche apportate alle disposizioni concernenti la libera professione degli operatori delle professioni sanitarie non mediche, già recate dall'articolo 11 del precedente testo, sono sostanzialmente dirette ad attribuire alle aziende del Servizio sanitario nazionale la facoltà di attivare l'attività libero-professionale per gli operatori delle professioni sanitarie non mediche. Al riguardo, ribadisce la valutazione contraria precedentemente espressa, in quanto le previsioni recate dall'articolo in esame si pongono in

contrasto con la disciplina attualmente in vigore per la generalità del personale non dirigenziale pubblico che consente lo svolgimento di attività libero-professionali, peraltro solo fuori dalle strutture pubbliche, esclusivamente in caso di opzione per il regime *part-time* con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento. Osserva, inoltre, come le disposizioni dell'articolo 10 sono suscettibili di determinare oneri non quantificati, né coperti, dovuti alle spese di carattere organizzativo in capo alle aziende per l'attivazione di questa attività e alla probabile rivendicazione, da parte del personale interessato, dell'estensione del regime di esclusività e della correlata indennità, a causa dell'introduzione per detto personale di un regime analogo a quello previsto per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (Pdl) *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato del progetto di legge C. 799 e abb., recante principi fondamentali in materia di governo dell'attività cliniche,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui:

all'articolo 4, comma 1, lettera a), è necessario, al terzo periodo, sopprimere le parole: « secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale », al fine di evitare dubbi interpretativi, tenuto conto che tale previsione è già contemplata nel primo periodo della medesima lettera a) ed è riferita a tutte le tipologie di incarichi previsti dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 502 del 1992, ivi compresi gli incarichi di struttura semplice;

le disposizioni di cui all'articolo 8 sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi per il Servizio sanitario nazionale, in relazione ad eventuali politiche limitative del *turn over* adottate in

ambito regionale, nonché alla circostanza che, nel caso di sostituzione del personale in questione, il trattamento economico riconosciuto ai nuovi assunti risulterebbe comunque inferiore al trattamento goduto dai soggetti più anziani collocati in quiescenza; tali criticità si pongono, soprattutto, con riguardo alle regioni sottoposte a piani di rientro dai *deficit* sanitari, nell'ambito dei quali sono attualmente previste significative misure di limitazione del *turn over*;

considerata la necessità, al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di prevedere che ai componenti della commissione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso 3-*ter*, non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese;

ritenuto che la disciplina di cui all'articolo 8, pur riprendendo i contenuti dell'articolo 22 dell'A.S. 1167-B/*bis*, appare tuttavia estenderne la portata e risulta pertanto suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica;

osservato, con riferimento all'articolo 10, come l'eventualità di rivendicazioni, da parte del personale interessato, del regime di esclusività e della correlata indennità appare da escludere, in quanto non si realizza alcun parallelismo con le norme relative alla dirigenza sanitaria, che del resto presenta peculiarità tali da giustificare una disciplina normativa diversa nei presupposti e nei contenuti dell'esercizio dell'attività professionale;

rilevato, in particolare, come l'articolo 10 non preveda la possibilità di optare tra l'esercizio dell'attività *intra* o *extra moenia* e si limiti a rimettere alle aziende sanitarie la scelta in ordine all'attivazione della libera professione per gli operatori sanitari non medici, con potenziali effetti finanziari positivi per il Sistema sanitario nazionale;

ritenuto necessario precisare, con riferimento all'articolo 10, comma 2, lettera c), che le spese di carattere organizzativo

sostenute dalle aziende dovranno essere integralmente rimborsate a valere sulle tariffe corrisposte dagli utenti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso comma 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese;

all'articolo 4, comma 1, lettera a), terzo periodo, sopprimere le parole: secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale;

sopprimere l'articolo 8;

all'articolo 10, comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta salva la necessità di compensare integralmente i costi sostenuti dalle aziende ».

Antonio BORGHESI (IdV), nel rilevare come la proposta di parere formulata dal relatore si discosti sensibilmente dalle indicazioni fornite dal rappresentante del Governo, auspica che un analogo atteggiamento di autonomia sia dimostrato dalla Commissione bilancio anche nell'esame di altre proposte di legge e delle proposte emendative di iniziativa parlamentare.

Lino DUILIO (PD), nel prendere atto che il relatore ha inteso discostarsi dalle valutazioni tecniche formulate dal Governo, osserva come tale scelta non appaia in linea con la prassi consolidata e rischi di dimostrarsi foriera di conseguenze negative per la finanza pubblica. Sotto il profilo del metodo, ritiene sorprendente che il relatore, ancor prima di conoscere le valutazioni del Governo, abbia dichiarato di essere in grado di formulare una proposta di parere che

tenesse conto degli ulteriori chiarimenti forniti dall'Esecutivo. In ogni caso, rilevando le difformità esistenti tra le valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze e la proposta di parere formulata dal relatore, si chiede se le osservazioni del vice ministro Vegas abbiano un carattere tecnico o debbano considerarsi delle semplici esercitazioni retoriche, dal momento che esse non sono tenute nella dovuta considerazione dalla Commissione bilancio.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, sottolinea come la propria proposta di parere non smentisca in alcun modo i chiarimenti forniti nella seduta odierna dal rappresentante del Governo, osservando in primo luogo come, al fine di superare le criticità rilevate con riferimento all'articolo 3 si è previsto l'inserimento di una specifica disposizione volta a precisare che la partecipazione alla commissione ivi prevista non dia titolo alla corresponsione di compensi, indennità o rimborsi spese. Segnala, inoltre, che sono state integralmente recepite le osservazioni formulate con riferimento all'articolo 4 e all'articolo 8, mentre, con riferimento all'articolo 10, è stata inserita nella proposta di parere una specifica condizione volta ad escludere che le aziende sanitarie possano essere gravate da nuove spese, prive di copertura finanziaria, in relazione alle esigenze di carattere organizzativo derivanti dall'attivazione delle attività libero-professionali per gli operatori delle professioni sanitarie non mediche. Osserva, invece che le considerazioni formulate con riferimento all'articolo 9 non sembrano attenere agli effetti finanziari delle disposizioni e, pertanto, non ha ritenuto di recepirle nella propria proposta di parere. Ritiene, pertanto, che le difformità esistenti tra la propria proposta di parere e le valutazioni del rappresentante del Governo non si riferiscono a questioni attinenti al rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Sotto il profilo del metodo, fa presente di aver potuto tempestivamente elaborare la pro-

posta di parere, tenendo conto anche delle osservazioni del Governo, in quanto, come accennato, ha esaminato i contenuti della nota trasmessa dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Lino DUILIO (PD), prendendo atto delle precisazioni fornite dal relatore, osserva che tutti i componenti della Commissione dovrebbero poter disporre nello stesso momento delle medesime informazioni, in modo da poter esprimere le proprie valutazioni in modo consapevole e documentato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sospende brevemente la seduta, al fine di consentire ai componenti della Commissione di approfondire la valutazione della proposta di parere del relatore e dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 14.50.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, con riferimento al dibattito svoltosi, ribadisce che nella propria proposta di parere non ha inteso recepire integralmente le osservazioni critiche formulate dal rappresentante del Governo con riferimento all'articolo 10 della proposta di legge, in quanto, a suo avviso, non si determina il rischi di creare il parallelismo con le norme relative alla dirigenza sanitaria né si prevede la possibilità che i soggetti interessati possano optare per l'esercizio dell'attività *intra* o *extra moenia*.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che la proposta di parere dovrebbe recepire le indicazioni fornite dal Governo, che appaiono estremamente precise e puntuali.

Maino MARCHI (PD), associandosi alle considerazioni in ordine all'opportunità di tenere nel dovuto conto le valutazioni della Ragioneria generale dello Stato, sottolinea l'esigenza di espungere dal prov-

vedimento tutte le disposizioni suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di adeguata copertura finanziaria. Non condividendo la scelta del relatore di utilizzare in modo selettivo i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, osserva come la proposta di parere elaborata non tenga in nessun conto le considerazioni critiche formulate con riferimento all'articolo 9, e con riferimento all'articolo 10 individuino una soluzione di carattere parziale, non affrontando le problematiche relative al rapporto di lavoro degli operatori delle professioni sanitarie non mediche che verrebbero ammesse all'esercizio di attività libero-professionali.

Antonio BORGHESI (IdV) esprimendo forti critiche sulle modalità seguite nell'esame del provvedimento, sottolinea come la nota della Ragioneria generale dello Stato illustrata dal vice ministro Vegas evidenzi l'esigenza di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento, al fine di poter effettuare una valutazione dell'impatto, anche economico-finanziario, della proposta sul Servizio sanitario nazionale. Anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 17 della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, ritiene che la Commissione non possa esprimere il proprio parere sulla proposta in esame senza avere preliminarmente acquisito una specifica relazione tecnica, in linea, del resto, con quanto richiesto dalla stessa Ragioneria generale dello Stato.

Lino DUILIO (PD) associandosi alle considerazioni del collega Borghesi in ordine all'opportunità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento, ribadisce le proprie critiche sul metodo di esame seguito e sul merito della proposta di parere formulata da relatore, che appare ampiamente insoddisfacente.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, ribadisce che la propria proposta di parere non si discosta, nella sostanza da quanto evidenziato dal rappresentante del Governo in ordine

ai profili finanziari del provvedimento, sottolineando come le osservazioni del vice ministro Vegas relative all'articolo 9 della proposta di legge erano esclusivamente volte a meglio chiarire la portata delle innovazioni proposte, ma non incidavano sulle implicazioni finanziarie della disposizione. Con riferimento a tale ultima disposizione, sottolinea peraltro come il principio secondo il quale il dirigente medico e sanitario dipendente dal Servizio sanitario nazionale intrattiene un unico rapporto di lavoro con lo stesso è un principio ribadito dall'articolo 9, nonché ampiamente consolidato nella legislazione vigente e, pertanto, la soppressione dell'articolo 15 *quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, richiamata dal vice ministro Vegas non è suscettibile di determinare nuovi oneri per la finanza pubblica.

Pier Paolo BARETTA (PD), non condividendo le osservazioni del relatore, ritiene che andrebbero approfondite le implicazioni finanziarie dell'articolo 9 dell'ulteriore nuovo testo trasmesso dalla Commissione di merito.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, richiamando anche la propria esperienza professionale, ribadisce, in particolare, che l'indennità riconosciuta ai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo è già prevista a legislazione vigente, ritenendo, pertanto, che l'articolo 9 della proposta non possa determinare un incremento delle spese.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che qualora gli articoli 9 e 10 del provvedimento non determinassero un incremento degli oneri per la finanza pubblica si determinerebbe, comunque un ridimensionamento delle indennità riconosciute al personale in regime di esclusiva.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, conferma la proposta di parere formulata prima della sospensione della seduta.

Antonio BORGHESI (IdV) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, evidenziando come solo l'acquisizione di una relazione tecnica avrebbe consentito di valutare le implicazioni finanziarie del provvedimento.

Pier Paolo BARETTA (PD) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta.

C. 3333 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, fa presente che la proposta di legge si compone di un solo articolo ed intende escludere che i soggetti che siano stati condannati in via definitiva per il delitto di omicidio volontario nei confronti di un familiare possano beneficiare, come familiari superstiti, della pensione di reversibilità o indiretta o dell'indennità *una tantum* che invece spetterebbero loro sulla base della legislazione vigente. In via transitoria, si prevede poi la revoca del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta per tutti i superstiti che già si trovano nella situazione indicata alla data di entrata in vigore della legge. Nel sottolineare che la proposta ha la finalità di colmare una lacuna del nostro ordinamento, estendendo in sostanza anche alle pensioni di reversibilità o indirette la disciplina prevista dal codice civile in materia di indegnità a succedere, osserva che essa non sembra presentare profili di criticità sotto il profilo finanziario.

Il sottosegretario Luigi CASERO rileva di non avere osservazione sulle implicazioni finanziarie della proposta di legge.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3333, recante esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo.

Atto n. 212.

(Rilievi alla II Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione — Rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 26 maggio 2010.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento ai chiarimenti richiesti nella seduta del 26 maggio, fa presente che le attività previste dagli allegati 1 e 3 dovranno essere realizzate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, rinviando, comunque, alle amministrazioni interessate per ulteriori elementi di risposta. Con riferimento alle disposizioni contenute nell'allegato 2, conferma che l'attuazione delle stesse dovrà essere effettuata con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazioni vigenti, rinviando, per ulteriori elementi informativi, alle amministrazioni interessate alla sperimentazione. Relativamente ai chiarimenti richiesti in merito agli effetti sui saldi di finanza pubblica della previsione di cui all'articolo 15, fa presente che il gettito delle pene pecuniarie, previste dal codice del processo amministrativo, non è considerato nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente in quanto gli introiti correlati alle stesse rivestono carattere di novità. Osserva, pertanto, che la devoluzione di tali entrate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre del 2004, n. 311, non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, ritiene che i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, pur apprezzabili, potrebbero non rivelarsi del tutto soddisfacenti, in quanto per molti aspetti rinviano ad ulteriori chiarimenti da acquisire presso le amministrazioni competenti per materia. Ritiene, pertanto, che non vi siano le condizioni per esprimere un parere nella seduta odierna.

Il sottosegretario Luigi CASERO ritiene che i chiarimenti forniti siano idonei a fornire le delucidazioni richieste dal relatore, osservando che il rinvio alle amministrazioni di competenza si deve intendere riferito all'eventualità che il relatore o i componenti della Commissione ritengano necessari ulteriori elementi informativi.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che, al fine di recepire le osservazioni del rappresentante del Governo, potrebbe inserirsi nel testo una disposizione volta a precisare che all'attuazione del codice si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, anche se dubita che tale previsione possa essere effettiva con riferimento alle disposizioni in materia di processo amministrativo telematico.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo in oggetto,

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

le attività previste dal provvedimento in esame, compresa la sperimentazione, la graduale applicazione e l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, dovranno essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

la destinazione del gettito delle pene pecuniarie per le finalità di cui all'articolo 1, comma 309, della legge n. 311 del 2004, disposta dall'articolo 15 dell'allegato 2 dello schema di decreto, non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto tale gettito non è considerato nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'Allegato 1, sostituire l'articolo 137 con il seguente: ART. 137. — (*Norma fi-*

nanziaria). — 1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del codice nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta, sospesa alle 14.50, è ripresa alle 15.05.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.

Atto n 207.

(Rilievi alla X Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-i, comma 2, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 12 maggio 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che la Commissione aveva deliberato di richiedere una relazione tecnica sullo schema di regolamento in esame e che il termine per la trasmissione di tale relazione è scaduto lo scorso 22 maggio. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo se sia disponibile la relazione richiesta.

Il sottosegretario Luigi CASERO rappresenta che la relazione tecnica sul provvedimento non è ancora disponibile.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, chiedendo al Governo di voler trasmettere quanto prima la relazione tecnica richiesta.

Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali.

Atto n. 213.

(Rilievi alla X Commissione).

(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, illustra il contenuto dello schema di decreto legislativo, emanato in attuazione dell'articolo 30, comma 6, della legge n. 99 del 2009, reca misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale e per il trasferimento dei relativi benefici ai clienti finali.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti circa gli effetti degli incrementi tariffari connessi al meccanismo di ripartizione dei costi, previsto dagli articoli 3, 5, 6, 9 e 10, relativi alla fornitura di servizi di stoccaggio a prezzo scontato a favore dei nuovi investitori, per gli enti della pubblica amministrazione, in qualità di soggetti acquirenti di gas naturale.

Nel caso specifico dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 9, commi 3 e 5, i costi per gli incentivi ai nuovi investitori sembrerebbero così ripartiti: il Gestore dei servizi energetici eroga i servizi di stoccaggio sostenendone i costi complessivi, i nuovi investitori, che usufruiscono di tali servizi, riconoscono al medesimo Gestore un prezzo scontato, l'operatore dominante corrisponde a sua volta al Gestore un importo annuale massimo di 50 milioni di euro e la restante quota dell'onere dovrebbe, invece, gravare su alcune componenti tariffarie. In merito a tale ricostruzione ritiene che andrebbe acquisita una conferma dal Governo. Dovrebbe, inoltre, essere chiarito, al fine di escludere eventuali riflessi finanziari di carattere indiretto, se il predetto meccanismo di ripartizione dei costi possa incidere negativa-

mente sugli equilibri di bilancio del Gestore dei servizi energetici, che è una società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà garantire l'erogazione dei servizi compensando la relativa spesa attraverso il recupero delle somme presso i diversi soggetti indicati dal testo. Poiché ai sensi degli articoli 9 e 10, l'erogazione dei servizi o dei corrispettivi da parte del Gestore appare di carattere vincolante, ritiene necessaria una conferma che il meccanismo di recupero dei costi stabilito dal testo – e sopra richiamato – sia effettivamente in grado di compensare le spese sostenute dal Gestore sia sotto il profilo quantitativo sia in termini di allineamento temporale fra oneri e rimborsi. Segnala, inoltre, che – riguardo all'importo massimo di 50 milioni dovuto dal soggetto obbligato al Gestore, per la compensazione degli oneri di servizio da quest'ultimo sostenuti – l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha affermato che « Il fatto che detto importo sia pari a soli 50 milioni di euro rischia di trasformare questa possibilità in un modo per trarre profitto dall'obbligo (ottenendo dalla cessione di servizi al GSE ben più di quanto allo stesso versato nonché del costo da sostenere per rendere i servizi stessi) » ritenendo dunque necessario che « tale importo sia fissato a valori non inferiori a 200 milioni di euro ». A suo avviso, andrebbe altresì chiarito se l'Autorità per l'energia elettrica e il gas possa fare fronte, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ai nuovi compiti di vigilanza e di controllo ad essa attribuiti dal testo. Ricorda, in proposito, che l'Autorità è inclusa nell'elenco Istat degli enti che concorrono a formare il conto consolidato della Pubblica amministrazione. Ricorda, inoltre, che, in base alla normativa vigente, il finanziamento dell'Autorità è posto a carico dei soggetti esercenti i servizi, che contribuiscono mediante un versamento annuale stabilito dalla stessa Autorità ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento e comunque in misura non superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio.

Riguardo alle modifiche apportate con l'articolo 8 alle modalità di calcolo e di destinazione dei contributi compensativi per il mancato uso alternativo del territorio, previsti dall'articolo 2, commi 558 e 559, della legge n. 244 del 2007, pur rilevando che alle norme richiamate non erano stati a suo tempo ascritti effetti finanziari, ritiene che sarebbe utile disporre di elementi di valutazione circa i possibili riflessi derivanti dall'adozione del nuovo parametro di calcolo, in base al quale il valore dell'1 per cento si applicherebbe, non più alla «capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale», come previsto a legislazione vigente, ma alla «nuova capacità di stoccaggio di gas naturale effettivamente entrata in operatività». Analogamente, giudica utile acquisire una valutazione del Governo in ordine ai riflessi della nuova disciplina rispetto all'adempimento degli impegni derivanti dal patto di stabilità interno: ciò con riferimento alla corresponsione diretta del contributo, in favore dei soli comuni sede degli stabilimenti, e al vincolo di destinazione del 60 per cento dell'ammontare del contributo medesimo.

Il sottosegretario Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore, una volta acquisiti i necessari elementi informativi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia, pertanto, ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde Spa e Tangenziale esterna di Milano Spa.

Atto n. 206.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di convenzione.

Claudio D'AMICO (LNP) *relatore*, osserva, in generale, che il documento in esame riguarda la progettazione, la costruzione e l'esercizio della Tangenziale Est esterna di Milano a pedaggio e utilizzazione, per il finanziamento dell'opera, lo strumento del *project financing*. Lo schema di convenzione è corredato del parere reso dal CIPE mentre non è corredato di relazione tecnica. Al riguardo, osserva che, in assenza di una relazione tecnica, non si dispone di elementi idonei a definire il complesso dei possibili riflessi della convenzione sul quadro di finanza pubblica. In proposito ritiene opportuno acquisire chiarimenti sui seguenti aspetti: con riferimento all'opera principale, interamente finanziata in *project financing*, dato il rilevante ammontare del debito previsto nel piano finanziario della convenzione e il carattere necessariamente parziale della copertura fideiussoria, appare opportuno acquisire conferma che l'esposizione al rischio connessa all'operazione non possa determinare riflessi negativi per la finanza pubblica anche nel caso eventuale di difficoltà, da parte del concessionario, nel rispetto del piano di ammortamento del debito, difficoltà dovute, ad esempio, ad una redditività dell'opera inferiore alle attese o a ritardi nell'inizio effettivo del periodo di gestione; con riferimento alla tempistica segnala che, mentre il piano finanziario prevede che i lavori siano completati in 4 anni a partire dal 2010, la convenzione prevede un periodo di 6 anni per il completamento dell'opera. Essa dispone, comunque, che eventuali ritardi di realizzazione non riducano il periodo di gestione della stessa, che resta

fissato in 50 anni. Per effetto di tale previsione, non si evince con certezza la durata complessiva della concessione. Un allungamento dei tempi di consegna, inoltre, potrebbe incidere negativamente sull'esposizione debitoria; con riferimento alle opere accessorie, indicate nell'Accordo di programma e solo in parte considerate nel testo della convenzione e appare, pertanto, opportuno acquisire chiarimenti in merito alle relative modalità di finanziamento e alla misura in cui tali modalità si riflettano sui bilanci delle amministrazioni pubbliche coinvolte e, conseguentemente, sui saldi complessivi di finanza pubblica. In particolare, con riferimento alle opere della tipologia B, non considerate nell'ambito della convenzione, ritiene opportuno che sia chiarito a valere su quali risorse esse verranno finanziate e se la relativa realizzazione sia compatibile con il rispetto dei vincoli previsti dal patto di stabilità interno per la regione Lombardia e per gli enti locali coinvolti; con riferimento alle opere di cui alla tipologia C, da finanziare, in parte, a valere su un contributo annuo di durata cinquantennale a carico del concessionario, segnala che i relativi effetti di entrata e di spesa potrebbero non risultare compensativi sotto il profilo temporale. Inoltre tale contributo non è soggetto a forme di indicizzazione e quindi si presume che il concorso di tali forme di finanziamento alla realizzazione delle opere sia destinato a ridursi in termini reali nel tempo. Con riferimento alle ulteriori opere complementari e alle relative modalità di finanziamento, considerate nell'accordo di programma, ma non specificamente ricomprese nell'ambito della convenzione in esame, ritiene opportuno acquisire conferma che la relativa realizzazione non sia strettamente funzionale a garantire all'opera principale, oggetto della convenzione, la redditività necessaria all'equilibrio finanziario dell'operazione di *project financing*. Riguardo ai canoni versati dal concessionario al concedente, a valere sia sui proventi netti dei pedaggi autostradali

che sui proventi riscossi dalle sub-concessioni, ritiene opportuno che sia chiarito se le relative entrate siano soggette a specifica destinazione e, in particolare, se siano destinate a concorrere al finanziamento delle opere accessorie sopra citate. Segnala che, in tal caso, che l'eventuale recepimento dell'osservazione espressa nel parere CIPE in merito alla soppressione del canone sui proventi delle sub-concessioni farebbe venir meno una fonte di finanziamento delle opere in questione, determinando la necessità di individuare risorse alternative di ammontare equivalente.

Antonio BORGHESI (IdV) rileva come il provvedimento in esame, confermando quanto previsto da provvedimenti di carattere analogo, preveda che, qualora il concessionario debba sostenere costi maggiori di quelli preventivati, questi siano posti a carico dell'Amministrazione, mentre, qualora i costi si rivelino inferiori a quelli preventivati, non viene prevista una riduzione dell'importo della convenzione a vantaggio dell'Amministrazione. Ritiene che tale questione debba essere affrontata poiché attualmente il concessionario non assume alcun rischio di impresa e gli vengono, invece, assicurati ampi margini di profitto a valere sulle risorse pubbliche.

Il sottosegretario Luigi CASERO si riserva di replicare in altra seduta alle osservazioni formulate dal relatore e dal deputato Borghesi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia, pertanto, ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. C. 2699-ter, approvata dal Senato, e C. 1964 Barbato (*Rinvio dell'esame*) 63

RISOLUZIONI:

7-00301 Fluvi: Trasferimento delle funzioni catastali ai comuni (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo*) 64

ALLEGATO (Nuovo testo approvato della risoluzione) 66

7-00340 Pagano: Recepimento della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori (*Discussione e conclusione – Approvazione*) 64

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali (Federterme), nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge C. 2485, recante istituzione delle zone franche termali 65

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 65

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 giugno 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

C. 2699-ter, approvata dal Senato, e C. 1964 Barbato.

(Rinvio dell'esame).

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritenendo opportuno consentire ai gruppi di verificare se sussistano le condizioni per addivenire a un testo condiviso delle pro-

poste di legge in oggetto, propone, concorde la Commissione, di rinviare ad altra seduta l'esame delle medesime proposte di legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi l'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

RISOLUZIONI

Giovedì 3 giugno 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.05.

7-00301 Fluvi: Trasferimento delle funzioni catastali ai comuni.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 30 marzo scorso.

Il Sottosegretario Luigi CASERO, pur concordando sostanzialmente sul testo della risoluzione, suggerisce di integrarla nel senso di impegnare il Governo a trovare un'intesa con i comuni, affinché, come ha già avuto modo di sottolineare nel corso della sua recente audizione in materia, il decentramento delle funzioni catastali si sviluppi in termini omogenei, rispettando l'esigenza di unitarietà del sistema catastale a livello nazionale.

Alberto FLUVI (PD) si dichiara disponibile ad accogliere il suggerimento avanzato dal Sottosegretario, sottolineando, peraltro, come l'esigenza di garantire l'unitarietà, in ambito nazionale, del sistema catastale, non debba ostacolare in alcun modo l'azione di quei comuni che già si sono attivati, o si stanno attivando, per svolgere le funzioni catastali.

Il Sottosegretario Luigi CASERO evidenzia come l'obiettivo dell'Esecutivo sia quello di pervenire, anche gradualmente, alla realizzazione di un sistema in cui tutti i comuni siano in grado di partecipare al sistema catastale svolgendo le funzioni più avanzate previste nelle opzioni contemplate in materia dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 giugno 2007.

Alberto FLUVI (PD) accoglie il suggerimento avanzato dal Sottosegretario, riformulando conseguentemente il testo della risoluzione *(vedi allegato)*.

Il Sottosegretario Luigi CASERO esprime una valutazione positiva sulla risoluzione, nel testo riformulato.

La Commissione approva la risoluzione, come riformulata, che assume il n. 8-00069.

7-00340 Pagano: Recepimento della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Alessandro PAGANO (PdL) illustra la risoluzione, osservando preliminarmente come la Commissione Finanze, anche nella prospettiva del recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, abbia recentemente un'indagine conoscitiva sul credito al consumo, approvando all'unanimità un documento conclusivo nel quale si evidenziano una serie di elementi di criticità che affliggono il settore, e si avanzano una serie di articolate e puntuali proposte, volte soprattutto a migliorare il livello di tutela dei diritti dei consumatori.

Segnala quindi come l'attuazione della citata direttiva costituisca uno snodo fondamentale per affrontare le predette problematiche, al fine di eliminare le lacune dell'attuale quadro normativo e di vigilanza.

A tal fine, la risoluzione intende impegnare il Governo a tenere adeguatamente conto, nel quadro del recepimento della direttiva 2008/48/CE, delle conclusioni dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Finanze, in particolare per quanto riguarda alcune esigenze prioritarie.

In tale contesto l'atto di indirizzo impegna il Governo a fare in modo che tutti gli interventi normativi sulla disciplina del credito al consumo siano prioritariamente orientati a rafforzare gli strumenti di tutela dei consumatori, segnatamente migliorando il livello di trasparenza sulle condizioni contrattuali e sugli elementi di costo.

Inoltre, la risoluzione sottolinea l'esigenza di introdurre norme specifiche relative all'operatività dei sistemi di informazione creditizia, in particolare prevedendo che il consumatore sia informato esplicitamente delle conseguenze, rispetto all'accesso al credito, di eventuali segnalazioni negative a suo carico inserite nei predetti sistemi, e che tali segnalazioni negative, prima di essere inserite nei predetti sistemi, siano previamente comunicate al consumatore interessato, consentendo a quest'ultimo di avanzare eccezioni rispetto alle segnalazioni effettuate, al fine di evitarne l'inserimento nei sistemi di informazione creditizia.

Si evidenzia quindi la necessità che la revisione del quadro normativo e di vigilanza applicabile agli intermediari finanziari operanti nel credito al consumo, con particolare riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, sia operata in termini tali da evitare di precludere ad una vasta fascia di consumatori l'accesso al credito legale, con il rischio di ampliare in tal modo gli spazi del credito usurario, mantenendo inoltre fermi gli obblighi previsti per tali soggetti dalla normativa vigente in materia di contrasto al riciclaggio.

La risoluzione sottolinea altresì l'opportunità di rendere più effettivo il controllo sui mediatori creditizi e sugli agenti in attività finanziaria, anche quando esso sia esercitato dai rispettivi organismi di autoregolamentazione, non limitandosi a prevedere controlli di natura meramente formale.

Da ultimo, l'atto di indirizzo affronta le tematiche del microcredito, richiedendo di introdurre una disciplina specifica che definisca in termini puntuali le caratteristiche di tale tipologia di finanziamento, coniugando la necessità di favorire la na-

scita di un ulteriore canale di accesso al credito con quella di assicurare comunque la trasparenza del settore ed un adeguato sistema di vigilanza su di esso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sottolinea come la risoluzione si inquadri nel processo di recepimento della direttiva 2008/48/CE, ed intenda segnalare al Governo l'esigenza di apportare talune correzioni ai testi degli schemi di decreto legislativo che sono stati a tal fine predisposti dall'Esecutivo e posti in consultazione pubblica.

Il Sottosegretario Luigi CASERO esprime una valutazione positiva sulla risoluzione.

La Commissione approva la risoluzione.

La seduta termina alle 14.25.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 3 giugno 2010.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali (Federterme), nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge C. 2485, recante istituzione delle zone franche termali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 3 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

ALLEGATO

Risoluzione n. 7-00301 Fluvi: Trasferimento delle funzioni catastali ai comuni**NUOVO TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE**

La VI Commissione,

premesso che:

i comuni attendono di poter gestire direttamente le funzioni catastali dal 1998, anno di entrata in vigore del decreto legislativo n. 112 del 1998, che ha attribuito loro tale competenza;

nel 2007, con l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 giugno 2007, che individuava risorse e modalità di trasferimento delle funzioni catastali ai comuni, tale processo sembrava giunto a definizione, con l'individuazione di un modello di decentramento basato su flessibilità, gradualità e cooperazione tra l'Agenzia del territorio e i comuni;

il percorso si è bruscamente interrotto nel maggio del 2008, con la sentenza del TAR del Lazio n. 4259 che – accogliendo un ricorso di Confedilizia presentato a fine 2007 – ha annullato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2007, bloccando in tal modo l'intero processo di decentramento catastale;

l'ANCI ha successivamente impugnato la sentenza del TAR del Lazio, ricorrendo, il 10 febbraio 2009, in appello al Consiglio di Stato, il quale ha annullato la precedente sentenza del TAR del Lazio, rinviando il giudizio allo stesso TAR, il quale il 27 gennaio 2010 ha dato luogo al dibattimento e deve ora pronunciarsi nel merito;

in attesa della nuova pronuncia del TAR, l'attività operativa sul decentramento

del catasto è ancora ferma, mentre molte esperienze di sperimentazione del decentramento, che avevano preso avvio già prima dell'emanazione delle norme citate, sono proseguite in diverse parti del Paese, continuando a produrre effetti di snellimento dei servizi catastali e di miglioramento della qualità delle banche dati territoriali e catastali;

l'articolo 1, commi da 194 a 200, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che, a decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano direttamente le funzioni catastali ad essi attribuite;

l'articolo 34-*quinquies* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, ha istituito il modello unico digitale per l'edilizia (MUDE) al fine di semplificare i procedimenti amministrativi catastali ed edilizi;

la Commissione paritetica nazionale (composta da rappresentanti dell'ANCI, delle Regioni e dell'Agenzia del territorio) istituita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2008, recante « Approvazione del Modello unico digitale per l'edilizia » con il compito di redigere la proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'articolo 34-*quinquies*, sta concludendo i suoi lavori, ed in tale sede i rappresentanti dell'ANCI e delle Regioni hanno avanzato una proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definitiva secondo le indicazioni del presidente di nomina governativa;

tale proposta configura il MUDE come una scheda anagrafica, univoca e corta, del bene immobiliare e degli interventi che lo modificano, attorno alla quale ruotano processi, adempimenti amministrativi e fornitura di dati da parte di diversi enti pubblici, di cui il comune rimane il responsabile del procedimento per il rilascio/deposito del titolo abilitativo edilizio;

è evidente la necessità di individuare una soluzione politico-amministrativa condivisa, anche in considerazione del fatto che è attualmente in discussione l'assetto istituzionale del Paese, con la ridefinizione delle funzioni fondamentali degli enti locali e l'attuazione del federalismo fiscale in tutte le sue forme;

in tale contesto, non è possibile relegare i comuni a semplici soggetti passivi, ma va ripristinato il processo decisionale condiviso che porta alla formazione di tutti i necessari documenti funzionali alla semplificazione ed alla digitalizzazione dei processi catastali ed edilizi,

impegna il Governo:

ad emanare un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo che preveda un MUDE unitario e modulare coerente con il testo unico dell'edilizia, con il piano di *e-government* 2009-2012, con la direttiva europea 2007/2/CE che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire), con il codice della pubblica amministrazione digitale, con il repertorio dei dati nazionali CNIPA, che sia in grado di valorizzare le progettualità definite e

finanziate con il programma ELISA (enti locali innovazione di sistema), linea d'azione 3 (catasto e fiscalità locale), e tale da essere recepito su tutto il territorio nazionale, favorendo la semplificazione e la digitalizzazione del procedimento edilizio;

ad assumere le iniziative necessarie affinché la funzione di gestione amministrativa del catasto sia inserita tra le funzioni fondamentali dei comuni, nell'ottica del rispetto dell'unitarietà del procedimento amministrativo e della cooperazione istituzionale con l'Agenzia del Territorio;

a condividere in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali tutti i provvedimenti statali in materia di procedimento edilizio, catasto, tributi, semplificazione amministrativa e innovazione tecnologica della pubblica amministrazione;

a incentivare gli accordi che i comuni stanno concludendo con l'Agenzia delle entrate e con l'Agenzia del territorio per contrastare l'evasione fiscale e per migliorare la conoscenza del patrimonio immobiliare del Paese, con particolare riguardo ai tempi di risposta alle istanze rivolte dagli enti locali all'Agenzia del territorio;

a raggiungere gradualmente forme di accordo con i comuni per individuare un assetto nella gestione delle funzioni catastali da parte dei comuni omogeneo su tutto il territorio nazionale, incentivando i comuni medesimi ad esercitare funzioni catastali il più possibile avanzate, senza comunque ostacolare il processo di trasferimento delle funzioni stesse.

(8-00069)

« Fluvi ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	68
Nuova disciplina del prezzo dei libri. C. 1257 Levi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	69
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati dalla Commissione</i>)	73
Sui lavori della Commissione	69

SEDE CONSULTIVA:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli e abbinate (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	71
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	74
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	75
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 giugno 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.

La seduta comincia alle 14.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che i deputati Caldoro e Garagnani hanno cessato di far parte della Commissione. Al presidente Caldoro rinnova gli auguri di buon lavoro in qualità di presidente della Regione Campania. All'onorevole Garagnani, che ha assicurato il suo contributo alla Commissione cultura per lungo tempo, avendo ricoperto peraltro il ruolo di capogruppo del partito di appartenenza

per due legislature consecutive, rivolge, altresì, i migliori auguri di buon lavoro presso la nuova Commissione di cui è componente, la V Commissione bilancio.

È certa che, in tale nuovo ruolo, saprà svolgere con la stessa passione e competenza la sua attività parlamentare, assicurando al contempo un sostegno concreto alle richieste che giungeranno da parte della Commissione cultura. Comunica quindi che, in sostituzione del deputato Fabio Garagnani, è entrato a far parte della Commissione il deputato Marino Zorzato il quale, tuttavia, ha rassegnato le sue dimissioni dalla carica di deputato a seguito della proclamazione a consigliere regionale del Veneto e della successiva nomina a vicepresidente della Giunta regionale del Veneto.

Comunica altresì che, in sostituzione del deputato Stefano Caldoro, è entrato a far parte della Commissione l'onorevole Renato Brunetta, il quale, essendo mem-

bro del Governo, è sostituito dal deputato Renato Farina, che rientra a far parte della Commissione. Esprime soddisfazione per tale ritorno, ritenendo che sia motivo di onore per la Commissione poter contare nuovamente sulla presenza e sull'intelligenza del collega Farina.

Al deputato Farina rivolge, pertanto, i migliori auguri di buon lavoro.

Nuova disciplina del prezzo dei libri.

C. 1257 Levi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 maggio 2010.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti. Dà quindi la parola al relatore e al rappresentante del Governo per esprimere il loro parere al riguardo.

Ricardo Franco LEVI (PD), *relatore*, illustra l'articolo aggiuntivo 01.1, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 2.1 e l'articolo aggiuntivo 2.01, raccomandandone l'approvazione (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti presentati.

La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi l'articolo aggiuntivo 01.1, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 2.1 e l'articolo aggiuntivo 2.01.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, così come risultante dall'approvazione degli emendamenti esaminati, sarà trasferito alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Manuela GHIZZONI (PD) sollecita lo svolgimento di un'audizione del Ministro Bondi in Commissione. Rileva al riguardo che il Ministro stesso a seguito dell'approvazione della recente manovra finanziaria del Governo ha rilasciato delle dichiarazioni, che hanno poi portato alla modifica del decreto stesso. Ritiene fondamentale in ogni caso che non venga esautorato il ruolo del Parlamento sulle materie di competenza della Commissione, come già è stato fatto altre volte in passato e che proprio in tal senso è fondamentale che venga audito il Ministro. Teme inoltre che oltre allo scavalco delle responsabilità del Parlamento si possa addivenire ad un esautoramento delle responsabilità del dicastero della cultura, che svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo del Paese. Ritiene che tale audizione sarebbe quindi fondamentale al fine di permettere alla Commissione stessa di svolgere il proprio lavoro nel modo migliore possibile.

Benedetto Fabio GRANATA (Pdl) sottolinea l'importanza di svolgere un'audizione del Ministro Bondi in Commissione, rilevando che tale audizione, la cui necessità è avvertita da tutti i membri della Commissione, costituirebbe uno strumento importante per far sì che la politica del Ministro possa essere supportata dalla Commissione. Rileva inoltre che il settore della cultura è fondamentale per l'Italia, che è la più grande potenza culturale al mondo e che non si possono quindi operare tagli alle risorse a disposizione del Ministero dei beni e delle attività culturali, senza coinvolgere il Ministero in questione. Segnala, in conclusione, che è necessario che una percentuale adeguata del bilancio dello Stato sia messa a disposizione del settore della cultura.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) concorda con quanto precedentemente espresso dai colleghi, rilevando che l'esigenza di svolgere l'audizione in esame è strettamente correlata alla necessità di garantire che la

politica del Governo venga fatta anche attraverso un coinvolgimento diretto da parte del Parlamento e in particolare della Commissione competente per la singola materia. Sottolineando l'importanza di evitare contrapposizioni nell'ambito del Governo stesso, come avvenuto nel caso di recenti provvedimenti relativi al settore del cinema, ritiene in ogni caso inaccettabile che alcuni temi come quelli dell'editoria e dell'emittenza televisiva non possano essere affrontati a causa del fatto che sono implicate sempre valutazioni di ordine economico, che riservano un potere assoluto al Ministero dell'economia. Rileva altresì che il Governo dovrebbe fornire chiarimenti in merito ad alcune nomine recentemente effettuate e in merito ad alcune scelte relative alla gestione dei beni culturali nella città di Venezia. Per tutti questi motivi ritiene quindi essenziale che il Ministro venga a riferire in Commissione.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), rilevando che la tutela delle politiche in materia di cultura deve essere sganciata da qualsiasi ideologia politica, si associa alle considerazioni espresse dai colleghi in merito alla necessità di svolgere un'audizione del Ministro Bondi in Commissione. Ritiene inoltre che le vicende dell'ultima manovra finanziaria confermano che in materia di beni culturali si è molto vincolati sempre alle scelte del Ministero dell'economia e delle finanze. Rileva al riguardo che le scelte politiche non possono essere solo scelte legate alla necessità di operare tagli lineari alle risorse.

Paola GOISIS (LNP) chiede con forza che venga svolta l'audizione del Ministro Bondi al fine di essere edotti sulla situazione del Ministero, sui tagli previsti e sulla questione delle nomine. In particolare, per quel che riguarda le nomine, ritiene fondamentale che il Ministro riferisca in merito alle scelte fatte. Esprime infine la propria solidarietà alla collega De Biasi per gli insulti di cui è stata oggetto in una recente trasmissione televisiva.

Valentina APREA, *presidente*, si associa a nome della Commissione nell'esprimere la propria solidarietà alla collega De Biasi per gli insulti e gli attacchi televisivi subiti. Per quel che riguarda l'audizione del Ministro Bondi, fermo restando che formalizzerà una richiesta in tal senso, segnala che la richiesta di audizione riguarda due aspetti: il primo aspetto, è quello relativo ai finanziamenti, un secondo riguarda invece il tema delle nomine. Per quel che riguarda il primo aspetto, ritiene che il Ministro potrà venire a riferire in Commissione nell'ambito dell'esame della manovra finanziaria, considerato anche che la stessa arriverà in tempi brevi alla Camera. Nulla esclude peraltro che si possa comunque procedere ad un'audizione del Ministro prima di tale momento. Per quel che riguarda invece il secondo aspetto, sottolinea che ovviamente sulle nomine il Ministro ha piena discrezionalità e non è quindi possibile dedicare un'audizione specifica a ciò. Rileva peraltro che ciò non esclude che nell'ambito di un'audizione che affronti temi più ampi si possano anche sollevare questioni da parte dei singoli deputati relativamente alle nomine.

Emerenzio BARBIERI (PdL) sottolinea che sulla questione delle nomine vi è una richiesta esplicita da parte dei gruppi di maggioranza, volta a chiarire aspetti dell'operato del Governo al riguardo.

Valentina APREA, *presidente*, ribadisce che sulle nomine il Ministro ha discrezionalità piena e che quindi l'audizione non può avere ad oggetto direttamente le nomine. Sottolinea peraltro che sul tema in esame è sempre possibile un confronto tra il Ministro e le forze di maggioranza.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) rileva che vi sono altre tematiche che sono state già sollevate nei mesi scorsi, ad esempio quella relativa ad Arcus, che possono essere oggetto di audizione. L'audizione quindi riguarderà a suo giudizio varie tematiche, e quindi anche le nomine.

Valentina APREA, *presidente*, ricorda che nell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si potrà affrontare la questione relativa all'audizione del Ministro; che il sottosegretario Giro, presente alla seduta odierna, potrà riferire dell'esigenza evidenziatasi nell'ambito della seduta relativa allo svolgimento dell'audizione stessa, e che in ogni caso se ci sarà la disponibilità del Ministro ad intervenire subito, naturalmente sarà subito possibile nell'ambito di una audizione apposita trattare tutte le tematiche emerse; nel caso contrario sarà ovviamente possibile proporre tali questioni nel momento in cui il Governo si presenterà in Commissione nell'ambito dei provvedimenti che giungeranno presto all'esame della Camera, quale il decreto-legge sulle fondazioni lirico-sinfoniche o la manovra finanziaria.

Paola GOISIS (LNP) sottolinea che alla prima occasione in cui il Ministro verrà in Commissione potranno essere poste tutte le questioni di cui si è parlato.

Benedetto Fabio GRANATA (Pdl) ricorda che nell'ambito del disegno di legge di semplificazione del Ministro Brunetta è ancora presente una norma che di fatto spossa le sovrintendenze delle loro competenze, demandandole alle conferenze dei servizi. Ritiene che occorre capire quale sarà l'atteggiamento del Ministro su tale tema, dato che in base alla norma richiamata in tutte le decisioni aventi a che fare con il vincolo paesaggistico sarà di fatto la Conferenza dei servizi a decidere e il sovrintendente perderà di fatto il suo ruolo. Ritiene in conclusione che il tema indicato costituisca un tema fondamentale in materia di rapporti tra Commissione e ministro e che per tali ragioni il Ministro dovrebbe chiarire la sua posizione al riguardo.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO ricorda che la norma citata non spossa in realtà il sovrintendente del suo ruolo, in quanto sussiste un obbligo da parte dello stesso a partecipare alla con-

ferenza dei servizi e che solo in assenza del sovrintendente o di un suo mancato pronunciamento si dà luogo al silenzio-assenso. Rileva in particolare che sul tema vi è un confronto in atto nell'ambito del Governo e che in ogni caso il problema sembra essere superato. Il punto vero della questione è infatti che le conferenze di servizi sono tantissime e che è quindi difficile assicurare la presenza fisica dei sovrintendenti che sono pochi e alcuni operano anche *ad interim*. Segnala peraltro che una soluzione del problema è quella della possibilità di delega per quel che riguarda la presenza alla conferenza dei servizi.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 giugno 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.55.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.

Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli e abbinate.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, ricorda che sul provvedimento in esame la Commissione si era già espressa il 12 maggio scorso con un parere favorevole con due condizioni, e che il nuovo testo inviato per il parere alla Commissione è stato modificato attraverso l'approvazione di ulteriori emendamenti del relatore.

Sottolinea che una delle modifiche approvate dalla Commissione riguarda direttamente le competenze della Commissione e recepisce in particolare una delle due condizioni del parere.

In particolare, nel nuovo testo, all'articolo 8 comma 2, primo periodo (corrispondente all'articolo 9 del precedente testo) vengono soppresse le parole « o fuori ruolo » dopo le parole « collocamento a riposo ».

Il nuovo articolo 8, comma 2, primo periodo, prevede quindi che i professori universitari di ruolo cessano dalle ordinarie attività assistenziali con il collocamento a riposo, fatto salvo quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230.

Evidenzia che non è stata invece recepita la seconda condizione del parere della Commissione, che richiedeva la soppressione del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9 (corrispondente al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del testo in esame).

In particolare, in base alla disposizione da ultimo citata, i professori universitari, pur cessando dalle ordinarie attività assistenziali, se impegnati in progetti di ricerca clinica di carattere nazionale o internazionale, possono continuare a svolgere l'attività di ricerca prevista nel progetto.

Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole con una condizione riprodotte esattamente il testo della condizione che non è stata recepita dalla Commissione di merito (*vedi allegato 2*).

Manuela GHIZZONI (PD) chiede di conoscere le ragioni per le quali non è stata accolta anche l'altra condizione contenuta nella proposta di parere.

Valentina APREA, *presidente*, rileva che la Commissione di merito ha approvato degli emendamenti di modifica del testo e ha scelto di non modificare quella parte che era oggetto di una delle condizioni della Commissione.

Giovanni Battista BACHELET (PD) ritiene che si potrebbe inserire una ulteriore condizione nella proposta di parere al fine di prevedere che le disposizioni nel comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni non si applichino anche a ricercatori universitari oltre che ai professori universitari.

Emerenzio BARBIERI (Pdl) rileva che la condizione proposta si riferisce a una parte del testo non modificata e che in ogni caso sarebbe opportuno approvare nuovamente la condizione non recepita e non allargare ulteriormente i temi oggetto d'esame.

Giovanni Battista BACHELET (PD) ritiene che sia possibile inserire l'ulteriore condizione, in quanto si tratta di argomento comunque già previsto nel testo.

Manuela GHIZZONI (PD) concorda con quanto espresso dal collega Bachelet, ricordando che in ogni caso si tratta di un provvedimento che spazia tra vari argomenti ed è quindi possibile intervenire nel senso indicato dal collega.

Paola GOISIS (LNP), *relatore*, riformula quindi la proposta di parere, recependo la condizione proposta dal collega Bachelet (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore così come riformulata.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

ALLEGATO 1

Nuova disciplina del prezzo dei libri. C. 1257 Levi.**EMENDAMENTI APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

ART. 1.

All'articolo 1 premettere il seguente articolo:

« ART. 1.

(Oggetto e finalità generali).

1. La presente legge ha per oggetto la disciplina del prezzo dei libri.

2. Tale disciplina mira a contribuire allo sviluppo del settore librario, al sostegno della creatività letteraria, alla promozione del libro e della lettura, alla diffusione della cultura, alla tutela del pluralismo dell'informazione ».

01. 1. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 2 sostituire le parole da: sul fino alla fine del comma con le seguenti: fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato.

1. 1. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 3, prima delle parole agli editori, aggiungere le seguenti: Ad esclusione del mese di dicembre e dopo la parola: dettaglianti aggiungere le seguenti: che devono in ogni caso essere informati.

1. 2. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) quando i libri sono venduti per corrispondenza o nell'ambito di attività di commercio elettronico.

1. 3. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 5, lettera g) dopo la parola: destinate aggiungere le seguenti: in via prioritaria.

1. 4. Il relatore.

(Approvato)

ART. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Abrogazioni).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1 novembre 2010.

2. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni della presente legge è abrogato l'articolo 11 della legge 7 marzo 2001 n. 62.

2. 1. Il relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

« ART. 2-bis.

(Oneri).

1. La presente legge non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

2. 01. Il relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale (C. 799 e abbinate).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 799 e abbinate concernente «Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale »;

rilevato che il comma 2 dell'articolo 8 prevede, al primo periodo che i professori universitari di ruolo cessano dalle ordinarie attività assistenziali con il collocamento a riposo fatto salvo quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230 e, al secondo periodo che i professori universitari, pur cessando dalle ordinarie attività assistenziali, se impegnati in

progetti di ricerca clinica di carattere nazionale o internazionale, possono continuare a svolgere l'attività di ricerca prevista nel progetto;

sottolineato che è necessario sopprimere il secondo periodo dell'articolo 8, comma 2 del testo in esame per ragioni di parità di trattamento, dato che la possibilità ivi prevista non è contemplata per gli altri professori universitari non medici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) appare necessario sopprimere il secondo periodo dell'articolo 8, comma 2.

ALLEGATO 3

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale (C. 799 e abbinate).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 799 e abbinate concernente «Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale»;

rilevato che il comma 2 dell'articolo 8 prevede, al primo periodo che i professori universitari di ruolo cessano dalle ordinarie attività assistenziali con il collocamento a riposo fatto salvo quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230 e, al secondo periodo che i professori universitari, pur cessando dalle ordinarie attività assistenziali, se impegnati in progetti di ricerca clinica di carattere nazionale o internazionale, possono con-

tinuare a svolgere l'attività di ricerca prevista nel progetto;

sottolineato che è necessario sopprimere il secondo periodo dell'articolo 8, comma 2 del testo in esame per ragioni di parità di trattamento, dato che la possibilità ivi prevista non è contemplata per gli altri professori universitari non medici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) appare necessario sopprimere il secondo periodo dell'articolo 8, comma 2;

2) appare altresì necessario al comma 3 dell'articolo 8, dopo le parole, professori universitari, inserire le seguenti: «e ai ricercatori universitari».

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3496 di conversione del decreto-legge n. 72 del 2010, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO ₂ (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	76
---	----

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 62/2010: Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania. C. 3514 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	77
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale ». Atto n. 220 (<i>Esame e rinvio</i>)	81
--	----

SEDE REFERENTE:

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3379 Lupi</i>)	88
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi	88
---	----

RISOLUZIONI:

7-00304 Alessandri: Sull'incendio sviluppatosi in località Vascigliano nell'area destinata ad attività industriali nel comune di Stroncone (Terni).	
7-00309 Bocci: Sull'incendio sviluppatosi in località Vascigliano nell'area destinata ad attività industriali nel comune di Stroncone (Terni) (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>) ...	88

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
---	----

AVVERTENZA	90
------------------	----

AUDIZIONI

Giovedì 3 giugno 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'ambito del-

l'esame del disegno di legge C. 3496 di conversione del decreto-legge n. 72 del 2010, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO₂.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Roberto TORTOLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Antonio Pilati, *commissario dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), Ermete REALACCI (PD), Sergio Michele PIFFARI (IdV) e Alessio BONCIANI (PdL).

Il dottor Antonio Pilati, *commissario dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*, fornisce ulteriori precisazioni.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 giugno 2010. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI, indi del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti, Mario Mantovani

La seduta comincia alle 14.40.

Decreto-legge 62/2010: Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania.

C. 3514 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe SCALERA (PdL) *relatore*, ricorda che è stato assegnato alla Commissione, in sede referente, il disegno di legge recante la conversione in legge del decreto legge 28 aprile 2010, n. 62 in materia di temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania.

Rileva che il decreto legge – che è stato approvato in prima lettura dal Senato con modificazioni – trova il suo fondamento costituzionale nella necessità e urgenza di sospendere le attività di demolizione, disposte dall'autorità giudiziaria, relativamente a fabbricati destinati a civile abitazione nella regione Campania realizzati in violazione della normativa urbanistica. Si tratta, secondo quanto rilevato nella relazione illustrativa al testo originario del disegno di legge, di circa seicento casi che coinvolgono altrettante famiglie. La sospensione è ritenuta necessaria dal Governo in dipendenza sia della gravissima situazione abitativa, che risulterebbe ulteriormente compromessa dall'esecuzione degli ordini di demolizione, sia degli effetti dell'applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 199 del 28 giugno 2004 e n. 49 del 6 febbraio 2006, che sono intervenute in vario modo sulla questione della sanatoria di abusi edilizi in Campania.

Quanto alle richiamate pronunce della Corte costituzionale, ricorda che nella regione Campania la normativa sul cd. «terzo condono edilizio», introdotta dal decreto legge n.269 del 2003, è risultata di difficile individuazione per una serie articolata di vicende. In primo luogo, nelle more dell'approvazione della legge regionale, prevista dal comma 26 dell'articolo 32 del citato decreto legge, la Giunta regionale aveva emanato la deliberazione della n. 2827 del 30 settembre 2003 recante l'integrazione alle linee guida per la Pianificazione Territoriale in Campania di cui alla precedente delibera n. 4459 del 30 settembre 2002, con la quale la regione poneva un divieto di sanatoria degli abusi

edilizi. A seguito del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri per conflitto di attribuzioni, la Corte costituzionale, con sentenza n. 199 del 2004, aveva annullato la citata deliberazione, in considerazione del fatto che non spettava alla Regione Campania adottare un atto con il quale si negava efficacia, all'interno del proprio territorio, ad un atto legislativo dello Stato.

In secondo luogo, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 199, la regione Campania aveva approvato la legge regionale 18 novembre 2004, n. 103 sul condono edilizio, ma fuori dai termini previsti dall'articolo 5 del decreto legge 168/2004 (entro l'11 novembre 2004). Contro tale legge regionale lo Stato aveva quindi promosso un ricorso dinanzi alla Corte costituzionale conclusosi con la sentenza n. 49 del 2006, in base alla quale la mancata emanazione della legge regionale entro il termine previsto era da ritenere una violazione del principio di leale collaborazione. La Corte aveva, tuttavia, ribadito il riconoscimento alle Regioni del potere di modulare l'ampiezza del condono edilizio in relazione alla quantità e alla tipologia degli abusi sanabili, ferma restando la spettanza al legislatore statale della potestà di individuare la portata massima del condono edilizio straordinario, attraverso la definizione sia delle opere abusive non suscettibili di sanatoria, sia del limite temporale massimo di realizzazione delle opere condonabili, sia delle volumetrie massime sanabili. Inoltre, in considerazione della evidente interdipendenza fra la legislazione esclusiva statale sul condono edilizio per quanto riguarda le conseguenze penali e quella regionale sul condono edilizio per ciò che riguarda il versante amministrativo, la Corte aveva affermato che l'adozione della legislazione da parte delle Regioni era non solo opportuna, ma doverosa e da esercitare entro il termine determinato dal legislatore nazionale; nell'ipotesi limite che una Regione o Provincia autonoma non avesse esercitato il proprio potere legislativo in materia nel termine massimo prescritto, a prescindere dalla considerazione

se ciò costituisse un'ipotesi di grave violazione della leale cooperazione che deve caratterizzare i rapporti fra Regioni e Stato, la Corte aveva ritenuto che non poteva che trovare applicazione la disciplina dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003.

Rileva, quindi, che il decreto legge in esame va quindi letto alla luce della articolata vicenda del condono edilizio in Campania sopra riportata. L'articolo 1 indica, infatti, quali finalità del provvedimento, da un lato, la necessità di fronteggiare la grave situazione abitativa nella regione Campania e, dall'altro, quello di effettuare una ricognizione dei vincoli di tutela paesaggistica, « anche in dipendenza delle problematiche determinatesi dopo gli interventi della Corte costituzionale successivi al 2003 ». Nel corso dell'esame al Senato, è stato poi inserito che la ricognizione delle necessità determinanti vincoli di tutela paesaggistica dovrà essere attuata in sede di redazione del piano paesaggistico di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Ricorda, quindi, che a tal fine l'articolo 1, al comma 1, sospende temporaneamente – sino al 30 giugno 2011 – le demolizioni di immobili siti nella regione Campania che: riguardino immobili destinati a prima abitazione e occupati da soggetti sforniti di altra abitazione; siano state disposte a seguito di sentenza penale; siano correlate ad abusi realizzati entro il 31 marzo 2003.

Fa notare, in merito alla prima delle condizioni (immobili destinati a prima abitazione), che l'espressione « prima abitazione » si discosta dalle espressioni generalmente utilizzate quali « prima casa » o « abitazione principale » per indicare la dimora abituale, come sembrerebbe in considerazione del requisito ulteriormente richiesto e cioè che si tratti di immobili occupati da soggetti sforniti di altra abitazione. Aggiunge, poi, relativamente a quest'ultimo requisito, che il riferimento alla mancanza di un'altra abitazione non chiarisce, in primo luogo, se si intenda far riferimento solo alla titolarità di diritti reali o anche alla titolarità di diritti di

natura contrattuale su altri immobili ad uso abitativo, in secondo luogo, se assuma rilievo l'ubicazione degli eventuali altri immobili, ad esempio all'estero o al di fuori del comune considerato.

In relazione alla seconda condizione, il comma 1 prevede che gli ordini di demolizioni devono essere stati disposti a seguito di sentenza penale: a tale proposito ricordo che con la sentenza di condanna per il reato di abuso edilizio, a norma dell'articolo 44 del testo unico dell'edilizia, è ordinata la demolizione delle opere illecitamente realizzate, salvo che la stessa, spontaneamente o coattivamente, sia stata già eseguita. Si tratta di una sanzione amministrativa sottratta alla regola del giudicato, sicché ne è sempre possibile la revoca ovvero la sospensione.

La terza condizione del comma 1, ossia la sussistenza di un abuso edilizio eseguito entro il 31 marzo 2003, fa riferimento al termine previsto dal condono edilizio di cui l'articolo 32, comma 25, del decreto legge 269/2003 che dispone l'ammissibilità del condono per le opere comunque realizzate entro la data del 31 marzo 2003 e per le quali gli interessati abbiano presentato domanda di definizione dell'illecito edilizio tra l'11 novembre e il 10 dicembre 2004.

L'articolo 1, al comma 2, dispone che la sospensione dell'ordine di demolizione non opera qualora l'ufficio tecnico del comune competente o l'ufficio regionale della protezione civile riscontrino pericoli per l'incolumità privata o pubblica o sia stata accertata la violazione di vincoli paesaggistici. Nel corso dell'esame al Senato, il testo del comma 2 è stato modificato prevedendo altresì che, nel caso in cui sia accertata la violazione di vincoli paesaggistici, la demolizione avverrà dopo il 31 dicembre 2010 se la violazione del vincolo risulti dal piano paesaggistico, adottato entro il predetto termine, ovvero in caso di mancata adozione del medesimo piano entro il medesimo termine: ovviamente anche per tale parte si fa riferimento alle demolizioni disposte a seguito di sentenza penale relativamente ad immobili destinati esclusivamente a prima abitazione, purché

riguardanti immobili occupati stabilmente da soggetto sforniti di altra abitazione e concernenti abusi realizzati entro il 31 marzo 2003, secondo quanto richiesto dal comma 1.

Su tali modifiche, nel corso del dibattito al Senato, il Governo ha chiarito che tali modifiche siano utili per dare la possibilità di definire i piani paesaggistici da cui discende l'obbligo di stendere i piani di governo del territorio, ritenuti il problema della Campania. In tale ambito, il Governo ha inoltre precisato che ci sono zone che potrebbero essere escluse dal vincolo di inedificabilità assoluta e per le quali, attraverso i piani particolareggiati, esistono « possibilità che non si possono negare ai cittadini campani ».

Ciò premesso, riservandosi comunque di tenere nella dovuta considerazione le osservazioni che dovessero emergere dal dibattito, esprime un orientamento favorevole sul decreto legge in esame che reca una proroga breve delle demolizioni, per il tempo strettamente necessario a che gli enti territoriali abbiano la possibilità di esercitare le loro competenze.

Ermete REALACCI (PD) ritiene necessario chiarire che la vicenda in esame trae origine dal fatto che la regione Campania ha emanato le norme sul condono edilizio fuori dai termini previsti dalla legge statale; ciò, però, non può far dimenticare che il fenomeno dell'abusivismo in Campania riveste dimensioni drammatiche e che ultimamente si sono verificati tre decessi nell'isola di Ischia propria a causa degli illeciti edilizi commessi. Ritiene, pertanto, necessario acquisire una relazione dettagliata dal Governo in ordine all'entità delle case che sarebbero interessate dal provvedimento, ritenendo che il dato fornito di seicento unità abitative sia difficilmente corrispondente alla realtà della situazione campana. Rileva, inoltre, che proprio per evitare provvedimenti che sembrano legittimare comportamenti illeciti legati all'abuso edilizio, sarebbe opportuno ben definire i limiti dell'intervento, semmai, prevedendo l'acquisizione da parte dello Stato delle unità abitative in

questione che potrebbero poi essere riassegnate ai quei soggetti che si trovano in una situazione di emergenza abitativa.

Sergio Michele PIFFARI (IdV) rileva in primo luogo che, nonostante le declamate intenzioni federaliste della maggioranza, il Governo ha emanato un provvedimento *ad hoc* per la Campania; per queste ragioni il gruppo dell'Italia dei Valori ha presentato una pregiudiziale di costituzionalità sul decreto-legge in esame. Concorde con quanto rilevato dal deputato Realacci in ordine alla necessità di disporre di un censimento delle unità abitative interessate dal provvedimento. Ritieni, inoltre, necessario distinguere tra fenomeni di abusivismo che interessano il singolo cittadino in condizioni di disagio socioeconomico e lottizzazioni legate semmai alla criminalità organizzata. In tal caso sottolinea come occorra prestare particolare attenzione nel momento in cui saranno rivisti i piani paesaggistici in quanto il rischio di pressioni è elevatissimo.

Tommaso FOTI (Pdl) nel ritenere prive di fondamento molte delle osservazioni svolte dai deputati dell'opposizione, sottolinea che il provvedimento d'urgenza in esame trae principalmente origine dalla necessità di intervenire, dando seguito alle sentenze della Corte Costituzionale n. 199 del 2004 e n. 49 del 2006, per porre rimedio alla grave situazione determinatasi a seguito dell'inopinato tentativo, a suo tempo fatto dalla regione Campania, di vietare con legge regionale la sanatoria degli abusi edilizi disposta con legge dello Stato nel 2003. Ritieni, invece, che meriti di essere approfondita la questione relativa all'appropriatezza dell'espressione « prima abitazione » usata nel testo del decreto-legge e della sua eventuale sostituzione con un'espressione che faccia più chiaramente riferimento alla nozione di « abitazione principale ». Aggiunge, poi, che il provvedimento non ha alcun effetto di messa in discussione del giudicato penale, dal momento che la demolizione degli immobili abusivi costituisce una sanzione amministrativa, la quale può ben

essere sospesa o revocata quando ne sussistano i presupposti, come è il caso delle citate pronunce della Corte Costituzionale. Quanto, infine, alla richiesta avanzata al Governo di fornire dati relativi all'ampiezza del fenomeno dell'abusivismo, osserva, da un lato, che la relazione illustrativa del provvedimento contiene già una indicazione precisa – indicandosi in 600 i casi interessati all'applicazione del decreto-legge –, dall'altro, che spetti a chi oggi afferma che i casi sono molto più numerosi di fornire elementi a supporto di tale asserzione.

Domenico SCILIPOTI (IdV) ritiene che occorra dare un segnale forte e chiaro sia nei confronti dei soggetti autori degli abusi edilizi in questione che degli amministratori locali che hanno consentito che gli stessi potessero essere posti in essere. In tal senso, nel giudicare negativamente qualsiasi ipotesi di sanatoria, ritiene che la Commissione debba esprimersi con nettezza a favore della prosecuzione delle operazioni di demolizione degli immobili abusivi disposte dall'autorità giudiziaria.

Roberto MORASSUT (PD), nel prendere atto delle motivazioni sociali poste nella relazione illustrativa a base del provvedimento d'urgenza in titolo, esprime la propria preoccupazione per i potenziali effetti concreti del provvedimento stesso. Sotto questo profilo, giudica indispensabile che il Governo fornisca dati analitici sia sul piano quantitativo – quanti sono gli immobili abusivi – che su quello qualitativo – chi sono gli autori degli abusi –. Tenuto conto, inoltre, delle enormi difficoltà applicative del condono del 2003 riscontrate in tutto il Paese in ordine ai divieti di sanatoria nelle zone agricole, ovvero in quelle sottoposte a vincolo paesaggistico o archeologico, paventa il rischio che il decreto legge in esame finisca per fare da « apripista » per situazioni diverse da quelle oggi poste all'attenzione del Parlamento. Conclude, quindi, ribadendo quanto già detto dal deputato Realacci circa l'opportunità, se davvero si vuole qualificare il provvedimento in esame

come un provvedimento diretto a dare risposta all'emergenza abitativa in atto, di introdurre – sulla falsariga di quanto previsto, ad esempio, nel condono del 1985 – misure che consentano allo Stato l'acquisizione senza indennizzo degli immobili abusivi con contestuale loro assegnazione a coloro che vi abitano.

Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, in risposta alle osservazioni svolte dai deputati, ribadisce anzitutto che il provvedimento d'urgenza si è reso necessario perché a suo tempo i cittadini della Campania non furono messi in condizione di fruire della sanatoria degli abusi edilizi disposta con legge dello Stato nel 2003. Osserva, altresì, che la quantificazione di 600 casi indicata dal Governo poggia sul dato concreto rappresentato dal numero dei cittadini nei confronti dei quali l'autorità giudiziaria ha emesso sentenze penali. Sottolinea, quindi, che nel provvedimento non c'è alcuna revoca delle sanzioni emesse fino ad oggi, ma solo la loro sospensione in attesa della emanazione degli atti delle autorità regionali competenti in materia paesaggistica e urbanistica. Conclude, richiamando la puntuale indicazione nel provvedimento in esame dei requisiti oggettivi e soggettivi che limitano in modo preciso l'ambito di applicazione del decreto-legge e escludono ogni rischio di una indiscriminata estensione dei suoi effetti.

Ermete REALACCI (PD), intervenendo per una precisazione, dichiara che la sua richiesta di dati sull'esatta quantificazione del fenomeno oggetto del provvedimento è da intendersi rivolta al Governo. Auspica, in ogni caso, che sia da parte del relatore che da parte del Governo si presti ogni attenzione alla proposta di introdurre nel testo misure dirette all'acquisizione senza indennizzo degli immobili abusivi da parte dello Stato e alla contestuale riassegnazione degli stessi ai cittadini che vi abitano.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 giugno 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale ».

Atto n. 220.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angelo ALESSANDRI, *presidente e relatore*, ricorda che il provvedimento in esame reca modifiche alla parte prima, recante disposizioni comuni e principi generali, alla parte seconda, recante procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (AIA) nonché alla parte quinta, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, del Codice ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni.

Tali modifiche trovano la propria legittimazione nell'articolo 12 della legge 69 del 2009 che ha previsto una nuova delega al Governo – da esercitare entro il 30 giugno 2010 – in materia ambientale, da attuarsi nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla originaria legge di delega n. 308 del 2004.

Riporta, quindi, le principali modifiche apportate con il provvedimento in esame.

Quanto all'articolo 1, di revisione della parte prima del Codice, esso introduce la « tutela dell'ambiente » quale finalità di tutta l'azione normativa ed amministrativa dello Stato e non del solo decreto legislativo. Fa, inoltre salvo, qualora il Codice preveda poteri sostitutivi del Governo, il potere delle Regioni di prevedere, nelle materie di propria competenza, poteri sostitutivi per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente competente.

L'articolo 2 traspone, conformemente a quanto indicato dal Consiglio di Stato nel parere n.3838 del 2007, all'interno della parte seconda del Codice ambientale, la disciplina in materia di autorizzazione ambientale integrata (AIA), oggi contenuta nel decreto legislativo n.59 del 2005, ed apporta anche alcune modifiche alla già vigente disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) e della valutazione dell'impatto ambientale (VIA). Ritiene che con tali riforme si è inteso semplificare l'espletamento delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale, coniugando l'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente con l'interesse allo sviluppo economico del Paese, nonché con gli altri interessi pubblici sottesi alla realizzazione ed all'esercizio di infrastrutture ed impianti, alla pianificazione del territorio ed alla programmazione degli interventi.

Tra gli interventi più significativi, ricorda che all'articolo 5, comma 1, lettere l), l-bis), l-ter) ed m), le modifiche apportate alle definizioni già esistenti hanno lo scopo di chiarire maggiormente il campo di applicazione della disciplina. In particolare viene chiarita la definizione di « modifica sostanziale » ai fini di un'autorizzazione ambientale, che è la modifica di un piano, di un programma o di un progetto che, secondo l'Autorità competente, comporta, e non più che può comportare, impatti significativi e negativi sull'ambiente. Inoltre, viene specificata la definizione della verifica di assoggettabilità, la quale si attiva allo scopo di valutare se i piani, i programmi o i

progetti devono proseguire una valutazione di VAS o di VIA, secondo la disciplina del codice, verificando se gli stessi hanno un impatto non solo significativo ma anche negativo sull'ambiente, considerando il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate. Ritiene trattarsi di una modifica sostanziale e in conformità con le direttive comunitarie, che ha risvolti positivi di semplificazione sull'intero testo del codice, in quanto in questo modo si chiarisce che devono proseguire le successive fasi di valutazione VAS o VIA solo i piani, i programmi o i progetti che hanno effetti « negativi » sull'ambiente;

In collegamento con tale semplificazione, ricorda che all'articolo 6, comma 3, viene eliminato l'aggettivo « minori » riferito alle modifiche dei piani e dei programmi precisando, così, che tutte le modifiche dei piani e dei programmi possono fermarsi alla sola verifica di assoggettabilità, proseguendo la valutazione di VAS solo quelli che presentano effetti « negativi » per l'ambiente. All'articolo 6, comma 3-ter è stata prevista un'integrazione tra le procedure di VAS e di VIA nel caso di piani regolatori portuali che presentino contenuti sia progettuali che di pianificazione, prevedendo che per i progetti di opere da realizzare in attuazione di un Piano regolatore portuale, già sottoposto a VAS, e che rientrano tra quelli per i quali è prevista la VIA, vengono considerati dati acquisiti tutti gli elementi già valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano regolatore portuale. Inoltre, allo scopo di semplificare le procedure ed evitare duplicazioni si prevede che qualora il piano regionale paesaggistico presenta contenuti tali da poter essere considerato come progetto definitivo secondo la definizione dell'articolo 5 del codice, si effettua un'unica procedura di una VIA integrata con i contenuti di VAS. Ritiene trattarsi di una disposizione importantissima per il sostegno della portualità italiana, che semplifica in maniera sostanziale le copiose procedure di approvazione dei piani regolatori portuali che attualmente sono sottoposti prima a VAS regio-

nale e poi a VIA statale secondo le norme comunitarie. Sottolinea che analoghi problemi di tempo in ordine alle procedure si riscontrano anche nell'approvazione dei Piani di sviluppo aeroportuali che anche essi, come i piani portuali, si presentano nella doppia veste di piano e di progetto e devono comunque essere sottoposti a VIA nella loro interezza secondo le norme comunitarie.

Rileva, inoltre, che all'articolo 7, comma 4-*bis* viene specificato il campo di applicazione dell'AIA statale – quelle relative all'attività di cui all'allegato XII e gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici –, mentre il comma 4-*ter* indica il campo di applicazione dell'AIA regionale che riguardano i progetti di cui all'allegato VIII e le modifiche sostanziali degli impianti stessi. Dalla prima lettura del testo ritiene utile un chiarimento ulteriore da parte del Governo sui motivi per i quali le modifiche sostanziali degli impianti sottoposti ad AIA statale non vengano anche esse sottoposte ad AIA statale, come viceversa le modifiche sostanziali degli impianti sottoposti ad AIA regionale vengano sottoposte ad AIA regionale. In merito all'articolo 7, comma 5, ricorda che viene attribuita la competenza in materia di VIA e VAS non più all'organo di vertice politico ma all'organo di vertice gestionale, in linea con la natura tecnica delle due valutazioni ed allo scopo, probabilmente, di abbreviare i passaggi burocratici delle autorizzazioni. Richiama l'attenzione su tale previsione che comporterebbe un declassamento delle autorizzazioni VIA, da decreto concertato tra due Ministri, quello dell'ambiente e quello dei beni culturali, ad un atto dirigenziale di portata minore, tenuto conto delle prescrizioni disposte con i decreti VIA, che hanno ricadute notevoli non solo sull'ambiente ma anche sull'attività e sull'economia imprenditoriale. All'articolo 7, comma 7, è stata introdotta la lettera e) con la quale si chiarisce che le amministrazioni regionali mantengono una propria potestà legislativa in materia di procedure VAS, VIA ed AIA, ma nel rispetto dei limiti contenuti nel codice e nei limiti indicati

dall'articolo 29 della legge generale sul procedimento amministrativo. Il nuovo articolo 8-*bis* inserisce all'interno del Codice le norme relative alla Commissione IPPC, rinviando tuttavia al decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2007 e all'articolo 28 del decreto-legge n. 112 del 2008 per la definizione rispettivamente dei compiti e dei componenti della Commissione e lasciando invariate tali norme. All'articolo 10 sono state introdotte disposizioni di coordinamento tra le procedure di VIA ed AIA, prevedendo che per i progetti soggetti a VIA statale e anche ad AIA statale, il provvedimento di VIA sostituisce l'AIA e i monitoraggi e i controlli previsti dalla VIA sono integrati con quelli dell'AIA. Se a seguito della verifica di assoggettabilità, l'autorità competente valuta di non assoggettare i progetti a VIA si procede comunque all'espletamento dell'AIA. In ogni caso, se l'autorità competente in materia di VIA coincide con quella competente al rilascio dell'AIA, si prevede lo svolgimento di un unico procedimento di VIA che fa luogo anche dell'AIA. In caso contrario si prevede un semplice coordinamento delle due procedure. All'articolo 11, comma 3, viene chiarito che la valutazione ambientale strategica si colloca durante la fase di adozione del piano, o, nel caso in cui questa manchi, nel momento dell'elaborazione dello stesso, né può mai collocarsi in un momento successivo alla sua prima stesura, trattandosi di una valutazione delle strategie di sviluppo che deve coadiuvare il piano nella sua formazione per assicurarne la sostenibilità ambientale dello stesso. Agli articoli 12, 20, 21 e 23, si prevede, in via generale, il ricorso obbligatorio alla strumentazione informatica per la trasmissione della documentazione oggetto delle valutazioni ambientali. Agli articoli, 15, 20 e 26, si prevede l'esperibilità del ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione previsto dall'articolo 21 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Tale modifica risulta necessaria in quanto la mancata pronuncia dell'autorità competente produce l'effetto di arrestare il procedimento. All'articolo 15, comma 2, viene

precisato il carattere vincolante della VAS e, anche al fine di superare la procedura di infrazione sulla VAS n. 2009/2235, si chiarisce che se c'è un contrasto tra piano o programma e parere motivato VAS, il primo deve essere modificato per renderlo compatibile col parere. Inoltre, viene posto risalto ai risultati delle consultazioni transfrontaliere. All'articolo 17, comma 2, viene chiarito, considerata la natura vincolante del parere motivato di VAS, che i soggetti che hanno presentato osservazioni sono legittimati ad impugnare il provvedimento di approvazione del piano o del programma per il mancato rispetto del parere di cui all'articolo 15. Ritiene necessario, al riguardo, approfondire se tale disposizione non possa essere utilizzata strumentalmente per bloccare l'attuazione dei piani e programmi dell'amministrazione pubblica. Ricorda, quindi, che le modifiche dell'articolo 20 sottopongono a verifica di assoggettabilità tutte le modifiche dei progetti degli allegati II e III che comportano effetti sull'ambiente e non solo quelli che comportino effetti negativi apprezzabili, lasciando all'Autorità competente della VIA il compito di valutare se tali modifiche hanno effetti significativi e negativi o rappresentano modifiche sostanziali tali da richiedere una successiva valutazione nell'ambito di una procedura di VIA. All'articolo 23, comma 4, e all'articolo 29-ter, viene prevista, in merito alla presentazione dell'istanza, una regolamentazione maggiormente dettagliata della cosiddetta « verifica di procedibilità » dell'istanza, al fine di evitare l'avvio delle procedure in presenza di una documentazione priva degli elementi essenziali. Agli articoli 24, 25 e 26, viene uniformata la disciplina nel caso di richiesta di integrazione documentale, anche al fine di prevedere la possibilità per il pubblico e per le amministrazioni interessate di aggiornare le proprie osservazioni/valutazioni in caso di modifica sostanziale del progetto presentato. Agli articoli 25 e 26, comma 4, vengono chiarite le modalità attraverso cui la VIA sostituisce o coordina le au-

torizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale di competenza di altre amministrazioni. All'articolo 28, comma 1-bis, viene previsto che qualora dai monitoraggi effettuati risulta un impatto ambientale negativo non previsto in sede di valutazione, previa acquisizione delle informazioni e dei pareri eventualmente necessari, il provvedimento di VIA può essere modificato e nei casi più gravi, nelle more delle determinazioni correttive, può anche essere ordinata la sospensione dei lavori o delle attività. Ritiene, comunque, opportuno chiarire, allo scopo di garantire i diritti e la tranquillità degli operatori e la certezza degli investimenti effettuati, che un'eventuale correzione dell'autorizzazione VIA deve comunque avvenire a seguito di un'apposita istruttoria, mentre l'eventuale sospensione dei lavori e delle attività può essere ordinata solo in casi di gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e la tutela degli ecosistemi. Al Titolo III-bis – viene introdotta la disciplina in materia di AIA di cui al d.lgs. n. 59/2005, all'interno della Parte Seconda. Agli articoli 29-bis e 29-terdecies, viene prevista l'abrogazione delle disposizioni istitutive di una Commissione di esperti incaricata di predisporre le linee guida in materia di AIA, già adottate negli anni 2007-2008 e di un Osservatorio che doveva essere istituito a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59/2005, con funzioni di coordinamento tra le autorità competenti, in particolare per la conservazione e la gestione dei dati ambientali. Tali funzioni sono ora attribuite all'ISPRA nell'ambito dei propri fini istituzionali. All'articolo 29-quater, viene introdotta l'abbreviazione dei termini procedurali, attraverso una riduzione dei termini per l'integrazione della documentazione progettuale da parte del gestore, nonché l'obbligatorietà della conferenza dei servizi quale modulo procedimentale per addivenire alla decisione finale del procedimento di AIA. All'articolo 32, sono state apportate

talune modificazioni in materia consultazioni transfrontaliere, in modo da adeguarlo ai rilievi sollevati nella procedura di infrazione UE C/2009/2235 anche al fine di garantire una corretta partecipazione degli Stati confinanti in caso di piani, programmi o progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato.

In merito alle modifiche apportate alla parte quinta del decreto legislativo 152/2006, in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, rileva che il provvedimento in esame prevede una serie di correzioni ed integrazioni volte ad assicurare un preciso quadro giuridico di riferimento a tutti i destinatari della disciplina ed un elevato livello di tutela ambientale in materia di emissioni in atmosfera.

Le modifiche interessano, in particolare, il titolo I della parte quinta del decreto legislativo 152 del 2006. In particolare, all'articolo 267 viene precisato il rapporto tra il titolo I e le disposizioni che disciplinano gli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti. Viene, inoltre, confermata la disciplina in materia di certificati verdi maturati a fronte di energia prodotta ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, specificando che i medesimi possono essere utilizzati per assolvere all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in una misura non superiore al 10 per cento dell'obbligo di competenza. Ritiene opportuno, al riguardo, coordinare la norma con l'avvenuta soppressione del citato comma 71 e chiarire, anche in coordinamento con la nuova disciplina sull'abolizione dell'obbligo di acquisizione di tutti i certificati verdi rimasti invenduti da parte del GSE, introdotta con la nuova manovra economica del Governo, chiarendo se la disposizione si deve intendere come un obbligo del ritiro, da parte del GSE, di una quota minima del 10 per cento dei certificati verdi dell'obbligo di competenza, rischiando altrimenti di restare invenduti tutti i certificati verdi prodotti dagli impianti cogenerativi. L'articolo 268 intro-

duce alcune correzioni e integrazioni alle definizioni ivi contenute. La modifica più importante riguarda l'introduzione di una distinzione tra la nozione di impianto e la nozione di stabilimento. Tale distinzione, presente in termini molto ambigui nel previgente decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e non riportata nel vigente decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, risulta, infatti, indispensabile per la definizione degli adempimenti che ricadono sui gestori e sull'amministrazione. Viene, poi, precisato che alcune disposizioni si riferiscono agli impianti – i valori limite di emissione, i criteri di convogliamento delle emissioni, ecc.- ed altre si riferiscono agli stabilimenti – le procedure autorizzative –. Infine, viene apportata una modifica all'articolo 268, comma 1, lett. p) del decreto legislativo in esame al fine di colmare la lacuna del sistema in tema di controlli delle emissioni di impianti sottoposti alla competenza statale. L'articolo 269 è stato modificato al fine di garantire, da un lato, una semplificazione dell'azione amministrativa ed, dall'altro, un efficace controllo degli impianti sul territorio. A tal fine, l'obbligo di indire un'apposita conferenza di servizi per istruire le domande di autorizzazione alle emissioni è stato limitato ai soli stabilimenti nuovi (per i quali esistono evidenti motivi di interlocuzione con le altre autorità competenti a decidere circa l'insediamento della struttura). Per rinnovare le autorizzazioni degli stabilimenti già esistenti appare invece sufficiente un autonomo procedimento amministrativo da parte dell'autorità competente, con il parere delle altre autorità locali. In caso di modifica di alcuni impianti o attività presenti nello stabilimento, l'autorità avrà anche, secondo lo schema di decreto, il potere di rinnovare l'autorizzazione con un'istruttoria estesa a tutto lo stabilimento. Si consente poi che gli atti autorizzativi possano individuare, per ciascun inquinante, speciali valori limite di emissione («flussi di massa annuali») da riferire al complesso delle emissioni di tutti gli impianti e le attività di uno stabilimento. Tali speciali valori limite si aggiungono a

quelli fissati per ciascun impianto dello stabilimento e sono finalizzati a garantire un controllo sull'impatto complessivo che lo stabilimento può determinare sulla qualità dell'aria della zona in cui è situato. L'articolo 270 introduce alcune precisazioni circa i criteri che disciplinano il potere dell'amministrazione di considerare, in determinate situazioni, più impianti come un unico impianto. L'articolo 271 prevede importanti precisazioni circa i valori limite di emissione e le prescrizioni per l'esercizio degli impianti. Si prevede, infatti, che i datati valori e le prescrizioni previste dal decreto ministeriale 12 luglio 1990 (inseriti nell'allegato I alla parte quinta) debbano applicarsi solo agli impianti e alle attività degli stabilimenti più risalenti (ossia quelli anteriori al 1988) e soltanto fino al rinnovo dell'autorizzazione. In tutti gli altri casi, invece, i limiti di emissione e le altre prescrizioni debbono essere stabiliti, in sede di autorizzazione, sulla base delle migliori tecniche disponibili e di quelli stabiliti dai piani regionali di qualità dell'aria. Tali limiti dovranno sempre essere, secondo lo schema di decreto, non meno severi di quelli dell'allegato I. Le correzioni rispondono alla necessità di superare un indirizzo interpretativo invalso presso molte amministrazioni, per effetto dell'attuale formulazione dell'articolo 271 del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo il quale le autorizzazioni di tutti gli stabilimenti, inclusi quelli nuovi a anteriori al 2006, possono continuare ad imporre i risalenti valori limite del decreto 12 luglio 1990, attualmente inseriti nell'allegato I alla parte quinta. Tale indirizzo interpretativo pone tuttavia le premesse per la violazione dei doveri imposti agli Stati dalle direttive vigenti in materia di qualità dell'aria (direttiva quadro 2008/50/CE e direttiva 2004/107/CE). Viene, inoltre, previsto che gli atti autorizzativi possano individuare, per ciascun inquinante, speciali valori limite di emissione – «flussi di massa annuali»- da riferire al complesso delle emissioni di tutti gli impianti e delle attività di uno stabilimento. Tali speciali valori limite si aggiungono a quelli fissati

per ciascun impianto dello stabilimento e sono finalizzati a garantire un controllo sull'impatto complessivo che lo stabilimento può determinare sulla qualità dell'aria della zona in cui è situato. Alla stessa preminente esigenza si conformano le ulteriori correzioni e integrazioni proposte in relazione all'articolo 271. In particolare, viene precisato che le regioni hanno il potere di introdurre, specialmente attraverso i piani di risanamento della qualità dell'aria, appositi valori di emissione e prescrizioni in aggiunta quelli definiti dagli allegati della parte quinta. Ritiene necessario valutare attentamente tale previsione che oltre a creare discriminazioni tra gli operatori economici potrebbe limitare l'iniziativa statale nelle proprie valutazioni ambientali degli impianti energetici.

Viene, inoltre, stabilito che l'istruttoria svolta in sede di autorizzazione per la fissazione dei limiti di emissione e delle prescrizioni debba considerare il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività dello stabilimento, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualità dell'aria nella zona interessata. È precisato, infine, che l'autorizzazione debba contenere anche prescrizioni dirette a consentire la stima delle sostanze pericolose emesse nei periodi in cui si verificano anomalie o guasti, nonché appositi limiti di emissione per tali periodi, espressi come flussi di massa annuali. L'articolo 272, recante norme sugli impianti e le attività in deroga, viene in parte corretto al fine di razionalizzare e semplificare l'attuale quadro delle deroghe, caratterizzato, nei primi mesi di applicazione della norma, da varie criticità sul piano operativo. Per evitare, inoltre, le contrastanti interpretazioni emerse in ordine agli effetti della deroga, è stato chiarito che gli esercizi previsti dall'articolo 272, comma 1, alla cui disciplina soggiace l'elenco di cui all'allegato IV, parte I), sono esentati dall'autorizzazione alle emissioni e sono soggetti esclusivamente ai valori limiti di emissione e alle prescrizioni che le autorità competenti decidano di imporre con i propri provvedimenti. Restano, come è

evidente, soggetti ad autorizzazione gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non inclusi nell'elenco in esame. L'elenco di cui all'allegato IV, parte I, è stato, poi, modificato al fine di introdurre nuove soglie di rilevanza per gli allevamenti. Nelle modifiche all'articolo 272, commi 2 e 3, sono stati, poi, precisate, al fine di unificare le discordanti prassi emerse presso le diverse amministrazioni, le modalità da seguire per il rilascio delle speciali autorizzazioni in forma semplificata (autorizzazioni generali riferite ad intere categorie di stabilimenti, inclusi, in particolare, quelli elencati nell'allegato IV, parte II) e le modalità di adesione a tali atti autorizzativi. Gli articoli 273 e 274 (grandi impianti di combustione) e 275 ((emissioni di COV) sono stati oggetto di alcune limitate correzioni, tese a superare problemi di coordinamento e di coesione interna dell'attuale norma. L'articolo 279, recante disposizioni sulle sanzioni, è stato oggetto di alcune limitate correzioni formali, dovute alla riformulazione delle precedenti definizioni legali. L'articolo 281, le cui modifiche sono invece dirette ad assicurare una migliore chiarezza espositiva, senza modificare la sostanza delle attuali disposizioni. In particolare, per gli stabilimenti che non ricadevano nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e che ricadono nell'attuale titolo I, il termine per la presentazione della domanda di autorizzazione è stato differito al 31 dicembre 2010 e il termine di adeguamento al 31 dicembre 2011. La soppressione del comma 10 dell'articolo 281 si giustifica, infine, per effetto della compiuta disciplina riservata dal precedente articolo 271 ai rapporti tra potestà statali e regionali in materia di fissazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni per l'esercizio degli impianti e delle attività. L'articolo 282, in materia di impianti termici civili, è stato modificato prevedendo che la disciplina speciale del titolo II si applica soltanto agli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW. Sono invece sottoposti alla disciplina ordinaria del titolo I gli impianti termici

civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore; ciò in quanto gli impianti termici civili dotati di una maggiore potenza termica non si differenziano, sul piano delle emissioni in atmosfera, dai normali impianti industriali e devono pertanto soggiacere alle stesse regole. Gli articoli 285 e 286 vengono modificati al fine di garantire un più elevato livello di tutela contro l'inquinamento prodotto dai sistemi di riscaldamento e di conformare le caratteristiche degli impianti termici civili alle esigenze ambientali di ciascun territorio. A tal fine si attribuisce inoltre ai piani regionali di qualità dell'aria il potere di imporre nuovi requisiti tecnico-costruttivi e di imporre valori limite di emissione più severi di quelli statali. L'articolo 287 è stato modificato al fine di recepire quanto previsto nella sentenza della Corte costituzionale n. 250 del 24 luglio 2009, che ha rilevato alcuni profili di incostituzionalità nella vigente formulazione, per violazione della competenza regionale in tema di formazione.

In relazione al titolo III alla parte quinta, relativo ai combustibili, rileva che sono state inserite le necessarie precisazioni conseguenti alle modifiche dei titoli I e II. Sono state, altresì, previste nell'articolato e nell'allegato X, alcune disposizioni finalizzate a precisare il rapporto che intercorre, in materia di combustibili, tra la parte quarta e la parte quinta del decreto. Richiama in particolare l'attenzione all'articolo 293, comma 1, lettera b) che assegna alle regioni e ad altre autorità, non meglio precisate, un potere illimitato di introdurre limiti o divieti in materia di combustibili, poiché tale disposizione crea divieti sulla libera scelta del Governo di decidere il più opportuno mix energetico per la strategia energetica nazionale.

I commi finali dell'articolo 3 del decreto sono infine dedicati a dettare una serie di norme di coordinamento, finalizzate a disciplinare la transizione tra il testo precedente e quello che risulterà dalla modifica proposta.

L'articolo 4 reca le abrogazioni (d.lgs. 59/2005 e DM dell'ambiente 19 aprile

2006); viene fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza antincendio.

Infine richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che la manovra economica del Governo di cui al decreto-legge n. 78 del 2010 e precisamente l'articolo 49, reca modifiche alla disciplina VASVIA, nell'ambito della riorganizzazione dell'istituto della Conferenza di servizi, che peraltro sono già in vigore. Il testo riprende in realtà il contenuto dell'articolo 5-bis dell'A.C. 3209-bis, in materia di semplificazione, approvato dalla I Commissione e tiene conto delle condizioni poste dalla Commissione VIII, nel parere di competenza. Ritengo che il Governo dovrebbe coordinare le disposizioni tra i due provvedimenti.

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 giugno 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 15.30.

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3379 Lupi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 ottobre 2008.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che l'11 maggio scorso è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge n. 3379, la quale verte su materia analoga a quella delle proposte di legge in

titolo. Propone, pertanto, che la Commissione deliberi l'abbinamento della proposta di legge in oggetto.

La Commissione delibera di abbinare la proposta di legge Lupi ed altri n. 3379 alle proposte di legge Mariani C. 329, Lupi C. 438 Lupi e Mantini C. 179.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rileva che, a seguito dell'abbinamento, nei lavori del Comitato ristretto, nominato ai fini della predisposizione di un testo unificato, si terrà conto anche della proposta di legge abbinata nella seduta odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

COMITATO RISTRETTO

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

RISOLUZIONI

Giovedì 3 giugno 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 15.40.

7-00304 Alessandri: Sull'incendio sviluppatosi in località Vascigliano nell'area destinata ad attività industriali nel comune di Stroncone (Terni).

7-00309 Bocci: Sull'incendio sviluppatosi in località Vascigliano nell'area destinata ad attività industriali nel comune di Stroncone (Terni).

(Seguito discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata il 20 aprile 2010.

Il sottosegretario Roberto MENIA rileva che in base alle indagini ambientali sinora svolte da Arpa Umbria ed altri organismi territoriali, peraltro ancora in corso, ed ad una ricognizione dello stato dei luoghi specificamente effettuata, l'Ispra ha effettuato una prima valutazione del risarcimento per equivalente patrimoniale del danno ambientale conseguente all'incendio che ha interessato lo stabilimento della Ecorecuperi srl. nel Comune di Stroncone.

A seguito dell'incendio suddetto, le Pubbliche Amministrazioni – Vigili del Fuoco, Arpa, Asl, Comune di Stroncone hanno messo in atto una serie di azioni e interventi per limitare l'estensione delle conseguenze sull'ambiente da parte dell'incendio stesso. I costi di tali iniziative sono da annoverare tra i costi che devono essere sostenuti da chi ha provocato il danno ambientale.

In aggiunta a tali somme sono da ricomprendere anche i costi sostenuti direttamente da soggetti privati che si sono attenuti all'osservanza dei provvedimenti assunti dall'Autorità competente per limitare l'estensione del danno ambientale causato dall'incendio menzionato, ad esempio smaltimento di foraggi come rifiuto, distruzione di prodotti ortofrutticoli, latte, abbattimento di animali da allevamento, etc.

La somma a tal fine complessivamente quantificata da ISPRA in capo a chi ha provocato il danno all'ambiente risulta pari a 13.480.213,00 euro e la stessa rappresenta un risarcimento patrimoniale sia per le pubbliche amministrazioni che per le aziende, relativamente alle spese già sostenute o che necessariamente dovranno essere sostenute nel prossimo futuro.

L'Ispra ha individuato nella sua relazione la risorsa aria tra le principali risorse lese a seguito dell'incidente in questione. In particolare, per tale risorsa non è realizzabile alcun intervento di ripristino primario della sua qualità in

quanto non sono più identificabili i volumi inquinati dalle particelle emesse a seguito dell'incendio che si sono successivamente diluiti nel rimescolamento delle masse atmosferiche.

Nell'impossibilità di attuazione di una reale «riparazione primaria» l'Ispra ha valutato il costo di ripristino della qualità dell'aria – relativamente alle polveri emesse – come l'equivalente monetario rappresentato dal guadagno annuale previsto dall'esercizio dell'impianto (500.000 euro all'anno, desunto dal quadro economico contenuto nella richiesta di autorizzazione) moltiplicato per gli anni necessari all'impianto (nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione) per emettere una quantità di polveri pari a quelle emesse durante l'incendio.

Dai calcoli effettuati dall'Ispra, il tempo di esercizio dell'impianto necessario per l'emissione della stessa massa di polveri prodotte dall'incendio sarebbe di circa 47 anni, per cui il risarcimento risulta pari a 23.500.000,00 euro.

L'Ispra ha evidenziato, inoltre, che il risarcimento così calcolato compensa tutta una serie di ulteriori danni arrecati alle varie matrici ambientali, per i quali il risarcimento non può essere valutato con gli elementi attualmente disponibili.

In merito ad ulteriori danni arrecati all'ambiente a seguito dell'incendio, l'Ispra ha rappresentato che sono ancora da quantificare nel dettaglio i danni relativi alla qualità ambientale del suolo (ad esempio alterazione causata dalla ricaduta di polveri contenenti contaminanti molto pericolosi per la salute) nonché i danni derivanti dalla perdita di servizi forniti dalle varie risorse lese (ad esempio diminuzione del flusso turistico).

Alla luce di quanto sopra, l'Ispra ha quantificato il risarcimento totale che deve corrispondere la ditta Ecorecuperi srl per il danno ambientale causato dall'incendio iniziato il 2 luglio 2009 nell'impianto di Vascigliano di Stroncone pari a 36.980.213,00 euro.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

il seguito dell'esame delle risoluzioni in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

*Proposta di nomina del dottor Arturo Diaconale a Presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
Nomina n. 67.*

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Testo unificato C. 3007-3171-3198-A 91

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) . 91

ALLEGATO (*Nuove formulazioni, emendamento del Relatore e proposte emendative approvate*) 101

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 100

ERRATA CORRIGE 100

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 3 giugno 2010.

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio.

Testo unificato C. 3007-3171-3198-A.

Il Comitato si è riunito dalle 10.50 alle 11.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 giugno 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 maggio 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente* e relatore, ricorda che nella seduta del 27 maggio scorso sono state votate le proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 29 e sono state accantonate alcune proposte emendative che saranno esaminate successivamente a quelle riferite agli articoli da 30 a 63 (*le proposte emendative presentate sono pubblicate in allegato al resoconto della seduta della Commissione, nel Bollettino delle giunte e delle Commissioni*

parlamentari del 26 maggio 2010). Per quanto riguarda la richiesta di revisione del giudizio di ammissibilità delle proposte emendative a propria firma presentata dal deputato Motta, fa presente di aver comunicato per iscritto al deputato stesso che il giudizio di ammissibilità, che si riferisce non al merito delle proposte emendative ma alla riconducibilità delle stesse a parti modificate o aggiunte dall'altro ramo del Parlamento, deve ritenersi confermato.

Avverte di aver presentato l'emendamento 12.2 (*vedi allegato*). Osserva che tale emendamento ha carattere sostanzialmente tecnico in quanto precisa la formulazione delle modifiche introdotte dal Senato all'articolo 12, estendendole anche ai documenti di proprietà e sopprimendo una previsione, relativa all'identificazione del soggetto responsabile ai fini della circolazione del veicolo, di incerta applicazione giuridica. Avverte che l'emendamento 12.2 sarà posto in votazione dopo gli emendamenti accantonati.

Passando all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 30 a 63, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Mereu 34.1 e Garagnani 34.2 e 34.4.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 34.

Carlo MONAI (IdV) invita ad una riflessione sull'emendamento Mereu 34.1, richiamando la disciplina generale sulla depenalizzazione introdotta dalla legge 689 del 1981, nonché la disciplina sui giudici di pace, che prevedono norma di applicazione generale del lavoro sostitutivo di altre sanzioni. Segnala pertanto l'opportunità di evitare una proliferazione di discipline specifiche.

Mario VALDUCCI, *presidente* e relatore, tenuto anche delle considerazioni del deputato Monai, propone di accantonare l'emendamento Mereu 34.1.

La Commissione concorda.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, constatando l'assenza del deputato Garagnani, dichiara che si intende che abbia rinunciato agli emendamenti a sua firma 34.2 e 34.4.

Invita quindi i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Montagnoli 36.1 e Compagnon 36.2. Avverte che risponde almeno parzialmente alle finalità di questi emendamenti il successivo emendamento Garofalo 36.3, su cui esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 36.

Silvia VELO (PD) invita ad una riflessione sull'entità delle sanzioni che verranno a determinarsi per effetto della norma, osservando che le sanzioni pecuniarie incidono molto più pesantemente sui soggetti a basso reddito.

Carlo MONAI (IdV) rileva che l'emendamento Garofalo 36.3 determina una discrasia rispetto alla disciplina relativa alle violazioni commesse in orario notturno, che prevede un aumento di un terzo della sanzione per le violazioni commesse dalle ore 22 alle ore 7. Richiama altresì il criterio di ragionevolezza al quale spesso si ispirano le sentenze della Corte costituzionale, osservando che si verrebbe a prevedere una fascia oraria più ristretta per violazioni anche più gravi di quelle alle quali si applica la fascia oraria più ampia.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ribadisce l'opportunità di una soppressione della disposizione introdotta dal Senato, in conformità con quanto proposto dal proprio emendamento 36.1.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) evidenzia l'esigenza di uniformità nella disciplina sanzionatoria anche per quanto concerne la individuazione delle fattispecie. Segnala altresì che le violazioni in questioni pos-

sono essere più pericolose durante le ore diurne.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, rileva che la disposizione introdotta dal Senato si applica ai casi di tasso alcolemico più basso. Osserva altresì che la Commissione si trova di fronte all'alternativa di mantenere la disposizione del testo introdotta dal Senato, sopprimerla ovvero rivederla limitandone la fascia oraria di applicazione.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) osserva che, se è necessario individuare una soluzione condivisa, l'emendamento Garofalo 36.3 può costituire un adeguato compromesso. Pur ribadendo la propria preferenza per la soppressione della orma introdotta dal Senato, dichiara quindi di ritirare il proprio emendamento 36.1.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, constatando l'assenza del deputato Compagnon, dichiara che si intende che abbia rinunciato all'emendamento a sua firma 36.2.

Carlo MONAI (IdV) dichiara di astenersi sull'emendamento Garofalo 36.3.

La Commissione approva l'emendamento Garofalo 36.3 (*vedi allegato*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Terranova 38.1, a condizione che venga riformulato (*vedi allegato*). Fa presente che la riformulazione ripristina per due anni il limite di 90 giorni dall'accertamento della violazione per la notifica del verbale e il limite di 100 giorni nel caso di violazione contestata immediatamente al trasgressore e notificata agli obbligati in solido e prevede che, a decorrere dal terzo anno dall'entrata in vigore della legge, si applichi l'ulteriore riduzione dei termini introdotti dal Senato, rispettivamente a 60 e 90 giorni. Invita infine il presentatore al ritiro dell'emendamento Montagnoli 38.2, che almeno per il primo periodo di applicazione della legge risulterebbe assor-

bito dall'emendamento Terranova 38.1. Invita altresì il presentatore al ritiro degli emendamenti Montagnoli 38.3 e 38.4.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 38.

Carlo MONAI (IdV) concorda con la esigenza di certezza dei tempi di notifica dei verbali che è assicurata dalla riformulazione dell'emendamento Terranova 38.1.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) evidenzia la difficoltà di una ulteriore riduzione dei tempi di notifica rispetto a quanto previsto dal testo approvato dalla Camera.

Silvia VELO (PD) concorda con il rilievo del collega Montagnoli. In particolare sottolinea la situazione di difficoltà dei comuni, che oltre a subire i pesanti tagli previsti dalla manovra finanziaria rischierebbero di perdere una parte considerevole dei proventi delle multe.

Marco DESIDERATI (LNP) sottolinea la situazione di grave difficoltà in cui si troverebbero i piccoli comuni.

Vincenzo GAROFALO (PdL) osserva che il periodo transitorio di due anni dovrebbe ritenersi sufficiente.

Daniele TOTO (PdL) segnala l'esigenza di prevedere termini perentori non soltanto per i cittadini nei confronti della pubblica amministrazione ma anche degli apparati pubblici nei confronti dei cittadini. Ritiene adeguato il termine di 24 mesi.

Settimo NIZZI (PdL) rileva che, in una situazione come quella attuale in cui non è possibile per i comuni incrementare il numero degli addetti, l'ulteriore riduzione dei tempi di notifica rischia di determinare l'invalidità di un gran numero di verbali.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, osserva che è importante stabilire obiettivi certi anche sotto il profilo temporale. Rileva altresì che il ritardo nell'informattizzazione dei comuni non può costituire una valida giustificazione. Osserva infine che se i due anni previsti per la disposizione transitoria non dovessero dimostrarsi sufficienti si potrebbe stabilire un'ulteriore proroga.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) insiste per il ripristino del testo della Camera, come proposto dal proprio emendamento 38.2. Ritiene che non si debbano penalizzare i comuni e, in particolare quelli dell'Italia settentrionale, dove la percentuale di pagamento delle sanzioni comminate risulta molto più alta che nel resto del Paese.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, osserva che sarebbe comunque opportuna una riformulazione dell'emendamento Montagnoli 38.2 volta a ripristinare il termine di 100 giorni nel caso di violazione contestata immediatamente al trasgressore e notificata agli obbligati in solido.

Carlo MONAI (IdV) non condivide l'esigenza di una riformulazione dell'emendamento, dato che nel caso indicato dal relatore il Senato ha già valutato che il termine di 90 giorni può ritenersi sufficiente.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, in considerazione dell'andamento del dibattito, modifica il proprio parere sull'emendamento Montagnoli 38.2, esprimendo parere favorevole.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si rimette alla Commissione sull'emendamento Montagnoli 38.2.

Vincenzo GAROFALO (PdL), in qualità di cofirmatario, ritira l'emendamento Teranova 38.1.

La Commissione approva l'emendamento Montagnoli 38.2 (*vedi allegato*).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritira i propri emendamenti 38.3 e 38.4.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Garagnani 40.1.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Garagnani 40.1.

Carlo MONAI (IdV) rileva anche in questo caso l'opportunità di verificare che la disciplina introdotta non si differenzi rispetto a quella prevista in via generale per la rateazione delle ammende.

La Commissione approva l'emendamento Garagnani 40.1 (*vedi allegato*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, invita il presentatore al ritiro degli emendamenti Monai 42.1 e 42.3 che possono considerarsi assorbiti dall'emendamento Toto 42.4, su cui esprime parere favorevole. Invita altresì i presentatori al ritiro degli emendamenti Zeller 42.5 e Compagnon 42.6.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 42.

Carlo MONAI (IdV) invita a non aggravare ulteriormente le procedure burocratiche relative all'utilizzo dei proventi delle sanzioni pecuniarie.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, osserva che, nel momento in cui con l'emendamento Toto 42.4 si prevede che le risorse da destinare alle finalità di potenziamento della segnaletica, dei controlli, di effettuazione dei test tesi a rilevare lo stato di ebbrezza e l'assunzione di sostanze stupefacenti nei conducenti e di educazione nelle scuole siano computati

come una percentuale del totale dei proventi delle multe di spettanza dello Stato e non soltanto delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento, risulta altresì opportuno mantenere la specifica procedura richiesta dalla Commissione Bilancio del Senato.

Carlo MONAI (IdV) ritira gli emendamenti a propria firma 42.1 e 42.3. Dichiaro quindi di astenersi sull'emendamento Toto 42.4.

La Commissione approva l'emendamento Toto 42.4 (*vedi allegato*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira l'emendamento a propria firma 42.5.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, constatando l'assenza del deputato Compagnon, dichiara che si intende che abbia rinunciato all'emendamento a sua firma 42.6.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Monai 44.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Garofalo 44.2.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 44.

Carlo MONAI (IdV) pur riconoscendo che la disposizione introdotta dal Senato, che prevede la possibilità di autorizzare in determinate fasce orarie la guida nei periodi di sospensione della patente può dimostrarsi utile in particolari circostanze e, soprattutto per i territori disagiati, insiste per la votazione del proprio emendamento 44.1.

La Commissione respinge l'emendamento Monai 44.1. Approva quindi l'emendamento Garofalo 44.2 (*vedi allegato*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Toto 45.1, degli identici emenda-

menti Toto 45.2, Tommaso Foti 45.3 e Monai 45.4, dell'emendamento Montagnoli 45.5 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Baldelli 45.6.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 45.

Daniele TOTO (PdL) ritira i propri emendamenti 45.1 e 45.2.

Vincenzo GAROFALO (PdL) sottoscrive l'emendamento Tommaso Foti 45.3 e lo ritira.

Carlo MONAI (IdV) ritira l'emendamento a propria firma 45.4.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritira l'emendamento a propria firma 45.5.

Carlo MONAI (IdV), con riferimento all'emendamento Baldelli 45.6, osserva che la violazione degli obblighi di comportamento prescritti dal codice deve essere sanzionata anche quando ha luogo alla guida di un ciclomotore. Ritene inoltre che l'eventuale approvazione dell'emendamento Baldelli 45.6 determinerebbe una situazione di disparità tra i conducenti di ciclomotore non muniti della patente di categoria B, che si troverebbero nell'impossibilità di conseguirla, rispetto ai conducenti di ciclomotore che sono in possesso di tal patente, per i quali non si applicherebbe la decurtazione dei punti.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) osserva che l'emendamento Baldelli 45.6 permetterebbe di eludere facilmente le conseguenze della decurtazione dei punti sulla patente di categoria B.

Marco DESIDERATI (LNP) osserva che il testo licenziato dal Senato già contiene la possibilità di guidare in determinate fasce orarie in caso di sospensione della patente. Non ritiene quindi opportuna l'attenuazione delle sanzioni per le violazioni effettuate con i ciclomotori.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, osserva che l'emendamento Baldelli 45.6 avrebbe effetto anche per i conducenti di minicar. Dichiara quindi modificare il proprio parere sull'emendamento Baldelli 45.6, invitando il presentatore al ritiro.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO modifica, in conformità al relatore, il proprio parere sull'emendamento Baldelli 45.6.

Vincenzo GAROFALO (PdL) sottoscrive l'emendamento Baldelli 45.6 e lo ritira.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Terranova 46.02, e invita quindi il presentatore al ritiro dell'articolo aggiuntivo Monai 46.01, osservando che deve sostanzialmente ritenersi dall'articolo aggiuntivo Terranova 46.02.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sulle proposte emendative riferite all'articolo 46.

Carlo MONAI (IdV) chiede chiarimenti in ordine alle differenze nella formulazione dei due articoli aggiuntivi.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, rileva che ambedue gli articoli aggiuntivi prevedono lo svolgimento obbligatorio di programmi di sicurezza stradale nelle scuole a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011. L'articolo aggiuntivo Terranova 46.02 inserisce peraltro una previsione di invarianza finanziaria, per cui tali programmi devono essere svolti nell'ambito delle risorse già disponibili. Rileva altresì che l'articolo aggiuntivo terranova 46.02 semplifica la procedura relativa alla definizione dei programmi in questione, in modo da permettere di pervenire alla determinazione del contenuto dei suddetti programmi in tempi rapidi.

Carlo MONAI (IdV) esprime la preoccupazione di richiedere alle scuole lo svolgimento di ulteriori attività senza fornire

ad esse le risorse necessarie. Insiste pertanto nella richiesta di votazione del proprio articolo aggiuntivo 46.01.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Monai 46.01.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) con riferimento all'articolo aggiuntivo Terranova 46.02 evidenzia l'opportunità che lo svolgimento obbligatorio dei programmi di sicurezza stradale decorra dall'anno scolastico 2011/2012, anziché da quello 2010/2011.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, condivide le osservazioni del deputato Montagnoli e propone una riformulazione in tal senso dell'articolo aggiuntivo Terranova 46.02 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Terranova 46.02 nel testo riformulato.

Vincenzo GAROFALO (PdL), a titolo di cofirmatario, accetta la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Terranova 46.02, proposta dal relatore.

Carlo MONAI (IdV) dichiara la propria astensione sull'articolo aggiuntivo Terranova 46.02.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Terranova 46.02, come riformulato (*vedi allegato*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Monai 47.1, Cosenza 47.2 e Toto 47.3.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 47.

Carlo MONAI (IdV) ritira l'emendamento a propria firma 47.1.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, constatando l'assenza del deputato Co-senza, dichiara che si intende che abbia rinunciato all'emendamento a sua firma 47.2.

Daniele TOTO (Pdl) ritira il proprio emendamento 47.3.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Zeller 49.1.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento Zeller 49.1.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira il proprio emendamento 49.1.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, invita il presentatore al ritiro degli emendamenti Montagnoli 52.1, 52.2 e 52.3.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 52.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) chiede chiarimenti sulle motivazioni delle disposizioni inserite dal Senato all'articolo 52, che prevedono il rilascio della patente italiana al cittadino straniero che risiede in Italia soltanto da un anno.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO osserva che tali disposizioni sono volte a coordinare la disciplina relativa alla conversione della patente con quella relativa al rilascio della carta di qualificazione del conducente.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) osserva che è stata una scelta soltanto dell'Italia quella di anticipare l'adozione della carta di qualificazione del conducente.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, propone di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 52.

La Commissione concorda.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Compagnon 54.1, Monai 54.3, ammissibile limitatamente alle modifiche apportate al comma 1 e Monai 54.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Toto 54.2, a condizione che venga riformulato (*vedi allegato*). Fa presente che la riformulazione è volta a limitare le modifiche al solo comma 2 dell'articolo 14 della legge quadro sull'alcol, prevedendo il divieto di somministrazione di bevande alcoliche nelle aree di servizio autostradali dalle ore 2 alle ore 6. Invita il presentatore al ritiro degli emendamenti Zeller 54.5 e 54.6.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 54.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, constatando l'assenza del deputato Compagnon, dichiara che si intende che abbia rinunciato all'emendamento a sua firma 54.1.

Carlo MONAI (IdV) insiste per la votazione del proprio emendamento 54.3, limitatamente alla parte ammissibile, nonché dell'emendamento 54.4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Monai 54.3, limitatamente alla parte ammissibile, e Monai 54.4. Approva quindi l'emendamento Toto 54.2, come riformulato (*vedi allegato*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira i propri emendamenti 54.5 e 54.6.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Pini 55.1 è stato sottoscritto dai deputati Sergio Pizzolante ed Emerenzio Barbieri.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Pini 55.1, a condizione che venga riformulato (*vedi allegato*). Fa presente che la riformulazione, oltre ad eliminare le

disposizioni dichiarate inammissibili in quanto non attinenti alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e le disposizioni che intervengono sulla disciplina della vendita e della somministrazione di bevande alcoliche nelle aree di servizio autostradali, stabilisce che, per tutti i locali muniti della licenza per la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche è vietata la somministrazione e la vendita, anche attraverso distributori automatici, dalle ore 3 alle ore 6 della notte. Per gli esercizi di vicinato la vendita è vietata dalle ore 24 alle ore 6. Il divieto non si applica nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e in quella tra il 15 e il 16 agosto. Sono infine ridefinite le sanzioni. Si prevede la sanzione pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro in caso di violazione del divieto di vendita e somministrazione e la sospensione dell'attività da 7 a 30 giorni in caso di reiterazione nel biennio (la normativa vigente prevede la sospensione dell'attività fin dalla prima violazione). Si stabilisce la sanzione pecuniaria da 300 a 1.200 euro per i locali di spettacolo che violano l'obbligo di rendere possibile la rilevazione volontaria del tasso alcolemico all'uscita del locale e di esporre le tabelle illustrative dei danni causati dall'alcol (nella normativa vigente è prevista una sanzione identica a quella stabilita nel caso di violazione del divieto di somministrazione).

Dal momento che l'emendamento Pini 55.1, come riformulato, sostituisce interamente l'articolo 55, invita i presentatori a ritirare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 55.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 55.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) esprime apprezzamento per l'emendamento Pini 55.1 come riformulato, osservando che si tratta di una disposizione di facile applicazione e che recepisce gran parte degli emendamenti presentati dal proprio gruppo. Sottoscrive quindi l'emendamento Pini 55.1, nel testo riformulato.

Vincenzo GAROFALO (PdL) sottoscrive l'emendamento Pini 55.1, come riformulato.

Silvia VELO (PD) chiede un ulteriore approfondimento sull'emendamento Pini 55.1, come riformulato.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO invita la Commissione a riflettere sul fatto che l'eventuale approvazione dell'emendamento Pini 55.1 come riformulato comporta il venir meno delle disposizioni introdotte dal Senato in merito all'obbligo per tutti i locali di dotarsi di un precursore.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, in considerazione della richiesta della collega Velo propone di accantonare l'emendamento Pini 55.1, come riformulato e conseguentemente i restanti emendamenti riferiti all'articolo 55.

Propone altresì di accantonare l'emendamento Motta 63.1.

La Commissione concorda.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, propone quindi di passare all'esame degli emendamenti accantonati nella seduta del 27 maggio scorso.

Ribadisce quindi l'invito al ritiro dell'emendamento Monai 14.1.

Carlo MONAI (IdV), come già rilevato nella seduta del 27 maggio, ribadisce l'opportunità di individuare sanzioni più severe rispetto a quelle previste dal testo licenziato dal Senato per chi effettua modifiche ai ciclomotori atte ad aumentarne la velocità.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si riserva di valutare la possibilità di pervenire alla definizione di una sanzione più severa.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, propone pertanto di mantenere accantonato l'emendamento Monai 14.1.

La Commissione concorda.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, in merito all'emendamento Toto 16.2, fa presente che in Paesi quali Francia, Germania e Austria non è previsto un limite di età per la guida dei mezzi pesanti adibiti al trasporto di persone, salva la previsione di frequenti verifiche periodiche volte ad accertare il permanere dei requisiti necessari per la guida di tali mezzi. Modifica pertanto il proprio parere sull'emendamento Toto 16.2, invitando il presentatore al ritiro.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) concorda con l'osservazione del relatore, rilevando che, in assenza dell'innalzamento del limite di età, si determina una situazione di disparità a svantaggio dei conducenti italiani.

Silvia VELO (PD) osserva che l'innalzamento del limite di età per condurre mezzi pesanti adibiti al trasporto di persone può essere accolto soltanto a condizione che siano assicurati controlli annuali rigorosi.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO pur ricordando di aver espresso parere favorevole sull'emendamento Toto 16.2, che innalza i limiti di età a 68 anni anziché a 70, osserva che il testo prevede che in sede di revisione della patente i conducenti di tali mezzi debbano produrre anche un certificato anamnestico e una serie di ulteriori certificazioni volte ad assicurare la permanenza dei requisiti prescritti.

Carlo MONAI (IdV) invita la Commissione a riflettere sul fatto che la disposizione introdotta dal Senato, come pure l'emendamento Toto 16.2, introducono un limite di età per chi conduce mezzi pesanti adibiti al trasporto di persone più elevato rispetto a quello di 65 anni previsto per chi conduce mezzi pesanti adibiti al trasporto di merci.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, anche tenuto conto della considerazione del collega Monai, propone di mantenere accantonato l'emendamento Toto 16.2

La Commissione concorda.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, ribadisce il parere favorevole sull'emendamento Mussolini 17.8, nel testo riformulato (*vedi allegato*), ricordando che la riformulazione è volta a prevedere che l'obbligo di effettuare una prova pratica per la guida dei ciclomotori e delle minicar si applichi a decorrere dal 19 gennaio 2011, vale a dire dalla data entro la quale deve essere recepita la direttiva comunitaria in materia di patenti.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO ribadisce il parere favorevole sull'emendamento Mussolini 17.8, nel testo riformulato.

Maurizio IAPICCA (PdL), a titolo di cofirmatario, accetta la riformulazione dell'emendamento Mussolini 17.8, proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Mussolini 17.8, nel testo riformulato (*vedi allegato*).

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, propone di mantenere accantonati gli emendamenti Compagnon 23.2 e 23.3 e Zeller 27.3.

La Commissione concorda.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, propone di accantonare il proprio emendamento 12.2.

Silvia VELO (PD) osserva che a suo giudizio il testo dell'articolo 12, come risultante dalle modifiche apportate dal Senato, risulta più appropriato rispetto a quanto previsto con l'emendamento 12.2 del relatore.

Mario VALDUCCI, *presidente e relatore*, a fronte delle considerazioni della collega Velo, ritira il proprio emendamento 12.2.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di mercoledì 26 maggio 2010, pagina 157, prima colonna, alla diciassettesima riga, dopo le parole: « carattere musicale; » aggiungere le seguenti: « Montagnoli 55.2, limitatamente al comma 2, che interviene in materia di cessazione dell'attività nei locali di spettacolo »; pagina 184, seconda colonna, alla ventottesima riga sostituire le parole: « dalle ore 22 » con le seguenti: « dalle ore 2 »; pagina 189, seconda colonna, ventottesima riga, dopo le parole: « 55.2 Montagnoli, Pini. » aggiungere le seguenti: « (inammissibile limitatamente al comma 2) ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di giovedì 27 maggio 2010, pagina 73, prima colonna, diciannovesima riga, dopo le parole: « Garofalo 25.3, » aggiungere le seguenti: « nuova for-

mulazione, »; pagina 74, prima colonna, dopo la trentaseiesima riga, aggiungere il seguente capoverso: « *Vincenzo GAROFALO (PdL) accetta la riformulazione dell'emendamento a propria firma 25.3 proposta dal relatore »; pagina 74, prima colonna, dopo la quarantaseiesima riga, aggiungere i seguenti due capoversi: « *Silvia VELO (PD) accetta la riformulazione dei propri emendamenti 25.9 e 25.10 proposta dal relatore » e « *Daniele TOTO (PdL) appone la propria firma all'emendamento Baldelli 25.7 e ne accetta la riformulazione proposta dal relatore »; pagina 75, seconda colonna, dopo la quarta riga, aggiungere il seguente capoverso: « *Alessandro MONTAGNOLI (LNP) accetta la riformulazione del proprio emendamento 27.1 proposta dal relatore »; pagina 75, seconda colonna, sopprimere le righe da tredici a sedici; pagina 80, seconda colonna, alla quarantunesima riga, dopo la parola « Baldelli » aggiungere la seguente: « , Toto »; pagina 79, prima colonna, sostituire le righe ventitreesima e ventiquattresima con le seguenti: *Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:* a) *alla lettera a), sopprimere la parola: « tecnica »;* b) *sostituire la lettera c) con la seguente: « c) al comma 17, le parole: “i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada” sono sostituite dalle seguenti: “i criteri per l'imposizione della scorta” »;* c) *sostituire la lettera d) con la seguente: « d) al comma 18, le parole: “all'obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica” sono sostituite dalle seguenti: “all'obbligo di scorta” ».*

ALLEGATO

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
(C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

**NUOVE FORMULAZIONI, EMENDAMENTO DEL RELATORE
 E PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 12.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), capoverso comma 4-bis, primo periodo:

1) dopo le parole: « 226, comma 5, » inserire le seguenti: « e nel Pubblico Registro Automobilistico »;

2) aggiungere in fine le seguenti parole: « e sul certificato di proprietà »;

b) al comma 2, capoverso ART. 94-bis:

1) sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui all'articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile della circolazione di un veicolo. »;

2) al comma 3, sostituire le parole: « è rilasciata la carta di circolazione ovvero il certificato di circolazione in violazione del divieto di cui al comma 1 » con le seguenti: « sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma ».

12. 2. Il Relatore.

ART. 17.

Al comma 2, sostituire le parole da: « dalla data di adozione » fino alla fine del comma con le seguenti: « dal 19 gennaio 2011 ».

17. 8. (nuova formulazione) Mussolini, Iapicca.

(Approvato)

ART. 36.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 36.

(Modifica all'articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie).

1. Al comma 2-bis dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole da: « tale incremento » fino a: « è destinato » sono sostituite dalle seguenti: « le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 186, comma 2, lettera a) e 186-bis sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 2 e prima delle ore 6. Gli incrementi delle sanzioni di cui al presente comma, quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all'arti-

colo 208, comma 1, primo periodo, sono destinati ».

36. 3. Garofalo, Terranova, Toto.

(Approvato)

ART. 38.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), sostituire la parola: « sessanta » con la seguente: « novanta »;

2) alla lettera b), sostituire la parola: « novanta » con la seguente: « cento »;

b) inserire in fine i seguenti commi:

« 2-bis. A decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i termini di novanta e di cento giorni di cui al comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, sono ridotti, rispettivamente, a sessanta e a novanta giorni.

2-ter. All'attuazione del comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

38. 1. *(nuova formulazione)* Terranova, Toto, Garofalo.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: sessanta, con la seguente: novanta.

38. 2. Montagnoli.

(Approvato)

ART. 40.

Al comma 1, capoverso ART. 202-bis, comma 1, sostituire le parole: 200 euro con le seguenti: 150 euro.

40. 1. Garagnani.

(Approvato)

ART. 42.

Apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere il comma 2;

b) al comma 3:

1) sostituire l'alinnea con il seguente: « 3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, i proventi spettanti allo Stato di cui al comma 1 del citato articolo 208, ulteriori rispetto alle esigenze di complessiva compensazione e di equilibrio di bilancio, sono individuati a consuntivo, annualmente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, una quota parte delle risorse accertate ai sensi del periodo precedente è destinata alle seguenti finalità: »

2) alla lettera a), sostituire le parole: « del 40 per cento » con le seguenti: « del 20 per cento »;

3) alla lettera b), sostituire le parole: « del 20 per cento » con le seguenti: « del 10 per cento »;

4) alla lettera c), sostituire le parole: « del 15 per cento » con le seguenti: « del 5 per cento » e sopprimere le parole da: « fatta eccezione » fino alla fine della lettera;

5) alla lettera d), sostituire le parole: « del 10 per cento » con le seguenti: « del 5 per cento »;

6) alla lettera e), sostituire le parole: « del 15 per cento » con le seguenti: « del 10 per cento »;

c) sostituire il comma 4 con il seguente: « 4. Le entrate di cui al comma 3 affluiscono ad un'apposita contabilità spe-

ciali per essere destinate alle finalità indicate dal citato comma 3 »;

d) aggiungere in fine il seguente comma: « 4-bis. La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati ».

42. 4. Toto, Garofalo, Terranova.

(Approvato)

ART. 44.

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera: « c-bis) al comma 6, dopo le parole: “circola abusivamente” sono inserite le seguenti: “, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall’ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso,” ».

44. 2. Garofalo, Terranova, Toto.

(Approvato)

ART. 46.

Dopo l’articolo 46 inserire il seguente:

ART. 46-bis.

(Modifica all’articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale).

1. Al comma 1 dell’articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole da: « i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti » fino a: « predispongono » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avvalendosi dell’Automobile Club d’Italia, predisporre ».

2. Il decreto di cui al comma 1 dell’articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I programmi di cui al comma 1 dell’articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono svolti obbligatoriamente, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall’anno scolastico 2011-2012.

46. 02. *(nuova formulazione)* Terranova, Toto, Garofalo.

(Approvato)

ART. 54.

Al comma 1, capoverso ART. 14, comma 2, sostituire le parole: « dalle ore 2 alle ore 7 » con le seguenti: « dalle ore 2 alle ore 6 ».

54. 2. *(nuova formulazione)* Toto, Garofalo, Terranova.

(Approvato)

ART. 55.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 55.

(Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne).

1. All’articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007,

n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. I titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti, nonché chiunque somministra bevande alcoliche e superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da singoli, da enti, e da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, anche attraverso distributori automatici, alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-bis. I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato, di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche, effettuata anche attraverso distributori automatici, dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

2-ter. I divieti di cui ai commi 2 e *2-bis* non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

2-quater. I titolari e i gestori di locali ove si svolgono spettacoli ed altre forme di

intrattenimento e svago, musicali o danzanti, congiuntamente all'attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, devono assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico. Devono altresì esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;

b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo. »;

b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

« 3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2 e *2-bis* comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro. Qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2 e *2-bis* è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero all'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma *2-quater* comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200 ».

55. 1. (nuova formulazione) Pini, Montagnoli, Pizzolante, Barbieri, Zeller, Garofalo.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive. Atto n. 207 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	105
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese. Atto n. 208 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	106
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriore proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	112
Programma di utilizzo, per l'anno 2010, dell'autorizzazione di spesa concernente lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 204 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	106
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo UdC</i>)	114
Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali. Atto n. 213 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 giugno 2010. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.

Atto n. 207.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno,

rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 maggio 2010.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, informa i colleghi che il Governo ha comunicato di non poter essere presente alla seduta odierna.

Avverte che non sono ancora pervenuti i rilievi della Commissione Bilancio e che, pertanto, la Commissione non può procedere alla votazione del parere che il relatore Vignali ha già formalizzato ed illustrato. Aggiunge che il presidente della Commissione Bilancio ha assicurato che i rilievi saranno trasmessi entro la prossima settimana.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese.

Atto n. 208.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 maggio 2010.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che sul provvedimento in titolo sono pervenuti i rilievi della Commissione Bilancio.

Ricorda che nella seduta del 25 maggio 2010 il relatore ha presentato la sua proposta di parere, mentre nella successiva seduta del 26 maggio il deputato Lulli ha presentato una proposta alternativa di parere.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, illustra un'ulteriore proposta di parere che tiene conto di alcune delle indicazioni contenute nella proposta alternativa del deputato Lulli e di una richiesta dei colleghi della Commissione Agricoltura volta ad includere tra i soggetti che possono accreditarsi quali Agenzie per le imprese anche i Centri autorizzati di assistenza agricola (*vedi allegato 1*).

Alberto TORAZZI (LNP), a nome del proprio gruppo, dichiara voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Gabriele CIMADORO (IdV), a nome del proprio gruppo, dichiara voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Andrea LULLI (PD), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, riterrebbe opportuno prevedere alla lett. *d*) delle osservazioni nel novero dei soggetti da accreditare, oltre ai Centri autorizzati di assistenza agricola, anche le agenzie di affari che svolgono attività di disbrigo di

pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto n. 773 del 1931.

Raffaello VIGNALI (PdL) assicura che le agenzie di affari sono ricomprese nell'attuale formulazione del testo in esame.

La Commissione approva all'unanimità l'ulteriore proposta di parere del relatore.

Programma di utilizzo, per l'anno 2010, dell'auto-rizzazione di spesa concernente lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale.

Atto n. 204.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 maggio 2010.

Manuela DAL LAGO (LNP), *presidente*, ricorda che la Commissione ha già chiesto la proroga del termine per l'espressione del parere, e che il termine è scaduto. Ricorda altresì che il Governo ha trasmesso una nota, che è stata distribuita ai componenti della Commissione, con la quale ha fornito chiarimenti sulle modalità adottate nella scelta dei settori di studio e degli esperti da consultare.

Comunica infine che il deputato Anna Teresa Formisano ha presentato una proposta di parere contrario (*vedi allegato 2*).

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, sottolinea l'assenza della collega Formisano, prima firmataria della proposta di parere contrario, nonché del rappresentante del Governo, riterrebbe opportuno rinviare ulteriormente la deliberazione del parere che aveva predisposto tenendo anche conto di alcuni rilievi svolti proprio dalla collega Formisano in altra seduta.

Manuela DAL LAGO (LNP), *presidente*, sottolinea che la presenza del Governo,

seppure auspicabile, non è obbligatoria ai fini della votazione del parere.

Ludovico VICO (PD) ritiene opportuno rinviare la votazione del parere anche in considerazione del fatto che il Governo non ha ancora trasmesso alla Commissione la documentazione richiesta nelle precedenti sedute.

Gabriele CIMADORO (IdV) si associa alle considerazioni del collega Vico.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, auspica che il Governo possa trasmettere a breve la documentazione richiesta.

Manuela DAL LAGO (LNP), ricordato che il parere sul provvedimento in titolo dovrà essere espresso entro la prossima settimana, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali.

Atto n. 213.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Enzo RAISI (PdL), *relatore*, illustra lo schema di decreto legislativo che dà attuazione all'articolo 30, comma 6, della legge n. 99 del 2009 la quale, per garantire la competitività dei clienti finali industriali caratterizzati da elevato e costante utilizzo di gas, prevede la revisione dei cosiddetti « tetti gas » *antitrust*, al fine di rendere il mercato del gas maggiormente concorrenziale. Sottolinea che si prevede l'adozione di misure che, promuovendo l'incontro della domanda di gas dei clienti finali industriali e di loro aggregazioni con l'offerta, garantiscano l'effettivo trasferimento dei benefici dell'aumentata concorrenza

nel mercato del gas anche ai clienti finali industriali stessi.

In attuazione della delega, lo schema in primo luogo procede ad una revisione sostanziale dei « tetti gas » *antitrust* stabiliti per il periodo 2002-2010 dall'articolo 19 del decreto-legge n. 164 del 2000. La revisione prevista dallo schema in esame modifica non solamente i livelli dei tetti *antitrust* e le modalità di calcolo delle quote di mercato nazionale di ciascun operatore, ma anche la natura degli obblighi. Difatti, viene previsto un valore soglia della quota di mercato all'ingrosso pari al 40 per cento, innalzabile al 60 per cento nel caso l'operatore si impegni ad una serie di interventi tra cui uno specifico programma di sviluppo della capacità di stoccaggio i cui diritti di utilizzazione siano resi disponibili al mercato secondo determinate modalità. Inoltre, il suddetto valore soglia (40 per cento innalzabile come detto al 60 per cento) può essere superato dall'operatore, che però in tal caso è obbligato ad effettuare, per l'anno termico successivo, procedure regolamentate di cessione di gas (cd. *gas release*) secondo le modalità già previste limitatamente all'anno termico in corso dal decreto-legge n. 78 del 2008 e per volumi non superiori a 4 miliardi di metri cubi.

Il provvedimento prevede, inoltre, un insieme di interventi per incentivare la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio e per favorire l'incontro tra la domanda, rappresentata dai clienti finali industriali e loro aggregazioni nonché da aggregazioni di PMI, e l'offerta dei servizi di stoccaggio. Sono altresì previste misure volte a sopperire all'inevitabile lasso di tempo necessario all'approntamento delle nuove infrastrutture di stoccaggio, mediante l'anticipazione degli effetti che si verificherebbero all'entrata in servizio delle infrastrutture. Lo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio consente – qualora i diritti di utilizzazione siano attribuiti a soggetti terzi finanziatori – non solo di rendere maggiormente concorrenziale il mercato all'ingrosso del gas, ma anche di minimizzare i costi di approvvigionamento dell'intero sistema gas nazionale; inoltre,

una maggiore capacità di stoccaggio garantisce un aumento del livello di sicurezza del sistema gas nazionale.

Lo schema contiene altresì misure volte ad aumentare la liquidità della nascente borsa del gas e ad introdurre una disciplina del bilanciamento di merito economico atta a trasferire ai clienti finali i benefici derivanti dalla maggiore flessibilità dell'offerta nel mercato all'ingrosso del gas.

L'articolo 1 definisce finalità ed oggetto del provvedimento in esame.

L'articolo 2 conferma la validità ai fini del presente decreto delle definizioni recate dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 164/2000 (di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale).

L'articolo 3 prevede l'obbligo in capo ad ogni soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di trasporto italiana di attestare annualmente la propria quota di mercato all'ingrosso, secondo una metodologia definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Se con riferimento alle attestazioni viene individuato un superamento del valore soglia del 40 per cento, il soggetto interessato è obbligato a svolgere procedure di cessione di gas, secondo quanto previsto dal successivo articolo 5. Se, alternativamente, il soggetto si impegna all'attuazione delle misure relative allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio, il valore soglia è innalzato al 60 per cento. In caso di omessa o mendace attestazione, l'*Antitrust* provvede ad irrogare una sanzione amministrativa. La vigilanza sull'erogazione dei servizi previsti dal decreto, sugli adempimenti e sulle procedure è attribuita all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG).

L'articolo 4 prevede la redazione e pubblicazione con cadenza annuale da parte del Ministero dello sviluppo economico (MISE) di un rapporto sui progetti di aumento di capacità di stoccaggio già oggetto di concessione e in concessioni di prossimo conferimento. In tale rapporto sono indicate per ogni progetto le informazioni necessarie a consentire di valu-

tare tempi e costi previsti per la sua realizzazione o, nel caso di progetti volti all'aumento delle capacità esistenti, i costi incrementali per la loro realizzazione e i conseguenti passi autorizzativi. Sulla base di tale rapporto, i clienti industriali potranno decidere se chiedere ai soggetti che realizzeranno tali progetti un contratto di servizi di stoccaggio di durata pluriennale oppure di partecipare direttamente alla realizzazione di uno o più progetti, assumendone quote di partecipazione e quindi divenendo proprietari di una parte delle nuove infrastrutture di stoccaggio. Il rapporto può contenere a titolo indicativo informazioni relative a ulteriori progetti per cui non è ancora stato avviato l'iter autorizzativo.

L'articolo 5 disciplina gli adempimenti per i soggetti che intendono alzare il valore della soglia limite relativa alla loro quota di mercato all'ingrosso al 60 per cento attraverso l'assunzione di impegni vincolanti per la realizzazione di nuove infrastrutture di stoccaggio o il potenziamento di quelle esistenti, per volumi complessivamente pari a 4 miliardi di metri cubi. Tali soggetti devono consentire la partecipazione di terzi allo sviluppo delle infrastrutture e si impegnano a partecipare, per un volume massimo pari ad 1 miliardo di metri cubi, al meccanismo anticipatorio dei benefici verso i clienti finali industriali che partecipano quali investitori. In alternativa, gli stessi soggetti concorrono alla compensazione dell'onere relativo all'anticipazione dei benefici con un importo massimo pari, per ciascun anno termico, a 50 milioni di euro. Si prevede inoltre che le procedure di cessione di gas per il superamento del valore soglia (40 per cento in assenza di realizzazione di nuova capacità di stoccaggio o 60 per cento a fronte di realizzazione di nuova capacità di stoccaggio) siano svolte secondo le modalità già definite con il decreto-legge n. 78/2009 (articolo 3, commi 1 e 2), per volumi complessivamente non superiori a 4 miliardi di metri cubi definiti, insieme alla tempistica, con decreti del Ministro dello sviluppo economico. Entro il 1° settembre di ciascun

anno, i soggetti che si impegnano a realizzare le infrastrutture di stoccaggio comunicano al MISE, all'*Antitrust* e all'AEEG un programma o un aggiornamento del programma in essere per l'attuazione delle misure suindicate relative alle infrastrutture di stoccaggio, comprensivo dei tempi di realizzazione, volto a realizzare la nuova capacità di stoccaggio secondo criteri di efficacia, celerità ed efficienza. Il programma (o il relativo aggiornamento) trasmesso è approvato con decreto del MISE, sentite l'*Antitrust* e l'AEEG, e diviene così vincolante. La vigilanza sul rispetto del programma e sulle procedure di cessione di gas è affidata all'*Antitrust* che può avviare un'istruttoria in esito alla quale può irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria.

L'articolo 6 individua i requisiti generali dei soggetti terzi investitori nelle infrastrutture di stoccaggio come i clienti finali industriali caratterizzati da elevato prelievo di gas naturale definito secondo modalità fissate dal MISE ed attestate dall'impresa di trasporto o da quella di distribuzione alla cui rete è allacciato il punto di prelievo del cliente finale; aventi centri di consumo in Italia nonché negli Stati membri che, in condizioni di reciprocità, ammettono l'accesso di clienti finali industriali italiani a misure analoghe a quelle di cui al presente decreto; la partecipazione alla realizzazione di nuova capacità per una quota non superiore ai propri consumi nell'anno termico precedente lo svolgimento delle procedure cui è richiesta la partecipazione. Oltre ai clienti finali sopra indicati, sono ammessi a partecipare anche i consorzi ed i mandatari dei clienti finali industriali con le caratteristiche sopra esposte, nonché aggregazioni di piccole e medie imprese che abbiano, in aggregato, le caratteristiche di cui sopra e, come mandatario dell'aggregazione, un cliente finale industriale. Si dispone che i soggetti interessati ai progetti di sviluppo di capacità di stoccaggio come individuati dal programma approvato, entro il 1° settembre di ogni anno inviino al MISE apposita comunicazione con cui manifestano con effetti non vin-

colanti il proprio interesse. Il soggetto che aderisce alle misure di potenziamento stoccaggi indice una procedura concorsuale e non discriminatoria per la selezione dei soggetti investitori; la disciplina delle procedure concorsuali è definita dall'AEEG sulla base degli indirizzi del MISE.

Ai sensi dell'articolo 7, in esito alle procedure di cui all'articolo 6, sono riconosciuti ai soggetti investitori diritti di utilizzazione dei servizi di stoccaggio in misura corrispondente alla quota per cui risultano assegnatari, mediante una delle seguenti modalità: sottoscrizione di un contratto di stoccaggio pluriennale a fronte di corrispettivi stabiliti dall'AEEG con riferimento ai corrispondenti costi effettivi di realizzazione e gestione relativi ai progetti; ovvero sottoscrizione di un contratto che disciplina i diritti di utilizzo a fronte della partecipazione in forma di contitolarità in uno o più progetti di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale in nuove concessioni di stoccaggio o in concessioni conferite ma non ancora operative alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Le clausole relative all'accesso e all'utilizzo dello stoccaggio nei contratti che regolano i rapporti tra i soggetti che aderiscono alle misure per la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio ed i soggetti investitori sono sottoposte al MISE per l'approvazione, sentita l'AEEG. I rapporti di contitolarità in una concessione di stoccaggio sono regolati da un contratto tipo approvato dal MISE. È prevista per i soggetti investitori la possibilità di recedere senza oneri dai contratti sottoscritti con i soggetti che sviluppano stoccaggi, se ricorrono determinate condizioni.

L'articolo 8 prevede che anche i soggetti che non aderiscono alle misure per la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio di cui all'articolo 5 e tuttavia volontariamente intendono attuare progetti per sviluppare nuova capacità di stoccaggio, possano usufruire degli stessi meccanismi di incentivazione previsti dagli artt. 6, 7, 9, 10 e 11 per la realizzazione dei loro progetti, per un volume complessivo non superiore a 2 miliardi di metri cubi di

nuova capacità. Essi, in sostanza, potranno realizzare tali progetti avvalendosi del contributo di soggetti terzi finanziatori, effettuando una procedura aperta ai clienti industriali al termine della quale sottoscrivere da subito contratti di stoccaggio pluriennali oppure facendo entrare gli stessi clienti nel loro progetto come finanziatori mediante una loro associazione in *joint venture* nella concessione e quindi consentendo ad essi di disporre direttamente della propria quota di stoccaggio. In alternativa, essi potranno proseguire nel loro programma attuale di realizzazione, mantenendo il diritto di chiedere per lo stoccaggio di nuova realizzazione l'esenzione dal diritto di accesso dei terzi ai sensi della legge n. 239/2004 e, se ottenuta, attribuire in regime di esenzione ai futuri clienti la nuova capacità di stoccaggio dopo la sua realizzazione. I corrispettivi relativi all'accesso e all'utilizzo di tale nuova capacità di stoccaggio sono determinati in esito alle procedure concorsuali di selezione dei soggetti finanziatori, prevedendo comunque in caso di mancata assegnazione della nuova capacità di stoccaggio, il riconoscimento di corrispettivi commisurati ai soli costi per la realizzazione e la gestione delle infrastrutture determinati dall'AEEG. Lo stesso articolo prevede la corresponsione ai comuni dove hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, di un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio pari all'1 per cento del valore della nuova capacità di stoccaggio effettivamente entrata in operatività.

Ai sensi dell'articolo 9, nell'ambito della realizzazione di nuove capacità di stoccaggio, le quote residuali rispetto a quella assegnata ai soggetti investitori (anche a causa di rinunce o di recessi) vengono offerte ai migliori offerenti in base a procedure concorsuali aperte a tutti i richiedenti secondo modalità ed a fronte di corrispettivi determinati sulla base di criteri dall'AEEG, a fronte di indirizzi stabiliti dal MISE, prevedendo il riconoscimento a favore di ciascun soggetto obbligato di corrispettivi commisurati ai soli

costi per la realizzazione e la gestione delle infrastrutture. L'AEEG, conformandosi ad indirizzi del MISE, definisce misure che consentano ai soggetti investitori di ottenere anticipatamente effetti equivalenti a quelli che avrebbero qualora la capacità di stoccaggio corrispondente alle quote assegnate fosse immediatamente operativa. Queste « misure virtuali » prevedono la possibilità per i soggetti investitori che ne facciano richiesta di ottenere, fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove capacità di stoccaggio e per un periodo comunque non superiore a 5 anni, la disponibilità di nuovi servizi di stoccaggio definiti dall'AEEG. Tali servizi devono almeno comprendere la possibilità, per quantità massime corrispondenti alle quote della nuova capacità di stoccaggio non ancora entrata in esercizio e già assegnata, di stoccare il gas naturale nel periodo estivo per un suo utilizzo nel periodo invernale. Detti servizi sono forniti dal Gestore dei servizi energetici (GSE) che può avvalersi dell'impresa maggiore di trasporto. I soggetti investitori sono tenuti a riconoscere al GSE corrispettivi determinati dall'AEEG con uno sconto, in ragione dei minori servizi offerti, rispetto alle tariffe di stoccaggio. Gli oneri relativi alla differenza tra il costo sostenuto dal GSE per rendere disponibili i servizi suddetti ed i corrispettivi applicati per i medesimi servizi sono fatti valere sui corrispettivi per i servizi di trasporto e bilanciamento applicati alla generalità dei clienti finali nel mercato del gas. È previsto che i diritti all'utilizzo della nuova capacità di stoccaggio in capo ai soggetti investitori che hanno avuto un'anticipazione degli effetti degli stoccaggi, siano ridotti di una quota pari al 10 per cento a decorrere dall'entrata in esercizio della nuova capacità di stoccaggio per un periodo pari al doppio del periodo medio per cui il soggetto si è avvalso delle anticipazioni. I servizi corrispondenti a detta quota sono offerti per il medesimo periodo al mercato secondo modalità e a fronte di corrispettivi determinati dall'AEEG. Il gettito derivante dall'applicazione di detti

corrispettivi è destinato a copertura dei costi di distribuzione applicati ai clienti finali.

L'articolo 10 reca una norma transitoria secondo cui, durante la « fase virtuale » di cui all'articolo 9 e limitatamente al primo anno termico successivo all'entrata in vigore del provvedimento, in luogo dei servizi « fisici » disciplinati dall'AEEG e a fronte dei medesimi corrispettivi, ai soggetti investitori possa essere riconosciuta la differenza, se positiva, tra le quotazioni del gas nel periodo invernale e in quello estivo.

L'articolo 11 prevede, per i soggetti investitori che si avvalgono delle misure di cui all'articolo 9, l'obbligo di offrire in vendita nei sistemi di negoziazione gestiti dal Gestore dei mercati energetici (GME) i quantitativi di gas resi loro disponibili nel periodo invernale attraverso i servizi di cui al medesimo articolo 9. Inoltre, per consentire ai clienti finali di beneficiare della maggiore flessibilità dell'offerta nel mer-

cato all'ingrosso determinata dalle misure previste dal provvedimento, si affida all'AEEG il compito di definire la disciplina del bilanciamento di merito economico nel mercato del gas, nel rispetto di indirizzi apposti del MISE.

L'articolo 12 dispone, infine, che sia il decreto legislativo sia i regolamenti da esso previsti entrino in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Manuela DAL LAGO (LNP), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.20.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti
e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese.
Atto n. 208.**

**ULTERIORE PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminato il testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese (n. 208);

osservato che il provvedimento in esame contiene disposizioni attuative dell'articolo 38 (Impresa in un giorno) del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

sottolineata l'importanza di una riforma che, nell'ottica della semplificazione burocratica, ridisegna nel suo complesso le modalità di svolgimento dei controlli pubblici, privilegiando quelli sostanziali e successivi all'avvio dell'attività anziché quelli formali e preventivi;

manifestato particolare apprezzamento per la riforma organica dell'istituto dello Sportello Unico per le Attività produttive volto ad assicurare: il passaggio completo dalle procedure cartacee a quelle telematiche, l'individuazione di un procedimento « automatizzato » (ove non sussistono potestà discrezionali della Pubblica Amministrazione) che consenta all'impresa di avviare l'attività o gli interventi sulla base di una propria dichiarazione (DIA) e la realizzazione di un unico ente destinatario di tutte le comunicazioni da parte delle imprese;

considerata favorevolmente l'attuazione del principio di sussidiarietà oriz-

zontale attraverso la previsione dell'opportunità fornita alle imprese di potersi rivolgere ad « enti privati accreditati », denominati Agenzie per le imprese, al fine di ottenere una dichiarazione di conformità che certifichi la regolarità dell'azienda in base delle normative vigenti;

ritenendo opportuno includere nel novero dei soggetti che possono accreditarsi quali agenzie per le imprese anche i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) che ormai da molti anni svolgono servizi di assistenza alle imprese agricole;

sottolineando alcuni dubbi relativi ai massimali assicurativi che le Agenzie devono presentare ai fini dell'accredimento, anche quello provvisorio, all'attività di vigilanza e controllo che deve essere svolta nel periodo di accreditamento provvisorio e alla possibilità che la formulazione dello schema possa comportare problemi in ordine alla copertura finanziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

al fine di consentire che le Agenzie per le imprese, sulla base del modello già sperimentato dei Centri di assistenza fiscale (CAAF), possano stipulare necessari accordi e convenzioni con le strutture di servizio che forniscono attività di consulenza, assistenza ed accompagnamento delle imprese nella predisposizione della

documentazione amministrativa, dopo il secondo periodo del punto 5) dell'allegato tecnico, inserire il seguente: « È fatta comunque salva la possibilità per la struttura richiedente l'accreditamento di stipulare accordi e convenzioni con soggetti esterni che erogano servizi finalizzati alla predisposizione della documentazione di cui deve essere verificata la conformità »,

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di ridurre i massimali assicurativi per quanto riguarda l'accreditamento per esercitare l'attività di attestazione con valore di autorizzazione, e diminuire conseguentemente la richiesta di una polizza fidejussoria pari al 30 per cento del valore della polizza assicurativa per l'accreditamento provvisorio;

b) valuti il Governo la possibilità di rafforzare il sistema di vigilanza a livello territoriale, coinvolgendo in tale opera di controllo almeno una parte del personale

delle regioni e del sistema camerale che sarà liberato dall'attività svolta dalle Agenzie;

c) in merito ai profili di copertura finanziaria provveda il Governo:

a chiarire che la modalità di copertura dei costi dell'accreditamento con tariffe a carico delle Agenzie dovrà essere adottata anche per la fase di accreditamento provvisorio;

con riguardo all'articolo 5 (attività di vigilanza e di controllo), a definire le modalità che consentano che le funzioni di controllo sulle Agenzie possano essere esercitate dal Ministero dello sviluppo economico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

d) valuti il Governo l'opportunità di inserire, all'articolo 2, comma 2, lettera d), fra i soggetti che possono costituirsi in Agenzia i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

ALLEGATO 2

**Programma di utilizzo, per l'anno 2010, dell'autorizzazione di spesa
concernente lo svolgimento di studi e ricerche per la politica
industriale. Atto n. 204.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
PRESENTATA DAL GRUPPO UDC**

La X Commissione, attività produttive, commercio e turismo,

premessi che il Consiglio dei ministri del 25 maggio ha varato una manovra economica di 25 miliardi che imporrà sacrifici molto pesanti e colpirà soprattutto le categorie meno protette e più deboli del paese;

rilevato che da un primo esame della manovra si registra che una delle misure contenute riguarda il tetto alle consulenze affidate dalle pubbliche amministrazioni, che non potrà superare il 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009;

osservato che appare pertanto inopportuno, in tale contesto, esaminare un provvedimento che stanzi fondi ulteriori per l'affidamento di consulenze e studi su alcune, pur importanti, tematiche di competenza del Ministero dello sviluppo economico,

esprime

PARERE CONTRARIO

Anna Teresa Formisano, Pezzotta, Ruggeri.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	119
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Schirru ed altri</i>)	120
RISOLUZIONI:	
7-00274 Codurelli: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.	
7-00285 Pelino: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.	
7-00306 Paladini: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	116
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di testo unificato delle risoluzioni</i>)	122
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 giugno 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.

Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XII Commissione sull'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo, recante principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche, provvedimento che mira ad introdurre alcuni principi fondamentali in materia di Servizio sanitario nazionale, volti a migliorare la funzionalità delle aziende sanitarie attraverso un potenziamento del ruolo del medico nelle scelte strategiche e gestionali delle aziende sanitarie regionali, nonché attraverso la previsione di una maggiore trasparenza ed equità nel sistema di valutazione e selezione delle risorse umane.

Al riguardo, ritiene opportuno ricordare preliminarmente che – dopo un

primo parere sul testo originario – la XI Commissione, nella seduta del 6 maggio 2010, aveva espresso un secondo parere, favorevole con condizione, sulla successiva versione del testo unificato, raccomandando in quella occasione di affermare, su determinate materie, il carattere accessorio e cedevole delle norme procedurali e di dettaglio della legislazione statale rispetto a quelle di derivazione regionale e di rafforzare il carattere di principio di talune delle norme stesse.

Fa presente che la Commissione di merito, a seguito dei rilievi formulati in sede consultiva sulla versione precedente del testo unificato (tra cui quelli, già citati, della XI Commissione), ha ritenuto di modificare ulteriormente il provvedimento, che è stato quindi nuovamente trasmesso per l'espressione del prescritto parere. Dal punto di vista delle più dirette competenze della XI Commissione, rileva che si registrano significative novità e passi in avanti: l'ulteriore nuovo testo sembra, infatti, tenere conto delle osservazioni contenute nel parere formulato nella precedente occasione dalla Commissione, oltre ad apparire significativamente migliorato sotto diversi profili inerenti agli articoli 3, 5, 8, 9 e 10 (corrispondenti, nel precedente testo, agli articoli 3, 6, 9, 10 e 11), che intervengono rispettivamente in materia di requisiti e criteri di valutazione dei direttori generali, valutazione dei dirigenti medici sanitari con incarico di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento, collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, attività libera-professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale e del personale non medico.

Per tali ragioni, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Amalia SCHIRRU (PD) presenta, a nome del suo gruppo, una proposta di parere alternativa a quella del relatore (*vedi allegato 2*), dando integralmente lettura del suo contenuto.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che sarà ora posta in votazione la proposta di parere del relatore, facendo presente che, in caso di sua approvazione, risulterà conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere dei deputati Schirru ed altri.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere dei deputati Schirru ed altri.

La seduta termina alle 14.10.

RISOLUZIONI

Giovedì 3 giugno 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.10.

7-00274 Codurelli: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.

7-00285 Pelino: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.

7-00306 Paladini: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata da ultimo nella seduta del 25 maggio 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che, in esito alla discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, è stata presentata una proposta di testo unificato delle predette risoluzioni (*vedi allegato 3*). Fa presente, peraltro, che – avendo il rappresentante del Governo comunicato di essere impossibilitato, a causa di un imprevisto impegno di natura personale, a partecipare alla seduta odierna – la deliberazione sulla citata proposta di testo unificato avrà luogo nella prossima settimana.

Paola PELINO (Pdl), pur dichiarandosi dispiaciuta del fatto che l'assenza del Governo impedisce di concludere la discussione nell'odierna seduta, esprime comunque soddisfazione per l'accordo raggiunto tra i presentatori delle risoluzioni in discussione, che ha consentito di definire un testo equilibrato e ricco di spunti di interesse per le future azioni che dovranno essere intraprese in materia di sostegno alle donne e all'occupazione femminile. Si tratta, a suo giudizio, di un testo che intende impegnare concretamente il Governo, pur a fronte della eccezionale fase di crisi economica in atto, a lavorare per favorire una effettiva partecipazione delle donne al mercato del lavoro, non soltanto sotto il profilo della piena attuazione del principio di «conciliazione», ma anche sotto quello della prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione. Ritiene, peraltro, che un grande rilievo debba assumere lo sviluppo della imprenditorialità femminile, specie nelle regioni del Mezzogiorno, dove maggiore è il divario del tasso di occupazione femminile rispetto agli obiettivi di Lisbona, da agevolare attraverso interventi mirati, e della promozione manageriale delle donne nei vertici delle imprese.

Fa notare che il testo che oggi viene presentato è frutto di un intenso lavoro svolto dalla XI Commissione che, nel corso della articolata discussione congiunta delle risoluzioni 7-00274 Codurelli, 7-00285 Pelino e 7-00306 Paladini, ha realizzato un confronto con i rappresentanti del Governo preposti ai diversi settori nei quali si esplica lo sviluppo delle pari opportunità. Fa presente che, nella stesura del testo, i gruppi hanno ovviamente dovuto tenere conto anche delle risorse disponibili per l'attuazione delle politiche di settore, nonché della compatibilità con i delicati equilibri economico-finanziari derivanti dall'attuale fase di crisi. Rileva, tuttavia, che la proposta di risoluzione detta impegni molto importanti e precisi, che si muovono anche in continuità con le misure già previste nella precedente legislatura.

Esprime, pertanto, l'auspicio che – anche grazie all'approvazione della proposta

di testo unificato, che avrà luogo la prossima settimana – questo confronto possa continuare sino alla fine della legislatura, con un comune impegno per la sempre maggiore implementazione delle politiche di sostegno all'occupazione femminile.

Lucia CODURELLI (PD) esprime soddisfazione per l'importante lavoro di mediazione svolto in Commissione in vista della elaborazione della presente proposta di testo unificato delle risoluzioni in oggetto, augurandosi che ciò possa indirizzare con maggior forza l'azione del Governo su tale terreno. Auspica, quindi, la presenza di un rappresentante dello stesso Governo in occasione della prossima seduta, in cui si procederà alla votazione del testo in esame, dal momento che l'atto in discussione chiede all'Esecutivo l'assunzione di impegni precisi ed importanti in vista della concreta applicazione dei principi di pari opportunità.

Si augura, in conclusione, che in un momento di grave crisi come quello attuale il tema delle politiche di genere – anche grazie all'eventuale approvazione del presente testo – possa essere percepito da tutti come essenziale ai fini di un rilancio economico del Paese, ritenendo altresì necessario che la Commissione continui a svolgere il proprio ruolo istituzionale, monitorando con attenzione la puntuale attuazione del proprio atto d'indirizzo.

Silvano MOFFA, *presidente*, anche alla luce degli interventi sinora svolti, assicura che il rappresentante del competente Ministero sarà presente alla prossima seduta, anche perché il testo unificato delle risoluzioni in titolo non potrebbe essere approvato senza l'acquisizione del parere del Governo.

Giovanni PALADINI (IdV) esprime apprezzamento per l'ottimo lavoro svolto dalla Commissione, auspicando che lo spirito di collaborazione dimostrato dai gruppi in questa occasione possa agevolare l'azione concreta del Governo a sostegno della pari opportunità, affinché in materia di occupazione femminile le dichiarazioni

di principio si trasformino finalmente in atti concreti.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 3 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

ALLEGATO 1

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche (Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 799 e abbinate, recante «Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche»;

ricordato che la Commissione aveva già espresso un parere favorevole con condizione sulla precedente versione del provvedimento in questione, raccomandando in quella occasione di affermare, per determinate materie, il carattere accessorio e cedevole delle norme procedurali e di dettaglio della legislazione statale rispetto a quelle di derivazione regionale;

rilevato che la Commissione di merito, a seguito dei rilievi formulati sulla versione precedente del testo unificato, ha ritenuto di modificare ulteriormente il provvedimento;

considerato che l'ulteriore nuova versione del testo risultante dall'approvazione dei nuovi emendamenti presentanti – che intende positivamente rendere flessibile e articolato il modello organizzativo – appare migliorata in modo sensibile, soprattutto rispetto alle disposizioni di più diretta competenza della XI Commissione, tra le quali si segnalano gli articoli 3, 5, 8, 9 e 10;

evidenziato che la Commissione di merito sembra abbia tenuto conto dei rilievi contenuti nel precedente parere della XI Commissione, rafforzando le norme di principio sulle materie richiamate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche (Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEI DEPUTATI SCHIRRU ED ALTRI**

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato «Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza del Servizio sanitario nazionale» (C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli), atto a migliorare la funzionalità del sistema sanitario regionale e a garantire la migliore qualità, quale ruolo del medico e delle altre professioni sanitarie nelle scelte strategiche e gestionali;

premessi che per «governo clinico» si intende il «governo delle aziende sanitarie con i clinici», cioè il tentativo di ridurre la solitudine del direttore generale nel governo dell'azienda, individuando spazi di partecipazione per i professionisti, dirigenti sanitari, nelle più importanti scelte aziendali come quella della trasparenza e della valutazione del merito nella selezione dei professionisti;

premessi che si tratta di contrastare la deriva economicistica delle aziende sanitarie, all'interno tuttavia delle necessarie compatibilità di bilancio, realizzando un riequilibrio di poteri e di responsabilità con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi sanitari;

premessi che si tratta di un processo ampio che coinvolge l'intero sistema e che si fonda su un modello di diffusione ed integrazione delle responsabilità;

premessi che con l'articolo 5 si introduce una sintetica norma sulla valutazione dell'operato della dirigenza medica richiamandosi al cosiddetto 'decreto Brunetta', che però precedentemente escludeva la dirigenza sanitaria da valutazioni di tipo quantitativo; pertanto, va fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera p), della legge n. 15 del 2009;

premessi che all'articolo 8, comma 2, si interviene a modificare la disciplina dell'età pensionabile dei professori universitari, di fatto rimuovendo ogni limite massimo per il collocamento a riposo, nonché si modifica l'età pensionabile per i medici fissandola a 67 anni e su domanda dell'interessato, con il parere del collegio di direzione, tale limite può essere esteso a 70 anni; si creano, quindi, disparità di trattamento all'interno della PA;

premessi che all'articolo 9 si introducono nuove norme sulla libera professione. L'obiettivo principale è l'equiparazione della *intramoenia* con *intramoenia* allargata, mentre finora la *intramoenia* allargata era tollerata come eccezione, ed in via transitoria, in attesa di consentire all'azienda di predisporre le strutture per

consentire l'attività all'interno dell'azienda;

premessi che, invece, con questa liberalizzazione il medico, percependo l'indennità di esclusività (articolo 9, comma 1, lettera c), potrà esercitare attività istituzionale e privata, in clinica privata; la quota dei medici che non avevano optato per il rapporto esclusivo (5 per cento del totale) chiederanno di essere ammessi a tale rapporto beneficiando della relativa indennità a valere sulle risorse previste per la contrattazione collettiva, valutate per una platea inferiore a quanto previsto dalla normativa in oggetto, determinando così possibili effetti di penalizzazione per chi aveva già scelto il rapporto esclusivo; trattandosi di aspetto contrattuale, la legge non può unilateralmente modificare intese contrattuali in essere con penalizzazioni;

premessi che risulta essere stata soppressa la figura del direttore sociale, figura

già prevista nell'ordinamento di alcune regioni;

premessi che all'articolo 10 viene introdotta la libera professione per gli operatori sanitari non medici e ciò si pone in contrasto con la disciplina vigente per il personale non dirigenziale pubblico – come affermato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 5 maggio scorso – per il quale essa è consentita fuori dalle strutture pubbliche e in presenza di rapporto di lavoro a tempo parziale e non sono previste le conseguenti indennità di esclusività previste per i medici,

esprime

PARERE CONTRARIO

« Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata ».

ALLEGATO 3

7-00274 Codurelli: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.

7-00285 Pelino: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.

7-00306 Paladini: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI

La XI Commissione,

premesso che:

l'Italia è lontana dagli obiettivi stabiliti a Lisbona nel 2000 per quanto riguarda l'occupazione femminile: il numero delle donne occupate risulta oggi, infatti, al 46,3 per cento contro il 60 per cento che si sarebbe dovuto raggiungere entro l'anno in corso; siamo al 96° posto al mondo per la partecipazione delle donne nell'economia e all'88° per la presenza nel lavoro;

pur a fronte della eccezionale fase di crisi economica, che ha inciso negativamente anche sugli aspetti sopra evidenziati, occorre comunque impegnarsi sul versante della effettiva partecipazione delle donne al mercato del lavoro, vere risorse per il Paese;

uno dei principali nodi da sciogliere per sbloccare la disoccupazione femminile è legato al principio di « conciliazione »: è su questo aspetto che vanno concentrate le politiche di sostegno, secondo due grandi gruppi: *a)* quelle che intervengono sulla flessibilità del regime di organizzazione del lavoro, tra cui spicca una più ampia diffusione del part-time; *b)* quelle che sono di ausilio alle famiglie con bambini piccoli, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai servizi;

il Governo italiano ha attivato un Programma di lavoro dedicato all'occupazione femminile, ossia il recente Piano di azione « Italia 2020 », adottato dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle pari opportunità;

le azioni future, specie del Governo, oggi più che mai devono operare sul piano della concreta realizzazione delle pari opportunità, che prevenga e rimuova le discriminazioni;

il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, che da attuazione alla direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ha modificato in più parti il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, noto come Codice delle pari opportunità;

sulla base della direttiva comunitaria, è stato modificato l'articolo 1 del Codice, precisando che l'obiettivo della parità tra donne e uomini deve attuarsi in tutte le politiche e le attività:

a) la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione;

b) il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato;

c) l'obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività;

un grande rilievo assume poi lo sviluppo della imprenditorialità femminile, specie nelle regioni del Mezzogiorno, dove maggiore è il divario del tasso di occupazione femminile rispetto agli obiettivi di Lisbona, da agevolare attraverso interventi mirati, e della promozione manageriale delle donne nei vertici delle imprese;

la XI Commissione ha svolto una lunga e articolata discussione congiunta delle risoluzioni 7-00274 Codurelli, 7-00285 Pelino e 7-00306 Paladini, nel corso della quale è stato possibile avviare un importante confronto con i rappresentanti del Governo preposti ai diversi settori nei quali si esplica lo sviluppo delle pari opportunità, confronto che dovrà continuare sino alla fine della legislatura, con un comune impegno per la sempre maggiore implementazione delle politiche di sostegno all'occupazione femminile;

nel corso del confronto svolto con i rappresentanti del Governo rispettivamente competenti, è stato illustrato il quadro dettagliato delle risorse finanziarie stanziare per le diverse finalità di cui alla presente risoluzione;

alla luce di tali dati, occorre ora sostenere e implementare gli sforzi, con spirito di condivisione unanime, per favorire le politiche a sostegno delle donne, della famiglia e del lavoro, con particolare riguardo al sostegno dell'occupazione femminile;

nel contempo, la stessa XI Commissione si impegna ad avviare al più presto l'esame delle diverse proposte di legge ad essa assegnate, che riguardano la

promozione delle pari opportunità, soprattutto mediante il sostegno alla maternità e l'incoraggiamento del congedo di paternità,

impegna il Governo:

a dare ulteriore seguito – muovendosi, in particolare, nell'ambito delle linee di indirizzo dell'Unione europea e del Piano di azione « Italia 2020 », adottato dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle pari opportunità, e in continuità con le misure previste, nella precedente legislatura, con le manovre finanziarie per il 2007 e il 2008 – ad iniziative legislative ed amministrative a favore dell'occupazione delle donne, della conciliazione e dell'imprenditorialità femminile, nell'ambito delle risorse disponibili e compatibilmente con i delicati equilibri economico-finanziari derivanti dall'attuale fase di crisi – con relativa relazione annuale alla XI Commissione (garantendo in questo modo un costante monitoraggio) – secondo le seguenti linee guida:

1. potenziare le azioni svolte a livello nazionale al fine di conseguire per i servizi dell'infanzia gli obiettivi di Lisbona, assicurando la qualità *standard* dei servizi offerti, e promuovere l'attuazione del piano straordinario per la conciliazione e il progetto « Nidi PA », monitorando altresì l'effettivo utilizzo delle risorse disponibili;

2. mettere in atto ogni possibile sforzo per garantire la continuità del finanziamento della legge n. 53 del 2000 e, in particolare, dell'articolo 9 di detta legge;

3. assicurare la continuità degli incentivi in favore dell'occupazione femminile, in particolare supportando con adeguati sostegni finanziari le linee guida del Piano di azione « Italia 2020 »;

4. dare nuovo impulso ad interventi in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità femminile, non soltanto nelle aree più avanzate del Paese, ma anche nel Mezzogiorno, dove è forte l'esigenza di sostenere l'impegno delle donne che intendono promuovere lo sviluppo econo-

mico e produttivo dei propri territori; a tal fine, occorre valutare il possibile rifinanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 539, della legge finanziaria per il 2008;

5. seguire la disciplina comunitaria riguardante il grado di autonomia degli organismi di parità, come strumenti essenziali per lo sviluppo delle politiche di cui in premessa;

6. dare piena applicazione alla risoluzione, approvata unitariamente dalla XI Commissione nella corrente legislatura, che promuove – nella fase di progressiva scadenza del rinnovo dei mandati – il principio di parità nelle nomine governative di enti, organismi, agenzie e autorità, ferma la necessità di premiare il merito;

7. contrastare le violazioni delle leggi a tutela della maternità, anche al fine di fare emergere con ogni mezzo utile il lavoro sommerso delle donne, in particolare nel settore dei servizi di cura e delle attività agricole, anche attraverso il contrasto a fenomeni di caporalato;

8. attivare iniziative politiche di sostegno alle lavoratrici madri, dagli orari più lunghi e flessibili degli asili ai congedi parentali part-time;

9. garantire effettiva tutela per le madri libere professioniste o con contratti atipici, che al momento godono delle indennità di maternità, i cui tempi di erogazione da parte dell'INPS sono, tuttavia, eccessivamente lunghi.

« Pelino, Codurelli, Paladini, Antonino Foti, Damiano, Gnecchi, Gatti, Mosca, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Madia, Mattesini, Miglioli, Rampi, Santagata, Schirru, Milanato, Beccalossi, Lehner, Castellani, Mistrello Destro, Gottardo, Castiello, Di Caterina, Rosso, De Camillis, Nola, Palumbo, Di Virgilio, Patarino, Mariarosaria Rossi, Giammanco, Calabria, De Nichilo Rizzoli, Cazzola, Vincenzo Antonio Fontana, Frassinetti, Ceccacci Rubino, Iannarilli, Vella, Pili, Aprea, Angela Napoli, Porcino, Mura, Di Giuseppe ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>).	125
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglia, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	127
ALLEGATO (<i>Emendamenti del relatore approvati</i>)	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 giugno 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.

La seduta comincia alle 14.10.

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 maggio 2010.

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, osserva, preliminarmente, che la finalità del provvedimento in esame consiste nel superare la frammentarietà che attualmente caratterizza la normativa in materia di rapporto uomo-animale, al fine di addivenire ad una nuova disciplina organica della stessa materia. Desidera, quindi, dare atto al Governo e, in particolare, al sottosegretario Martini di avere assunto importanti iniziative nel settore, specie mediante l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti (ricorda, a titolo di esempio, quelle in materia di bocconi avvelenati, *microchip*, cani pericolosi e palii) che si tratta, adesso, di inserire in un intervento normativo complessivo. Ritiene che, nel prosieguo dell'esame, particolare attenzione debba essere dedicata al tema della medicina veterinaria di base e, dunque, dei livelli essenziali dell'assistenza veterinaria, ricordando, in proposito, l'ampiezza, l'articolazione e l'elevato livello qualitativo delle strutture esistenti. Naturalmente,

l'esame di questo provvedimento potrà essere l'occasione per affrontare anche alcuni temi che maggiormente attirano l'attenzione dei mezzi di informazione, come il problema dell'accesso degli animali d'affezione ai luoghi pubblici, ivi comprese le spiagge, alle strutture turistiche e ricettive, ai mezzi di trasporto. Gli interventi devono perseguire il fondamentale obiettivo di coordinare i numerosi soggetti titolari di competenze in questa materia, a cominciare da regioni ed enti locali. Dovrà, altresì, essere attentamente valutata la possibilità di istituire un'anagrafe felina, secondo il modello già sperimentato per altre specie di animali d'affezione. La formazione dei proprietari di questi animali, anche al fine di prevenire episodi di aggressione di animali nei confronti di persone, le strutture di ricovero (canili e gattili), la regolamentazione delle fiere e delle altre manifestazioni dedicate agli animali, nonché il problema dei luoghi di sepoltura, potranno essere oggetto di approfondimento nel prosieguo dell'esame. Osserva, infine, che, sviluppando gli spunti offerti dalla replica del sottosegretario Martini nella seduta precedente, si potrebbe valutare l'opportunità di ridefinire l'oggetto del provvedimento in esame nel senso dell'adozione di un codice di tutela degli animali d'affezione. Propone, quindi, di procedere all'istituzione di un Comitato ristretto, al fine di elaborare una proposta di testo unificato, tenendo conto, naturalmente, dei contenuti del disegno di legge preannunciato dal Governo, non appena sarà presentato.

Il sottosegretario Francesca MARTINI desidera, innanzitutto, ringraziare il relatore per il riconoscimento del lavoro sin qui svolto dal Governo sui temi oggetto delle proposte di legge in esame. Desidera, peraltro, esprimere le proprie perplessità sull'abbinamento del progetto di legge n. 2405 Minardo, il quale consiste meramente nella proposta di un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'attuazione di un programma di emergenza contro il randagismo nella provincia di Ragusa. In proposito, osserva che la

regione siciliana ha già approvato il programma tecnico elaborato dagli esperti del Ministero della salute, unitamente alla regione medesima: il piano è stato ufficialmente presentato il 31 marzo 2009 a Palermo, con una previsione di spesa pari a 900 mila euro. Desidera, altresì, evidenziare che l'intero ammontare della copertura annuale della legge n. 281 del 1991, per l'anno 2009, si attesta sulla somma di 3.801.681 euro sull'intero territorio nazionale. Ricorda, inoltre, che alla regione siciliana sono stati già destinati, a valere sul fondo della legge n. 281 del 1991, il finanziamento relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 e il contributo previsto dalla legge n. 376 del 2003 ai fini dell'attuazione del programma adottato con decreto dell'assessore alla sanità del 20 aprile 2009. Ribadisce, quindi, che il fondo della citata legge n. 281 del 1991 è unico e deve supportare le esigenze dell'intero territorio nazionale, essendo ripartito, secondo i criteri previsti, tra le regioni e le province autonome; tale fondo, purtroppo, ha dovuto subire una riduzione di circa il 20 per cento per l'anno 2009: la citata proposta di legge, pertanto, risulterebbe priva delle risorse necessarie per la copertura finanziaria dell'intervento ivi previsto. Fa presente, infine, che il disegno di legge del Governo in questa materia sarà discusso nella prima seduta utile del Consiglio dei Ministri.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, data l'identità di materia tra la proposta di legge n. 2405 Minardo e gli altri progetti all'esame della Commissione, l'abbinamento della stessa costituiva un adempimento formale necessario. Naturalmente, nel prosieguo dell'esame, la Commissione potrà valutare l'opportunità di recepire o meno i contenuti di tale proposta di legge.

Gianni MANCUSO (PdL), preso atto con favore della precisazione procedurale fornita dal presidente, dichiara di condividere le perplessità espresse dal rappresentante del Governo sui contenuti della proposta di legge in discorso.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di designare i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.

Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 maggio 2010.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i seguenti pareri: parere favorevole, con condizione e osservazione, della I Commissione e parere favorevole della XI Commissione. Non essendo invece ancora pervenuti i pareri delle Commissioni V e VII, propone quindi di sospendere brevemente la seduta.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 15.10.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli

con condizioni della V e della VII Commissione.

Intervenendo, quindi, in sostituzione del relatore, che si è dovuto assentare per un impegno inderogabile, illustra ulteriori nuovi emendamenti volti a recepire parzialmente la condizione apposta al parere della I Commissione, nonché l'osservazione contenuta nel medesimo parere, e le condizioni apposte al parere della V Commissione, ad eccezione di quella relativa alla soppressione dell'articolo 8, che non ritiene, in questa fase, di recepire (*vedi allegato*). Analogamente, non ritiene opportuno recepire le condizioni apposte al parere della VII Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.101, 3.101, 4.100, 10.105 e 13.101 del relatore (*vedi allegato*).

Delibera, quindi, di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

ALLEGATO

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli.

EMENDAMENTI DEL RELATORE APPROVATI

ART. 2.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 2, sostituire le parole da: , nonché la partecipazione fino alle parole presenti nell'azienda, con le seguenti: . La regione può prevedere che il Collegio di direzione sia integrato con la partecipazione di rappresentanze elettive delle unità operative, dei direttori di dipartimento, delle professioni sanitarie non mediche, nonché delle altre figure professionali presenti nell'azienda.

2. 101. Il Relatore.

ART. 3.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese.

3. 101. Il Relatore.

ART. 4.

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, sopprimere le parole: secondo modalità definite dalla contrattazione collettiva nazionale.

4. 100. Il Relatore.

ART. 10.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatta salva la necessità di compensare integralmente i costi sostenuti dalle aziende.

10. 105. Il Relatore.

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 101. Il Relatore.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260-2646-2743/A (*Rinvio del seguito dell'esame*) 129

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione dei rappresentanti della Confagricoltura, della Coldiretti, della Cia, della Copagri, dell'AGCI Agrital, della Fedagri-Confcooperative, della Legacoop Agroalimentare e dell'Unci Coldiretti (*Seguito dello svolgimento e conclusione*) 130

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 130

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 giugno 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

C. 2260-2646-2743/A.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che il seguito dell'esame del disegno di legge dovrà essere rinviato ad altra seduta.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) chiede quali siano le ragioni del ripetuto rinvio del provvedimento, che peraltro è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la terza settimana di giugno.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che il Governo era stato sollecitato, anche su richiesta del gruppo del PD, a chiarire i suoi orientamenti in merito al disegno di legge e agli emendamenti presentati. Pertanto, in attesa di tali chiarimenti, si rende inevitabile un rinvio, fermo restando che l'esigenza di riferire all'Assemblea comporterà che la Commissione nelle prossime settimane dovrà procedere all'esame del merito del disegno di legge.

Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 3 giugno 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.10

Indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione dei rappresentanti della Confagricoltura, della Coldiretti, della Cia, della Copagri, dell'AGCI Agrital, della Fedagri-Confcooperative, della Legacoop Agroalimentare e dell'Unci Coldiretti.

(Seguito dello svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi il seguito dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Massimo FIORIO (PD), Anita DI GIUSEPPE (IdV), Nicodemo Nazzareno OLIVERIO

(PD), Giovanna NEGRO (LNP) e il presidente Paolo RUSSO, ai quali replicano Roberto CAPONI, *responsabile della direzione sindacale della Confagricoltura*, l'avvocato Paola GROSSI, *capo dell'ufficio legislativo della Coldiretti*, Claudio RICIPUTI, *dell'ufficio relazioni industriali della Legacoop Agroalimentare*, Ugo MENSATTI, *del dipartimento economico normativo della Fedagri-Confcooperative*, e Romano PERNA, *dell'Unci Coldiretti*.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Emendamenti C. 3402 Governo, approvato dal Senato, e C. 1917 Maran	12
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Emendamenti testo unificato C. 3007-A Bergamini ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	14
---	----

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Emendamenti C. 3402 Governo ed abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	14
--	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	14
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	23
--	----

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo. Testo base C. 3400 Pianetta e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
---	----

<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	25
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
---	----

SEDE REFERENTE:

Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. Testo base C. 3118 Governo, C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 1616 Garagnani, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3195 Garagnani (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	17
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>)	26
ALLEGATO 4 (<i>Nuovo emendamento del relatore</i>)	32

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
AVVERTENZA	22

II Giustizia**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione del professore Paolo Salvatore, Presidente del Consiglio di Stato, del professore Pasquale de Lise, Presidente aggiunto del Consiglio di Stato e coordinatore della Commissione speciale presso il Consiglio di Stato per la redazione del « Codice del processo amministrativo » e del professore Giorgio Costantino, ordinario di diritto processuale civile presso l'Università degli studi « Roma tre », nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo (Atto n. 212)	33
Audizione di rappresentanti del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, dell'avvocato Gianluigi Pellegrino, componente della Commissione speciale presso il Consiglio di Stato per la redazione del « Codice del processo amministrativo », e del professore Aldo Travi, ordinario di diritto amministrativo presso l'Università Cattolica di Milano, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo (Atto n. 212)	33

III Affari esteri e comunitari**COMITATO PERMANENTE SUGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO DEL MILLENNIO:**

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Un piano d'azione in dodici punti a sostegno degli obiettivi di sviluppo del millennio (COM(2010)159 def.) (<i>Esame istruttorio e rinvio</i>)	34
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL. 67/2010: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. C. 3505 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	39
Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento. C. 2350, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	40
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	41
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	40

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE REFERENTE:**

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « <i>Intercreditor Agreement</i> » e dell'accordo denominato « <i>Loan Facility Agreement</i> » stipulati in data 8 maggio 2010. C. 3505 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	43
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. C. 3007 e abb-A. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione – Parere su emendamenti</i>)	46
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 3402-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione – Parere su emendamenti</i>) ...	49

SEDE REFERENTE:

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato « <i>Intercreditor Agreement</i> » e dell'accordo denominato « <i>Loan Facility Agreement</i> » stipulati in data 8 maggio 2010. C. 3505 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	51
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e altre disposizioni in materia di organizzazione del Servizio sanitario nazionale. Ulteriore nuovo testo unificato C. 799 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	51
Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta. C. 3333 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	57

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino del processo amministrativo. Atto n. 212 (Rilievi alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	58
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive. Atto n. 207 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-i, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	59
Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali. Atto n. 213 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	60

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde Spa e Tangenziale esterna di Milano Spa. Atto n. 206 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	61
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62
---	----

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. C. 2699-ter, approvata dal Senato, e C. 1964 Barbato (<i>Rinvio dell'esame</i>)	63
--	----

RISOLUZIONI:

7-00301 Fluvi: Trasferimento delle funzioni catastali ai comuni (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	64
ALLEGATO (Nuovo testo approvato della risoluzione)	66
7-00340 Pagano: Recepimento della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	64

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali (Federterme), nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge C. 2485, recante istituzione delle zone franche termali	65
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	68
Nuova disciplina del prezzo dei libri. C. 1257 Levi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	69
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati dalla Commissione</i>)	73
Sui lavori della Commissione	69

SEDE CONSULTIVA:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli e abbinate (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	71
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	74
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	75

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	72
---	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3496 di conversione del decreto-legge n. 72 del 2010, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO ₂ (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	76
--	----

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge 62/2010: Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania. C. 3514 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	77
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale». Atto n. 220 (<i>Esame e rinvio</i>)	81
--	----

SEDE REFERENTE:

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3379 Lupi</i>)	88
--	----

COMITATO RISTRETTO:

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi	88
--	----

RISOLUZIONI:

7-00304 Alessandri: Sull'incendio sviluppatosi in località Vascigliano nell'area destinata ad attività industriali nel comune di Stroncone (Terni).	
7-00309 Bocci: Sull'incendio sviluppatosi in località Vascigliano nell'area destinata ad attività industriali nel comune di Stroncone (Terni) (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>) ...	88

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
---	----

AVVERTENZA	90
------------------	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Testo unificato C. 3007-3171-3198-A	91
---	----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	91
ALLEGATO (<i>Nuove formulazioni, emendamento del Relatore e proposte emendative approvate</i>)	101
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100
ERRATA CORRIGE	100

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive. Atto n. 207 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	105
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese. Atto n. 208 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	106
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriore proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i>)	112
Programma di utilizzo, per l'anno 2010, dell'autorizzazione di spesa concernente lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 204 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	106
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo UdC</i>)	114
Schema di decreto legislativo recante misure per la maggior concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali. Atto n. 213 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	111

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	119
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Schirru ed altri</i>)	120

RISOLUZIONI:

7-00274 Codurelli: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.	
7-00285 Pelino: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile.	
7-00306 Paladini: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell'occupazione femminile (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	116
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di testo unificato delle risoluzioni</i>)	122
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano e Drago, C. 586 Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>).	125
--	-----

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	127
ALLEGATO (<i>Emendamenti del relatore approvati</i>)	128
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260-2646-2743/A (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	129
--	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione dei rappresentanti della Confagricoltura, della Coldiretti, della Cia, della Copagri, dell'AGCI Agrital, della Fedagri-Confcooperative, della Legacoop Agroalimentare e dell'Unci Coldiretti (<i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i>)	130
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130
---	-----

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 7,60



16SMC0003320